

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 50

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 dicembre 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 353. Sentenza 27 novembre - 12 dicembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Piemonte - Professioni sanitarie - Pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali - Regolamentazione - Ricorso governativo in via principale - Accoglimento - Riserva allo Stato della competenza alla individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
– Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25.
– Costituzione, art. 117, terzo comma (e primo comma) Pag. 17
- N. 354. Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Prescrizioni nei confronti dei prevenuti - Prescrizione al sorvegliato speciale di «non dare ragione di sospetti» - Sanzione, in caso di inosservanza - Prospettato contrasto con il principio di determinatezza e tassatività in materia penale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
– Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, in relazione all'art. 5, secondo comma.
– Costituzione, art. 25, secondo comma » 21
- N. 355. Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Esclusione probatoria - Regime transitorio - Inutilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in mancanza dell'avviso (ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen.) e di acquisizione delle dichiarazioni stesse al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 (attuativa del giusto processo) - Irripetibilità sopravvenuta della prova nel dibattimento (nella specie, per inidoneità fisica e mentale del dichiarante) - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, con violazione del principio del giusto processo - Omessa ricerca di una possibile lettura adeguatrice delle norme - Manifesta infondatezza della questione.
– Cod. proc. pen., art. 64, comma 3-bis; legge 1° marzo 2001, n. 63, art. 26.
– Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma » 23
- N. 356. Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Responsabilità civile - Danno morale soggettivo - Esclusione della risarcibilità in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale - Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalità nonché ingiustificata disparità di trattamento - Questione identica ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
– Cod. civ., art. 2059.
– Costituzione, artt. 2 e 3 » 27

N. 357. Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Ordinamento degli uffici e personale della Regione - Inquadramento, con procedure riservate, di personale assunto con contratto a tempo determinato e requisiti per l'accesso alla dirigenza - Prospettata violazione del principio concorsuale nell'accesso ai pubblici uffici - Sopravvenuta legge regionale con eliminazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, primo e terzo comma; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25

Pag. 29

N. 358. Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Treviso, sezione penale - Riproposizione di conflitto già sollevato dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento e grado giurisdizionale - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 24 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37

» 31

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 79. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 novembre 2003 (della regione Toscana).

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Ricorso della regione Toscana - Lamentata lesione delle competenze normative assegnate alle Regioni in materia di governo e uso del territorio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 86.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Disciplina - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo all'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della Regione Toscana - Lamentato carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Installazioni interessanti aree di proprietà di più enti - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo all'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della regione Toscana - Lamentato carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 88.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Disciplina della ubicazione e della condivisione delle infrastrutture - Ricorso della regione Toscana - Lamentata invasione delle competenze regionali in materia di governo e uso del territorio - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 89.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Obbligo per gli operatori di tenere indenne l'Ente locale o l'Ente proprietario dalle spese di sistemazione e di ripristino delle aree pubbliche coinvolte - Divieto di imporre ulteriori oneri tributari, oltre a quelli già espressamente previsti - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Impianti e condutture di energia elettrica - Attribuzione all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni del potere di rilascio del nulla osta per la costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 95.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Pag. 35

- N. 80. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 novembre 2003 (della regione Marche).

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Previsione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - Obbligo degli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico di inviare ai comuni ed ai competenti ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni la designazione di ciascun impianto installato sulla base dei modelli A e B dell'allegato 13 al decreto - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di: governo ed uso del territorio, tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, urbanistica, edilizia, lavori pubblici, industria e commercio - Dedotta illegittima adozione di disciplina analitica ed autoapplicativa in materia oggetto di legislazione concorrente - Violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 86.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Disciplina - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione della denuncia di inizio attività e dell'istituto del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo dell'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della Regione Marche - Dedotto carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia: di governo ed uso del territorio, tutela della salute, industria e commercio, edilizia ed urbanistica - Violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Installazioni interessanti aree di proprietà di più enti - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo dell'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della Regione Marche - Dedotto carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di: governo ed uso del territorio, tutela della salute, industria e commercio, edilizia e urbanistica - Violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 88.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Disciplina della coibitazione e della condivisione delle infrastrutture - Ricorso della Regione Marche - Dedotta lesione della competenza legislativa regionale in materia di: governo ed uso del territorio, tutela della salute, edilizia ed urbanistica, industria e commercio - Denunciata violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 89.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Impianti di reti di comunicazione elettronica - Previsione della possibilità di dichiarazione della pubblica utilità degli stessi nonché delle opere accessorie, con decreto del Ministero delle comunicazioni e della attivazione della procedura espropriativa per la loro realizzazione, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 90.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Impianti di reti di comunicazione - Limiti legali della proprietà - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 91.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Impianti di reti di comunicazione - Previsione di servitù per il passaggio con appoggio di pali, cavi ed impianti, sul suolo, sottosuolo e sull'area soprastante - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 92.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Obbligo per gli operatori di tenere indenne l'Ente locale o l'Ente proprietario della spesa di sistemazione e di ripristino delle aree pubbliche coinvolte - Divieto di imporre ulteriori oneri tributari, oltre a quelli già espressamente previsti - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo ed uso del territorio - Denunciata lesione del principio di autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Occupazione di sedi industriali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 94.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione - Disciplina delle interferenze con impianti e conduttori di energia elettrica - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 95.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Moduli per l'istanza di autorizzazione all'installazione, per la denuncia di inizio di attività per impianti con potenza di antenna inferiore a 20 watt, e per l'autorizzazione per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico in aree urbane e in aree extraurbane - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all. n. 13.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Pag. 41

N. 81. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 novembre 2003 (della Regione Marche).

Edilizia ed urbanistica - Condonò edilizio - Riapertura ed estensione dei termini dei precedenti condoni edilizi, disposti con leggi nn. 47/1985 e 724/1994, per le opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003 - Ricorso della Regione Marche - Denunciata violazione del principio di uguaglianza (per la disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo) - Lesione del principio di tassatività e certezza delle norme penali - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Violazione dei principi costituzionali relativi all'ordinato assetto del territorio, quali la tutela dell'ambiente e della salute, il corretto esercizio dell'attività imprenditoriale e la tutela del diritto di proprietà - Lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emanazione del decreto-legge.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi 1, 2, 25, 28.
- Costituzione, artt. 3, 9, 25, comma secondo, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condonò edilizio - Ambito di applicazione e disciplina procedimentale - Ricorso della Regione Marche - Denunciato carattere dettagliato delle norme impugnate - Invasione della potestà legislativa regionale di tipo residuale in materia edilizia.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi da 1 a 3, da 14 a 41.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condonò edilizio - Ambito di applicazione e disciplina procedimentale - Ricorso della Regione Marche - Denunciato carattere dettagliato delle norme impugnate - Invasione della potestà legislativa regionale concorrente (qualora si ritenesse la materia edilizia compresa nel «governo del territorio»).

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi da 1 a 3, da 25 a 38, 40.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condonò edilizio - Attribuzione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della individuazione degli interventi di riqualificazione urbanistica attivati dalle Regioni ammessi a finanziamento e dello stanziamento dei fondi per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico - Ricorso della Regione Marche - Denunciata mancanza di previa intesa con le Regioni interessate - Violazione delle competenze regionali legislative ed amministrative - Compressione dell'autonomia finanziaria regionale.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi 6, 9, 10.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condonò edilizio - Sanatoria degli abusi edilizi realizzati sulle aree di proprietà dello Stato - Programma di interventi di riqualificazione delle aree demaniali predisposto dall'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della Regione Marche - Denunciata mancanza di previa intesa con le Regioni interessate - Violazione delle competenze regionali legislative e amministrative.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi da 14 a 20, 24.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso regionale avverso le norme sul condono edilizio introdotte dal decreto-legge n. 269/2003 - Istanza alla Corte costituzionale per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35 (come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131); Costituzione, artt. 3, 9, 25, secondo comma, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118 e 119

Pag. 53

n. 1055. Ordinanza della Corte di cassazione del 16 settembre 2003.

Processo penale - Esecuzione - Revoca, per abrogazione della norma incriminatrice, di sentenze di condanna considerate preclusive all'applicazione della sospensione condizionale della pena - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare l'applicabilità del beneficio in relazione ad una successiva sentenza di condanna - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza.

- Cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, art. 3. »

62

n. 1056. Ordinanza del Tribunale di Modica del 3 ottobre 2003.

Reati e pene - Reato di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale - Depenalizzazione limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2000.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 37, comma 171-*octies*, come introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reato di produzione, vendita, importazione, promozione ed installazione di dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 - Depenalizzazione dei fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto, 2000, n. 248, fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 - Ingiustificato più favorevole trattamento sanzionatorio di fattispecie penali più gravi.

- D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, art. 14.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reato di utilizzazione ad uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) - Depenalizzazione - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi fattispecie penali depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2000.

- D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, art. 6.
- Costituzione, art. 3

Pag. 65

N. 1057. Ordinanza del giudice di pace di Gallipoli del 12 settembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti - Limitazione del diritto di difesa - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione - Richiamo alla sentenza n. 67/1960 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113. » 73

N. 1058. Ordinanza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi del 3 ottobre 2003.

Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Certificati complementari di protezione per prodotti medicinali - Durata della copertura brevettuale dei certificati italiani (concessi in base alla legge n. 349/1991) - Riduzione progressiva di sei mesi per ogni anno solare a partire dal 2004, fino a completo allineamento ai certificati comunitari (disciplinati dal Regolamento n. 1768/92/CEE) - Violazione del principio dell'affidamento e, nei limiti di questo, del principio di retroattività - Contrasto con la tutela della proprietà (intellettuale) e dell'attività di impresa - Imposizione di un vincolo espropriativo senza indennizzo.

- Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 3, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42 (24 e 113). » 75

N. 1059. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 23 settembre 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflative del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111. » 84

n. 1060. Ordinanza del Tribunale di Roma del 30 giugno 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111 Pag. 88

n. 1061. Ordinanza del Tribunale di Roma del 30 giugno 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 92

n. 1062. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25 luglio 2003.

Spese processuali - Difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso - Compensi - Possibilità di chiedere la liquidazione delle spese e degli onorari (con applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato), in relazione all'attività professionale espletata in luogo del sostituto - Mancata previsione - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il principio di effettività del diritto di difesa - Lesione del diritto alla retribuzione e della tutela del lavoro.

- D.Lgs. (*recte*: d.P.R.) 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 35, primo comma, e 36, primo comma.

Spese processuali - Difensore d'ufficio di persona irreperibile di fatto - Compensi - Applicazione, per l'attività professionale espletata, delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, come nella ipotesi della irreperibilità dell'imputato dichiarata formalmente - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa - Lesione del diritto alla retribuzione.

- D.Lgs. (*recte*: d.P.R.) 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 35, primo comma, e 36, primo comma. » 97

N. 1063. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Trentino-Alto Adige di Bolzano dell'8 ottobre 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Beneficio dell'aumento, nella misura massima di cinque anni, del servizio effettivo, ai fini del compimento dell'anzianità di venti anni per la maturazione del diritto a pensione - Limitazione al personale coniugato con prole a carico - Ingiustificato deteriore trattamento del personale con prole a carico non coniugato.

– D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 219, comma quarto.

– Costituzione, art. 3. Pag. 101

N. 1064. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2003) del Tribunale di Bolzano del 2 aprile 2003.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000 - Richiamo, altresì, alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e 340/2002, di manifesta inammissibilità interpretativa di questione identica, non condivise dal giudice rimettente.

– Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.

– Costituzione, art. 76 » 105

NN. da 1065 a 1069. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 9 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo. » 107

NN. da 1070 a 1074. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 19 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo. » 110

N. 1075. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2003.

Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112. Pag. 113

NN. da 1076 a 1079 Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Trento del 12 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13 » 122

N. 1080. Ordinanza del giudice di pace di Monza del 16 settembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Subordinazione della tutela dei diritti alle disponibilità economiche, senza distinzione fra cittadini abbienti e non abbienti - Irrazionale compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Disparità di trattamento rispetto alle impugnazioni per le quali l'onere non è previsto - Richiamo alle sentenze nn. 21/1961 e 67/1960 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, e 113, commi primo, secondo e terzo » 125

N. 1081. Ordinanza del Giudice di pace di Bari del 20 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale inflitta dall'organo accertatore - Possibilità che tale somma sia assegnata all'Amministrazione e prelevata (in tutto o in parte) in caso di rigetto del ricorso - Denunciata reintroduzione della regola del *solve et repete* dichiarata a suo tempo incostituzionale - Disparità di trattamento fra soggetti che abbiano o meno le necessarie disponibilità economiche - Violazione del diritto di difesa - Attribuzione di un privilegio all'Amministrazione in contrasto con la parità delle parti in contraddittorio - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale esperibile dinanzi al g.o. contro gli atti della Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, commi 3 e 5, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 111, comma secondo, e 113, commi primo e secondo » 127

n. 1082. Ordinanza del giudice di pace di Vietri di Potenza del 3 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in danno dei cittadini non abbienti (di fatto residuando per essi la sola possibilità del ricorso amministrativo) - Lesione del diritto all'uguaglianza come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo - Violazione del diritto di difesa - Ingiustificata compressione e/o limitazione del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale - Ingiustificato trattamento processuale di favore nei confronti della Pubblica Amministrazione - Contrasto con la parità delle parti del giudizio - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 25

Pag. 129

n. 1083. Ordinanza del giudice di pace di Recco del 17 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Denunciata istituzione di un deposito cauzionale per la presentazione di domande giudiziali di merito - Contraddittoria imposizione di ostacoli economici e tecnici al diritto di agire dinanzi al giudice di pace - Esclusione della tutela giudiziaria e disparità di trattamento in danno dei meno abbienti - Mancata previsione dell'immediata eseguibilità della sentenza di accoglimento del ricorso ai fini della restituzione della cauzione - Conseguente disparità di trattamento fra le parti del processo (stante la prevista esecutività della sentenza di rigetto) - Introduzione di un deterrente al ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 133

n. 1084. Ordinanza del giudice di pace di Racconigi dell'11 settembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Previsione irragionevole e vessatoria - Ingiustificato ostacolo all'esercizio della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Disparità di regolamentazione rispetto al ricorso amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 1-*septies* [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies*], del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 135

N. 1085. Ordinanza del giudice di pace di Venafro del 16 settembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti - Differenziazione di fatto dei mezzi di tutela dei diritti - Limitazione di diritti fondamentali dell'individuo - Ingiustificato ostacolo alla possibilità di agire in giudizio - Ingiusto vantaggio per la Pubblica Amministrazione - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

Pag. 137

N. 1086. Ordinanza del giudice di pace di Sulmona del 6 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadino e Pubblica Amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Violazione del principio di uguaglianza (nella sua accezione formale e sostanziale) - Lesione del diritto inviolabile ad agire e difendersi in giudizio.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24

» 140

N. 1087. Ordinanza del giudice di pace di Reggio Calabria del 9 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento in danno dei soggetti non abbienti - Sostanziale preclusione per questi ultimi della tutela giurisdizionale - Discriminazione limitativa di fatto della libertà e uguaglianza dei cittadini - Irragionevolezza - Ingiustificato vantaggio per l'Amministrazione - Violazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 143

n. 1088. Ordinanza del giudice di pace di Brindisi del 14 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Deteriore posizione del cittadino ricorrente rispetto alla P.A. - Restrizione della facoltà di ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo - Compressione della tutela dei diritti dei soggetti meno abbienti - Reintroduzione dell'istituto del *solve et repete* - Contrasto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli impedimenti di fatto al pieno sviluppo della persona umana.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24

Pag. 145

n. 1089. Ordinanza del giudice di pace di Brindisi del 3 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Deteriore posizione del cittadino ricorrente rispetto alla P.A. - Restrizione della facoltà di ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo - Compressione della tutela dei diritti dei soggetti meno abbienti - Reintroduzione dell'istituto del *solve et repete* - Contrasto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli impedimenti di fatto al pieno sviluppo della persona umana.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24

» 147

n. 1090. Ordinanza del giudice di pace di Brindisi del 3 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Deteriore posizione del cittadino ricorrente rispetto alla P.A. - Restrizione della facoltà di ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo - Compressione della tutela dei diritti dei soggetti meno abbienti - Reintroduzione dell'istituto del *solve et repete* - Contrasto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli impedimenti di fatto al pieno sviluppo della persona umana.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24

» 149

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 353

Sentenza 27 novembre - 12 dicembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Piemonte - Professioni sanitarie - Pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali - Regolamentazione - Ricorso governativo in via principale - Accoglimento - Riserva allo Stato della competenza alla individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (e primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre 2002, depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Enrico Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 dicembre 2002, depositato il 9 gennaio 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali), in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

2. — Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata reca la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali — quali la «agopuntura», la «fitoterapia», la «omeopatia», la «omotossicologia» e le altre pratiche omologhe indicate nell'art. 2, comma 1 — che espressamente riconosce, al dichiarato scopo di favorire la libertà di scelta del paziente, nell'ottica del pluralismo scientifico.

La difesa erariale, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, sostiene che le norme impugnate, poiché attengono all'esercizio di professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, sarebbero riconducibili alla competenza legislativa di tipo concorrente, nel cui esercizio la Regione, *ex art. 117 Cost.*, deve osservare sia i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (primo comma), sia i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (terzo comma) che, nella specie, risulterebbero entrambi violati.

Secondo il ricorrente, sarebbe anzitutto illegittimo il riconoscimento «regionale» di professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche «non convenzionali» non ancora istituite dalle norme statali, alle quali è riservata la formulazione dei principi generali nella materia. Infatti, la Regione non potrebbe emanare norme aventi ad oggetto la disciplina, attraverso l'istituzione d'un registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione, di figure di operatori professionali non ancora individuate dal legislatore statale. L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, hanno infatti riservato allo Stato l'individuazione delle figure professionali in oggetto — quindi, degli operatori di pratiche terapeutiche «non convenzionali» — e hanno enunciato nella materia della «sanità» un principio fondamentale, da ritenersi vigente anche successivamente alla novellazione del Titolo V della Costituzione realizzata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La legge impugnata si porrebbe altresì in contrasto con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Le direttive comunitarie aventi ad oggetto la libera circolazione dei professionisti riguardano infatti anche il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro ai fini dell'esercizio della attività professionale in un altro Stato, tenuto a garantirne l'osservanza su tutto il proprio territorio. Senonché, la legge impugnata, da un canto, determina l'operatività del principio derivante dalle norme comunitarie in riferimento alle nuove figure professionali, dall'altro, inevitabilmente limita ad una parte del territorio nazionale l'esercizio del diritto alla libera circolazione, realizzando in tal modo una discriminazione «tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro».

3. — Nel giudizio si è costituita la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo la resistente, sarebbe notorio che sono ampiamente diffuse le cc.dd. «terapie non convenzionali», praticate in Europa da un numero sempre più ampio di pazienti, al punto che il Parlamento europeo, nel 1997 ha approvato una risoluzione con la quale affermava la necessità di tutelare la libertà degli utenti nella scelta delle terapie, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e la correttezza dell'informazione in ordine alla loro innocuità. Anche in Italia, benché la materia non sia stata disciplinata, è stata prevista una aliquota IVA ridotta per i medicinali omeopatici ed il d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante direttive in ordine ai livelli essenziali di assistenza, fa riferimento alle medicine non convenzionali; la Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, in un documento del 18 maggio 2002, ha inoltre identificato nove discipline che riconduce alla pratica professionale medica (agopuntura; fitoterapia; medicina tradizionale cinese; ayurveda; osteopatia e chiropratica), mentre alcune Regioni hanno anche inserito nei piani sanitari regionali la realizzazione di programmi di sperimentazione estesi alle medicine non convenzionali, ricondotte nel novero delle prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale.

La legge impugnata mirerebbe a garantire chiarezza e trasparenza di queste attività, tutte concretamente e legalmente già esercitate, anche allo scopo di assicurare una corretta informazione. La realizzazione di questa finalità sarebbe garantita dall'istituzione di una Commissione alla quale sono stati attribuiti compiti di informazione, studio e verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che chiedono di essere iscritti nel registro regionale degli operatori di pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali.

Secondo la Regione, le norme impugnate non istituirebbero affatto un albo professionale, ma disciplinerebbero «uno strumento assolutamente non vincolante per gli esercenti le professioni considerate», che non sostituirebbe, né elimina e neppure limita i titoli di abilitazione professionale e lo svolgimento dell'attività, secondo le norme vigenti.

4. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Il giudizio in via principale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe nei confronti della Regione Piemonte, ha ad oggetto la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali) in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo la ricorrente Avvocatura erariale, il riconoscimento «regionale» di professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche «non convenzionali», non ancora previste ed istituite dalle norme statali, eccederebbe la competenza della Regione, così come violerebbe i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che sarebbe riservata alla legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali attinenti all'individuazione, nell'ambito della materia «sanità», delle figure professionali di operatori di pratiche terapeutiche «non convenzionali». Sarebbero inoltre, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, violati anche i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» in tema di libera circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro, poiché le direttive comunitarie in materia non consentirebbero che l'istituzione di nuove figure professionali non sia garantita in tutto il territorio statale, realizzandosi altrimenti «trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro».

2. — La questione è fondata.

La legge impugnata 24 ottobre 2002, n. 25, della Regione Piemonte regola le «pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali», prevedendo, tra l'altro, l'istituzione «nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente» di un registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali (art. 1), nonché la costituzione di una Commissione permanente presso l'Assessorato regionale alla sanità (art. 3), con compiti, in particolare, di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti deputati alla formazione degli operatori, di verifica del possesso, a seguito del superamento di apposita prova teorico-pratica, dei requisiti occorrenti alla iscrizione in un apposito registro regionale (art. 4), ed altresì di verifica, nel periodo transitorio, di idoneità degli operatori, già esercenti sul territorio regionale tali pratiche non convenzionali, ai fini dell'iscrizione in tale registro (art. 7).

I contenuti precisi della legge, che si focalizzano sui requisiti dei nuovi operatori, in correlazione con le argomentazioni prospettate nel ricorso inducono a ritenere che l'oggetto della questione di legittimità costituzionale in esame vada ricondotto essenzialmente alla materia delle professioni sanitarie. A questo proposito, segnalando che già il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, assoggettava a vigilanza statale, tra l'altro, l'esercizio delle professioni sanitarie e delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», stabilendo l'obbligo del conseguimento del rispettivo titolo di abilitazione professionale, va ricordato che dopo l'entrata in vigore della Costituzione la disciplina delle funzioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie e delle relative professioni ed arti ausiliarie è stata riservata, ai sensi dell'art. 117, nell'ambito della materia «assistenza sanitaria», alla competenza statale, anziché a quella regionale (*cf.* sentenza n. 82 del 1997), da una serie di atti legislativi, tra cui: il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

In particolare, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 6, comma 3, riservando alla competenza statale il relativo potere, ha disposto che le figure professionali da formare ed i connessi profili, nonché i rispettivi ordinamenti didattici fossero definiti da apposite disposizioni, secondo un principio che è stato poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera *b*), del citato d.lgs. n. 112 del 1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge 26 feb-

braio 1999, n. 42, il quale ha stabilito che «il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie» è determinabile in base alle specifiche norme istitutive dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario. Infine, la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha incluso le diverse figure professionali sanitarie, di cui al citato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in distinte fattispecie qualificatorie.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la disciplina *de qua* è da ricondurre, come già detto, nell'ambito della competenza concorrente in materia di «professioni», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. I relativi principi fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di questa Corte (*cf.* sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002), risultanti dalla legislazione statale già in vigore.

Non pare quindi dubbio che, anche oggi, la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie debba rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Né si può dire che trattandosi di nuove pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali quel principio non trovi applicazione, ed infatti la legge della Regione Piemonte n. 25 del 2002 — istituendo, tra l'altro, un registro dedicato sia agli operatori medici sia a quelli non medici, prevedendo percorsi formativi di durata pluriennale, nonché il rilascio di titoli professionali — viene soprattutto ad incidere su aspetti essenziali della disciplina degli operatori sanitari senza appunto rispettare, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, il principio fondamentale che riserva allo Stato la individuazione e definizione delle varie figure professionali sanitarie.

Sotto questo profilo è pertanto costituzionalmente illegittima l'impugnata legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 354

Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione - Prescrizioni nei confronti dei prevenuti - Prescrizione al sorvegliato speciale di «non dare ragione di sospetti» - Sanzione, in caso di inosservanza - Prospettato contrasto con il principio di determinatezza e tassatività in materia penale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, in relazione all'art. 5, secondo comma.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione all'articolo 5, secondo comma, della stessa legge promosso con ordinanza del 31 luglio 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di T.R., iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1^o ottobre 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione all'art. 5, secondo comma, della medesima legge, nella parte in cui «sanziona la condotta di chi abbia violato la prescrizione della misura di prevenzione di “non dare ragione di sospetti”»;

che il rimettente premette di essere stato investito da una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, in riferimento ad una ipotesi di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956: richiesta formulata nei confronti di un soggetto visto colloquiare — in unica occasione e per una decina di minuti — con pregiudicati;

che lo stesso giudice *a quo*, pur condividendo la richiesta del pubblico ministero — attesa la inidoneità del colloquio occasionale ad integrare una violazione alla prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne — evidenzia tuttavia la possibile violazione delle prescrizioni inerenti la misura sotto altro profilo, vale a dire nella parte in cui viene prescritto al prevenuto di “«non dare ragione di sospetti”»: prescrizione, questa, contemplata dall'art. 5, secondo comma, della medesima legge n. 1423 del 1956, ed alla quale, secondo il giudice remittente, potrebbe ritenersi riconducibile — come condotta violatrice — anche la frequentazione meramente occasionale di persone pregiudicate;

che tale profilo — in forza del quale la richiesta di archiviazione non potrebbe essere accolta e che, perciò, rende la questione concretamente rilevante nel procedimento *a quo* — pone la normativa coinvolta in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, considerato che il principio di determinatezza e tassatività in materia penale risulterebbe violato «da una indicazione comportamentale tanto vaga e priva di connotazioni fattuali precise»: indicazione delineata non già attraverso elementi materiali riconducibili all'agente, ma attraverso i possibili effetti «meramente psicologici (“sospetti”») generati dalla condotta di esso «in soggetto (l'osservatore) estraneo al destinatario del precetto penale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata.

Considerato che il giudice *a quo* — pur in presenza di una richiesta di archiviazione — prospetta la astratta riconducibilità della condotta, serbata da una persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sotto lo schema della violazione della prescrizione di «non dare ragione di sospetti», imposta «in ogni caso» a qualsiasi prevenuto; e desume da ciò il corollario della automatica applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 nei confronti di chi, appunto, contravvenga «gli obblighi» inerenti alla sorveglianza speciale: donde la censura di evidente indeterminatezza della ipotizzata «fattispecie» penale;

che, peraltro, è agevole osservare come la rassegna delle «prescrizioni» che il tribunale determina nei confronti del prevenuto a norma dell'art. 5 della legge n. 1423 del 1956, preveda — accanto a specifiche e qualificate condotte che configurano altrettanti e ben precisi «obblighi», tutti puntualmente circoscritti *nominatim* dalla previsione di legge, la quale evidentemente assume, *in parte qua*, valore precettivo — alcune prescrizioni di «genere»; queste ultime, riconducibili al paradigma dell'*honeste vivere*, sono anch'esse funzionali alla *ratio essendi* della sorveglianza speciale, ma non sono certo qualificabili alla stregua di specifici «obblighi» penalmente sanzionati: paradigma, quello accennato, al quale è certamente possibile ricondurre anche la prescrizione di «non dare ragione di sospetti», rappresentando essa null'altro che la proiezione esteriore del comportamento di chi osservi, appunto, il più generale precetto, costituzionalmente imposto a chiunque, di «vivere onestamente»;

che, di conseguenza, non risultando il profilo evocato pertinente al caso di specie, la questione sollevata finisce per essere priva di rilevanza agli effetti delle determinazioni che il giudice *a quo* è chiamato ad adottare, altra essendo la «prescrizione» della cui applicazione in concreto si tratta (quella, appunto, dell'essersi o meno il prevenuto associato abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza);

che la questione proposta deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione all'art. 5, secondo comma, della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 355

Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Esclusione probatoria - Regime transitorio - Inutilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in mancanza dell'avviso (ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen.) e di acquisizione delle dichiarazioni stesse al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 (attuativa del giusto processo) - Irripetibilità sopravvenuta della prova nel dibattimento (nella specie, per inidoneità fisica e mentale del dichiarante) - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, con violazione del principio del giusto processo - Omessa ricerca di una possibile lettura adeguatrice delle norme - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 64, comma 3-*bis*; legge 1° marzo 2001, n. 63, art. 26.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), promosso con ordinanza del 3 ottobre 2002 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di B.V. ed altri, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), «nella parte in cui, nella fase del giudizio di merito, in mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64,

comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen., non è consentita la utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese su fatti che concernono la responsabilità di altri nel corso delle indagini preliminari da chi non si sia mai volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore e che, alla data di entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, non siano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento, allorquando la relativa prova orale non possa espletarsi in dibattimento per cause obiettive sopravvenute ed imprevedibili nonché della estensione transitoria di una tale normativa ai procedimenti penali in corso»;

che il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che, nel corso del dibattimento, non si era potuto procedere all'esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. di persona imputata in un procedimento connesso *ex art. 12, comma 1, lettera a*), del medesimo codice, in quanto l'esame di tale persona — che aveva reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini preliminari — era divenuto impossibile per sopravvenuta incapacità fisica e mentale di tale soggetto;

che alla richiesta — formulata dal pubblico ministero — di acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese da quella persona si erano peraltro opposti i difensori, facendo leva sulla specifica disciplina al riguardo dettata dall'art. 26 della legge n. 63 del 2001. Trattandosi, infatti, di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da un concorrente nel reato; e considerato che ad esse non era stato fatto precedere l'avvertimento prescritto dal terzo comma dell'art. 64, lettera *c*), del novellato art. 64 del codice di rito, ne derivava la inutilizzabilità *erga alios* di esse, alla luce del disposto del comma 3-*bis* della richiamata disposizione: disposizione che, a sua volta, in base all'art. 26 della legge n. 63 del 2001, trovava immediata applicazione nei processi in corso, posto che le deroghe a tale principio stabilite nella anzidetta norma non risultavano pertinenti al caso di specie, trattandosi di dichiarazioni non ancora acquisite al fascicolo per il dibattimento;

che, alla stregua di tali premesse, risulterebbe compromesso il canone della ragionevolezza, in quanto l'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 — nel sancire «una regola di esclusione probatoria, quale è quella della inutilizzabilità relativa di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. anche nei processi in corso ed in relazione ad atti legittimamente assunti nel rispetto delle regole processuali all'epoca vigenti» — non prevederebbe alcun rimedio processuale nell'ipotesi di accertata impossibilità oggettiva di ripetizione dell'atto nel dibattimento di primo grado;

che la disciplina censurata risulterebbe in contrasto anche con l'art. 111, quinto comma, della Costituzione, in quanto il legislatore ordinario, nel dettare — in attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 — la normativa transitoria prevista dall'art. 26 della legge n. 63 del 2001, avrebbe ommesso di prevedere l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese *erga alios* nel corso delle indagini, allorquando «la prova orale sia divenuta oggettivamente irripetibile in dibattimento per cause sopravvenute, senza che il dichiarante si sia mai sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore»;

che l'art. 26 della più volte menzionata legge n. 63 del 2001 violerebbe anche gli artt. 3 e 102 della Costituzione, considerata la irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso regime previsto dal comma 5 per il giudizio davanti alla Corte di cassazione, ed il conseguente «pregiudizio derivante all'esercizio della funzione giurisdizionale, tesa all'accertamento della verità»;

che sussisterebbe — sottolinea ancora il giudice rimettente — un ulteriore profilo di irragionevole disparità di trattamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dai soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen., che risultano «pienamente utilizzabili nei confronti dei concorrenti senza il limite di alcun avvertimento», rispetto alla ipotesi in esame, nella quale la mancanza di avvertimento determina la inutilizzabilità di quelle medesime dichiarazioni, «allorché l'esame *ex art. 210 cod. proc. pen.* non si possa svolgere, non già per libera scelta del dichiarante, bensì per la sua sopravvenuta morte o, come nel caso di specie, inabilità»;

che le disposizioni oggetto di impugnativa si porrebbero in contrasto, ad avviso del giudice rimettente, anche con gli artt. 111 e 24 della Carta fondamentale, sul rilievo che il meccanismo della inutilizzabilità previsto dall'art. 64, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., esteso alla fase dibattimentale anche in caso di irripetibilità dell'atto, violerebbe il principio del «giusto processo», non soltanto nei confronti dell'imputato — «che ingiustificatamente avrebbe vantaggio dalla condizione fisica impeditiva del dichiarante» — ma anche con riguardo alla situazione delle persone offese dal reato; queste ultime, infatti, vedrebbero irragionevolmente compromessa «la tutela giurisdizionale delle proprie posizioni soggettive» in dipendenza di un fatto impreveduto ed imprevedibile, con correlativa lesione diritto di difesa;

che sussisterebbe, infine, irragionevole disparità di trattamento tra le dichiarazioni rese dal concorrente nel medesimo reato imputato in un procedimento connesso e quelle rese dal coimputato in un procedimento connesso che sia divenuto collaboratore di giustizia, «atteso che il comma 9 dell'art. 16-*quater* [del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8] come introdotto dalla legge 16 febbraio 2001, n. 45, consente la valutazione ai fini di prova dei fatti in essi affermati delle dichiarazioni rese al P.M. o alla polizia giudiziaria indipendentemente dal rispetto del dato formale in tutti i casi di «irripetibilità», quale è evidentemente la morte o la inabilità del dichiarante».

Considerato che l'impugnativa concerne, in particolare, il regime intertemporale dettato dall'art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, attuativa — come è noto — della riforma costituzionale sul «giusto processo», nella parte in cui, in mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera *c*), del codice di rito (introdotto dalla stessa legge) non consentirebbe la utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese nel corso delle indagini preliminari, da parte di chi non si sia mai volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore e che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 63 del 2001, non siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Epilogo, quello testé delineato, che si realizzerebbe — dando così causa alla doglianza del giudice *a quo* — anche nella ipotesi in cui la prova orale non possa essere espletata in dibattimento per cause obiettive sopravvenute ed imprevedibili, nella specie rappresentate dalla sopravvenuta inidoneità fisica e mentale del dichiarante;

che, nella sostanza, la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente, si fonda sul rilievo per il quale il regime «transitorio» innanzi citato consentirebbe l'utilizzazione delle precedenti dichiarazioni, raccolte nel corso della fase investigativa, soltanto nella ipotesi in cui tali dichiarazioni fossero state già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa del «giusto processo»: limite, questo, che opererebbe in ogni caso, ivi compreso quello, pur autonomamente disciplinato dall'art. 512 cod. proc. pen., che riguarda, appunto, la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, in ipotesi di sopravvenuta ed imprevedibile impossibilità di ripetizione;

che, pertanto, secondo il giudice rimettente, dalla immediata applicabilità, anche ai processi in corso — fatta salva la specifica deroga per quelli pendenti nella fase delle indagini preliminari, ove è prevista la rinnovazione dell'esame dei dichiaranti, a norma dell'art. 26, comma 2, della legge n. 63 del 2001 — della nuova e profondamente innovativa disciplina degli avvertimenti da rivolgere in sede di interrogatorio e del relativo regime «sanzionatorio» di inutilizzabilità processuale, discenderebbe la preclusione ad utilizzare le dichiarazioni a suo tempo acquisite — ma non ancora versate nel fascicolo per il dibattimento — sul presupposto che la «inutilizzabilità» *ex ante*, derivante dalla omissione degli avvisi, travolgerebbe la utilizzazione *ex post* stabilita in via generale dall'art. 512 cod. proc. pen.;

che, peraltro, una siffatta prospettiva interpretativa, oltre che non sostenuta da effettivi argomenti testuali (va notato, infatti, che la disciplina dettata dall'art. 512 cod. proc. pen. non è stata affatto incisa dalla novella), risulterebbe addirittura paradossale negli effetti, giacché — attraverso essa — si verrebbe a delineare non già una disciplina intertemporale, ma un singolare meccanismo del tutto innovativo che divergerebbe tanto dal precedente sistema, quanto da quello «a regime», creando a ben guardare un sistema spurio anche rispetto alla stessa norma transitoria. È del tutto evidente, infatti, che, ove fosse fondata la tesi del giudice *a quo*, non potrebbe operare neppure lo specifico ed eccezionale rimedio previsto dal comma 2 del citato art. 26: ciò perché, essendo il dichiarante divenuto processualmente incapace, anche se il procedimento si fosse trovato a quel momento nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero non avrebbe potuto rinnovare l'esame con l'avvertimento, posto che le condizioni del soggetto non lo avrebbero comunque permesso; sicché, neppure la logica che ha ispirato tale peculiare norma transitoria — dettata dall'intendimento di «recuperare», fin dove possibile, il regime garantista degli avvertimenti — avrebbe potuto trovare applicazione nella specifica ipotesi evocata dal rimettente;

che, dunque, è senz'altro possibile affermare che l'operatività dell'art. 512 cod. proc. pen. non può ritenersi in alcun modo compromessa — militando in tal senso rilievi di ordine logico e sistematico — ove sia divenuta impossibile la ripetizione dell'atto dichiarativo e le originarie dichiarazioni siano state rese prima dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, che ha introdotto il sistema degli avvisi ed il relativo regime di oneri e sanzioni processuali (generando per di più — e il dato assume, ai fini che qui interessano, non poco risalto — nuove figure di soggetti dichiaranti);

che, d'altra parte, è lo stesso giudice *a quo* a censurare, perché in contrasto con i principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, una determinata interpretazione della norma impugnata: senza però farsi carico di perscrutare una — peraltro agevole — lettura adeguatrice del sistema; e trascurando di rilevare che — essendo l'intera cadenza della disciplina intertemporale, tracciata dall'art. 26 della legge n. 63 del 2001, volta a preservare al meglio il valore del contraddittorio — ben si spiega il «silenzio» serbato a proposito della particolare ipotesi rappresentata dalla impossibilità di ripetizione dell'atto, poiché è proprio questa una delle figure paradigmatiche in cui il contraddittorio viene ad essere legittimamente derogato, al lume della stessa norma costituzionale;

che in tale cornice, infine, non sembra neppure superfluo sottolineare come il regime della irripetibilità sopravvenuta dell'atto, con riferimento alle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato, rinvenga un referente normativo anche all'interno dell'art. 513 cod. proc. pen; infatti il secondo periodo del comma 2 di tale articolo espressamente prevede che — ove non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi stabiliti nella stessa norma — «si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione»: con ciò rendendo evidente la «centralità» del modello offerto dal richiamato art. 512 del codice di rito, agli effetti del recupero di dichiarazioni non riproponibili nel contraddittorio dibattimentale «per accertata impossibilità di natura oggettiva», come appunto prevede l'art. 111, quinto comma, della Costituzione;

che, di conseguenza, risultando senz'altro possibile una diversa interpretazione del quadro normativo attinto dal dubbio di costituzionalità, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 356

Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Danno morale soggettivo - Esclusione della risarcibilità in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale - Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalità nonché ingiustificata disparità di trattamento - Questione identica ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.

- Cod. civ., art. 2059.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza del 21 gennaio 2003 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Zanchi Emanuele e la Toro Assicurazioni S.p.A., iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 14 gennaio 2003, depositata il 21 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile «nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 cod. civ.»;

che il rimettente, muovendo da una consolidata interpretazione dell'art. 2059 cod. civ., assume che il ricorso alla presunzione di colpa in pari misura concorrente di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., comporta il rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata a titolo di danno morale, *ex art.* 185 del codice penale, difendendo la prova di uno degli elementi essenziali del reato;

che l'art. 2059 cod. civ., così interpretato, contrasterebbe peraltro — secondo il medesimo rimettente — con l'art. 2 Cost., precludendo la tutela risarcitoria in riferimento alla lesione del bene rappresentato dalla tranquillità morale, intesa come «proiezione indefettibile» di un diritto della personalità quale il diritto all'incolumità personale;

che il proliferare, in sede legislativa, di nuove ipotesi di danno morale risarcibile, unitamente ad alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito intesi con evidenza ad aggirare la limitazione risarcitoria prevista dall'art. 2059 cod. civ., avrebbe inoltre determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee, tale da porsi in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che l'ordinanza di rimessione sarebbe — ad avviso dell'Avvocatura — priva di motivazione in punto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, atteso che il rimettente si limita ad affermare come probabile, ma non certa, l'applicabilità nella fattispecie della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata, in quanto la non risarcibilità del danno morale in caso di colpa presunta troverebbe giustificazione proprio nella mancanza di prova riguardo alla concreta misura della colpa di ciascun conducente e risponderebbe dunque all'esigenza di non aggravare oltre misura la posizione del presunto danneggiante (o del suo assicuratore);

che, più in generale, la previsione di risarcibilità del danno morale nei soli casi previsti dalla legge sarebbe non irragionevole, consentendo al legislatore di introdurre nuove ipotesi di danno risarcibile ogni qual volta particolari esigenze lo richiedano.

Considerato che va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato;

che l'affermazione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale le risultanze processuali condurrebbero «con ragionevole probabilità» a ricorrere alla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, del codice civile, costituisce infatti, con evidenza, un mero espediente dialettico, teso a dimostrare la rilevanza della questione pur evitando una esplicita anticipazione di giudizio riguardo alla valutazione del materiale probatorio;

che, nel merito, identica questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo;

che nella motivazione di tale sentenza si afferma infatti che l'art. 2059 cod. civ., avendo assunto — alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale — una funzione non più sanzionatoria, come sicuramente era all'epoca della emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, «deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge»;

che la questione stessa, in quanto riproposta dall'odierno rimettente nei medesimi termini, va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 357

Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Ordinamento degli uffici e personale della Regione - Inquadramento, con procedure riservate, di personale assunto con contratto a tempo determinato e requisiti per l'accesso alla dirigenza - Prospettata violazione del principio concorsuale nell'accesso ai pubblici uffici - Sopravvenuta legge regionale con eliminazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, primo e terzo comma; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 ottobre 2002 e depositato il successivo 22 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), che ridefiniscono il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e del personale della Regione;

che il ricorrente osserva come — seppure l'entrata in vigore della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione non abbia inciso sul tipo di competenza legislativa in cui ricade la materia disciplinata dalla legge regionale, poiché già lo Statuto (all'art. 4, primo comma, punto 1), prevede una competenza esclusiva della Regione, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto — resti tuttavia fermo il vincolo del rispetto della Costituzione, sancito dallo Statuto medesimo;

che, pertanto, secondo il ricorrente: *a)* l'art. 3, comma 8, l'art. 11 e l'art. 13 della legge regionale *de qua* — nel prevedere l'inquadramento e la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato — violano il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione; *b)* l'art. 8, comma 4, che sostituisce l'art. 14 della legge regionale n. 18 del 1996 — nel prevedere, quale requisito per l'accesso alla categoria dirigenziale, l'espletamento di corsi di formazione manageriale, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'amministrazione regionale — si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nonché con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione;

che si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza della proposta questione;

che, in data 9 aprile 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in ragione della successiva emanazione della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2002, n. 34, che ha eliminato le disposizioni sottoposte al giudizio di costituzionalità; e che, a sua volta, con atto depositato in data 8 ottobre 2003, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Il Presidente: ZAGREBELSKY

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 358

Ordinanza 27 novembre - 12 dicembre 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Treviso, sezione penale - Riproposizione di conflitto già sollevato dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento e grado giurisdizionale - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 24 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Anna Fasan, promosso dal Tribunale di Treviso — sezione penale — con ricorso depositato l'11 giugno 2002 ed iscritto al n. 224 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, con ricorso del 18 aprile 2002, notificato il 21 maggio 2002 a mezzo del servizio postale, il Tribunale di Treviso, sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 24 febbraio 1999 (doc. IV-*quater*, n. 60), secondo la quale le dichiarazioni oggetto del procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione a mezzo stampa, asseritamente offensive della reputazione della dottoressa Anna Fasan, G.i.p. del Tribunale di Pordenone, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale espone che lo stesso conflitto, già dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 3 del 2000, e, poi, dichiarato inammissibile per difetto del *petitum* con la sentenza n. 364 del 2000, viene ora riproposto;

che il ricorrente premette che i fatti per cui si procede contro l'on. Sgarbi riguardano le dichiarazioni rilasciate nei confronti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, Anna Fasan, nel corso delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani» del 10, 14, 18 gennaio 1997 e 28 luglio 1997;

che nel ricorso si rileva, ancora, che le espressioni utilizzate dal parlamentare in dette occasioni sono state definite dallo stesso Relatore della Giunta per le autorizzazioni a procedere «astrattamente diffamatorie» e «caratterizzate da uno stile particolarmente insinuante», degne di essere «censurate» per gli «eccessi verbali»; ciononostante il parere della Giunta è stato nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato, assumendosi, in particolare, che le dichiarazioni stesse «si ricollegano ad una generica funzione di informazione e ad un non meglio precisato esercizio del diritto di satira»; l'Assemblea della Camera dei deputati ha, quindi, recepito il parere della Giunta, deliberando, in data 24 febbraio 1999, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal suo componente;

che, ciò premesso, il Tribunale contesta, con ampie argomentazioni, la sussistenza dei presupposti della deliberazione di insindacabilità, osservando, anzitutto, che le espressioni diffamatorie oggetto dell'imputazione sarebbero state rese non in sede istituzionale, né nelle forme tipiche della funzione, bensì nel corso di una trasmissione televisiva «non qualificabile come tipicamente politica ... ma ricollegabile ad una attività professionale di natura giornalistica»; sostiene, ancora, che, nel corso delle trasmissioni televisive, l'on. Sgarbi non avrebbe fatto riferimento alcuno ad atti parlamentari, né tanto meno all'interpellanza presentata dall'on. Veneto sulle vicende relative agli Uffici giudiziari di Pordenone, quale atto richiamato dalla difesa del deputato soltanto a seguito delle querele presentate dalla persona offesa;

che il ricorso aggiunge che, a differenza di detta interpellanza, in cui i fatti sarebbero presentati in modo dubitativo, le dichiarazioni televisive darebbero «per scontati i fatti» e su questi innesterebbero «una serie di insinuazioni a carattere personale ... di contenuto pesantemente ingiurioso e lesivo dell'altrui reputazione», ove «l'aspetto denigratorio» risulterebbe «assolutamente prevalente ... rispetto anche ad una ipotizzata funzione informativa»; ed assume, poi, che il giudizio della Giunta, recepito dall'Assemblea, «non tiene assolutamente conto di questi elementi di fatto, riferendosi ad un presunto diritto di critica, di cronaca e di satira»;

che il Tribunale ricorrente sostiene che i limiti posti dai regolamenti parlamentari alle modalità e alle forme di esercizio della relativa funzione dovrebbero reputarsi sussistenti «non solo nello svolgimento delle attività istituzionali *intra moenia* ma anche al di fuori di dette sedi», concretandosi, altrimenti, una palese disparità di trattamento tra parlamentari e cittadini (con violazione dell'art. 3 della Costituzione), in quanto soltanto i secondi sarebbero tenuti al rispetto dei principi e dei limiti imposti al diritto di manifestazione del pensiero;

che in ragione di quanto sopra il Tribunale di Treviso ritiene che la deliberazione di insindacabilità, oggetto di conflitto, lederebbe la sfera di attribuzione costituzionalmente garantita a lui giudice, concretando un illegittimo esercizio del potere spettante alla Camera, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo che questa Corte voglia dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al Tribunale di Treviso il processo penale nei confronti dell'on. Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e che, di conseguenza, venga annullata per incompetenza la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera e dichiarato «il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione, indicandolo ... nel Tribunale di Treviso».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare se il ricorso sia ammissibile;

che, in via preliminare, occorre osservare che il Tribunale di Treviso, in riferimento alla delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1999 (doc. IV-*quater*, n. 60), ripropone il conflitto di attribuzione che questa Corte ha, una prima volta, dichiarato inammissibile, ritenendo del tutto prioritario il rilievo della «necessaria indicazione del *petitum*» e quindi del mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere «di precisare nell'atto di promovimento del conflitto, l'oggetto della domanda» (sentenze n. 364 e n. 363 del 2001);

che acquista rilevanza decisiva la circostanza che il conflitto contro la stessa delibera della Camera venga proposto per la seconda volta nel medesimo procedimento e grado giurisdizionale dall'identico giudice, cosicché si pone in essere una situazione processuale che appare in oggettivo contrasto con quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 116 del 2003, secondo cui le finalità e la particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri fanno emergere, nel quadro della disciplina della legge 11 marzo 1953, n. 87, «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»;

che non è quindi ammissibile mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così *ad libitum* il ristabilimento della «certezza e definitività di rapporti», essenziale ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali (*cf.* sentenza n. 116 e ordinanze n. 153 e n. 188 del 2003);

che pertanto deve essere esclusa, sulla base delle argomentazioni già svolte da questa Corte e che qui si ribadiscono, la riproponibilità (dopo una dichiarazione di inammissibilità) del conflitto in esame, e, conseguentemente, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile (ordinanze n. 214 e n. 277 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Treviso, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

Il Presidente e redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

03C1342

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 79

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale
depositato in cancelleria il 14 novembre 2003 (della regione Toscana)*

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Ricorso della regione Toscana - Lamentata lesione delle competenze normative assegnate alle Regioni in materia di governo e uso del territorio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 86.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Disciplina - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo all'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della Regione Toscana - Lamentato carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Installazioni interessanti aree di proprietà di più enti - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo all'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della regione Toscana - Lamentato carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 88.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Disciplina della comunicazione e della condivisione delle infrastrutture - Ricorso della regione Toscana - Lamentata invasione delle competenze regionali in materia di governo e uso del territorio - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 89.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Obbligo per gli operatori di tenere indenne l'Ente locale o l'Ente proprietario dalle spese di sistemazione e di ripristino delle aree pubbliche coinvolte - Divieto di imporre ulteriori oneri tributari, oltre a quelli già espressamente previsti - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Impianti e condutture di energia elettrica - Attribuzione all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni del potere di rilascio del nulla osta per la costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica - Asserita lesione delle competenze normative assegnate alla Regione in materia di governo e uso del territorio, di tutela della salute e di industria e commercio - Violazione delle funzioni amministrative, costituzionalmente riconosciute agli enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 95.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 20 ottobre 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli Avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 86, 87, 88, 89, 93, 95 e dell'allegato n. 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Serie generale, è stato pubblicato il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche».

Questo è stato adottato in attuazione dell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive comunitarie relative all'accesso alle reti di comunicazione elettronica (direttiva 2002/19/CE), alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/20/CE), al quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE), al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/22/CE).

Il titolo II del decreto legislativo in esame riguarda le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; nell'ambito di tale titolo, il capo V detta le disposizioni relative a reti ed impianti.

Gli articoli contenuti in tale capo V riproducono, in parte senza significative modificazioni, il contenuto del decreto legislativo n. 198/2002, impugnato da questa Amministrazione ed annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303/2003.

In questa pronuncia, com'è noto, la Corte costituzionale ha annullato il decreto legislativo n. 198 per eccesso di delega, ritenendo legittimate le regioni a far valere detto vizio posto che, come testualmente affermato, «non può negarsi che la disciplina delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche comprime le attribuzioni regionali sotto più profili. Il più evidente tra essi emerge dalla lettura dell'art. 3, comma 2».

Tale art. 3 comma 2, che consentiva l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche in ogni parte del territorio anche in deroga alle previsioni urbanistiche e contenente, come rilevato dalla Corte costituzionale, il più evidente profilo di compressione delle attribuzioni regionali, non è stato riprodotto nel capo V del titolo II del codice delle comunicazioni.

Restano, però, i vari altri profili di lesione delle competenze regionali, già presenti nel precedente testo ed ora riprodotti nel nuovo decreto legislativo.

In particolare, l'art. 86 (che contiene alcune disposizioni già dettate dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 198) prevede:

che le autorità competenti adottano senza indugio le necessarie decisioni e rispettano procedure trasparenti nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture;

fa salvi gli accordi stipulati tra enti locali ed operatori per la localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica;

stabilisce che le infrastrutture di reti di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria;

mantiene ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali e detta norme perché sia garantita la separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di installare infrastrutture e le funzioni attinenti la proprietà ed il controllo;

richiama l'applicabilità delle disposizioni di attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 36/2001 per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, valori di attenzione ed obiettivi di qualità e dispone che gli operatori delle reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico inviano ai comuni e agli ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ogni impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato 13 al decreto; similmente i soggetti interessati alle realizzazioni di opere civili, scavi ed occupazioni

di suolo pubblico, coubicazione e condivisione di infrastrutture trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D dello stesso allegato 13 ed il ministro può, a sua volta, delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

L'art. 87 (che riproduce il contenuto degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 198) disciplina il procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di comunicazione elettronica, disponendo che tale autorizzazione venga rilasciata dagli enti locali, previo accertamento da parte del competente organismo della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione. La norma specifica dettagliatamente le modalità di presentazione dell'istanza, la documentazione da allegare, addirittura si allega il modello cui deve essere conforme l'istanza; si stabilisce che per l'installazione di impianti con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Ancora la norma prevede che ove una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convochi una conferenza dei servizi; l'approvazione del progetto, a maggioranza dei presenti, sostituisce gli atti di competenza di ogni amministrazione e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Ove poi il dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ambientale e paesaggistico, la determinazione finale è rimessa al Consiglio dei ministri.

Le domande di autorizzazione e le denunce di inizio attività si intendono accolte ove, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto, non sia stato comunicato il diniego; le opere devono essere realizzate nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

L'art. 88 (che riproduce gli artt. 7 e 9 del decreto legislativo n. 198) disciplina un procedimento — analogo a quello di cui al precedente art. 87 — per le opere civili, gli scavi e le occupazioni di suolo pubblico (viene anche qui predisposto un modello — i modelli C e D dell'allegato 13 — per l'istanza di autorizzazione); l'art. 89 (corrispondente all'art. 8 del decreto n. 198) disciplina la procedura per la coubicazione e la condivisione di infrastrutture; l'art. 93 (corrispondente all'art. 10 del decreto n. 198) fa divieto di imporre oneri diversi da quelli ivi contemplati.

L'art. 95 detta disposizioni concernenti gli impianti e le condutture di energia elettrica e le interferenze, stabilendo la necessità di chiedere all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nullaosta sul progetto relativo a qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica a qualunque uso destinate o di qualunque tubazione metallica sotterrata ad ogni uso destinata. In caso di interferenze si richiede l'osservanza delle norme generali per gli impianti elettrici del Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Ove a causa di impianti di energia elettrica si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero può promuovere lo spostamento degli impianti o altri provvedimenti idonei con spese a carico di chi li rende necessari.

Le suddette disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 88, 89, 93, 95 e nell'allegato n. 13 sono incostituzionali per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione degli articoli 117 e 118 Cost.

1. — La materia disciplinata dalle disposizioni impugnate, riguardante l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, non rientra tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., ma è riconducibile ad ambiti di competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni. In particolare detta disciplina riguarda l'ordinamento della comunicazione, il governo del territorio (per tutti i numerosi aspetti connessi alla localizzazione degli impianti e delle opere), la tutela della salute (per quanto attiene all'esercizio degli impianti), nonché l'industria ed il commercio.

Pertanto, e con riferimento alle materie soggette a potestà legislativa concorrente, allo Stato competerebbe unicamente dettare i principi fondamentali: come specificato dalla Corte costituzionale, la nuova formulazione dell'art. 117 Cost., rispetto alla previgente, esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare e la competenza statale limitata alla sola determinazione dei principi fondamentali (sentenza n. 282/2002).

Da ciò consegue che la disciplina sostanziale e procedimentale deve essere determinata dal legislatore regionale, nel rispetto dei principi regolatori determinati dallo Stato, per tali intendendosi, secondo quanto spiegato dalla Corte costituzionale, «i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati e da esse desumibili» (sentenze n. 482/1985 e n. 192/1987).

Ciò non avviene nel caso in esame, in cui il legislatore nazionale detta una disciplina procedimentale minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente operativa nei confronti dei privati interessati (là dove, invece, i principi fondamentali della materia dovrebbero essere rivolti al legislatore regionale che poi dovrebbe articolare la normativa applicabile ai terzi interessati), con la conseguenza che si privano del tutto le regioni del loro potere — costituzionalmente previsto — di attuare e sviluppare i principi statali nell'ambito della disciplina organica della materia.

La legge n. 36/2001 aveva correttamente previsto la competenza legislativa regionale a definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti, già nell'ambito del previgente titolo V.

Tale competenza è stata esercitata dalla regione ricorrente con la legge regionale n. 54 del 6 aprile 2000.

È dunque illogico ed ingiustificato eliminare detta competenza regionale, vanificando anche del tutto le leggi regionali legittimamente adottate, ora, nel vigore delle nuove norme costituzionali, le quali hanno accresciuto le potestà legislative regionali, sia nell'ambito della legislazione concorrente che di quella residuale, consentendo anche, come affermato dalla Corte costituzionale, alle leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente e residuale, di assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (sentenze n. 407/2002; n. 222/2003; n. 307/2003).

Tutto ciò determina la violazione dell'art. 117 Cost.

Le impugnate disposizioni violano altresì, oltre che l'art. 117, anche l'art. 118 Cost.

Infatti le norme in esame attribuiscono direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento.

Come sopra rilevato, la normativa in oggetto interviene in ambiti materiali attribuiti alla competenza, anche residuale, delle regioni; di conseguenza, in base al nuovo art. 118 Cost., la competenza legislativa regionale (sia essa residuale che concorrente) esclude che lo Stato possa intervenire per attribuire funzioni amministrative agli enti locali, in quanto le funzioni medesime devono essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Pertanto compete alle regioni disciplinare il procedimento in questione, attribuendo agli enti locali le relative funzioni nel rispetto dell'art. 118 Cost.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 303/2003, ha affermato che la sussidiarietà può legittimare l'attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in materie soggette a potestà legislativa concorrente e, in tal caso, è inevitabile che il legislatore statale sia legittimato ad intervenire per organizzare e regolare le funzioni medesime.

È evidente, però, che tale presupposto non ricorre nel caso in esame: qui lo Stato non decide di allocare a se stesso l'esercizio delle funzioni, ma attribuisce le medesime agli enti locali in materie che, però, sono di competenza regionale e non solo concorrente, ma anche residuale.

Perciò i principi enunciati nella citata sentenza n. 303 non trovano applicazione nel caso in questione; in ogni caso, poi, i medesimi principi non sono affatto rispettati perché non è prevista l'intesa con la regione, individuata dalla Corte costituzionale come «elemento valutativo essenziale» per giudicare se una legge statale sia invasiva delle attribuzioni regionali e non costituisca invece una applicazione corretta dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza.

Né può ritenersi che le suddette disposizioni trovino un loro fondamento nella potestà statale di definire le funzioni fondamentali degli enti locali. Infatti, se pure si volesse aderire ad una interpretazione estensiva dell'art. 117, secondo comma, lettera p) Cost., in nessun caso potrebbe esservi ricompresa l'attribuzione di una singola competenza autorizzativa in materia di impianti. Né può ritenersi che le norme impugnate siano legittimate dal fatto che esse danno attuazione a direttive comunitarie: infatti l'art. 117, quinto comma, Cost. dispone che le regioni provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. Poiché le direttive comunitarie in questione investono, come già rilevato, materie di competenza concorrente ed anche residuale, spetta comunque alle regioni darvi attuazione con la normativa applicativa puntuale.

2. — Tutte le disposizioni impugnate sono costituzionalmente illegittime per le ragioni esposte al precedente paragrafo. Con riferimento alle singole disposizioni, in particolare si osserva:

2.a. — La disposizione contenuta nell'art. 86 è un chiaro esempio di disciplina dettagliata che trova applicazione anche per le regioni; l'assimilazione delle infrastrutture di cui agli artt. 87 e 88 alle opere di urbanizzazione primaria, anche se di proprietà privata degli operatori, dimostra l'invasione della competenza regionale nella materia del governo del territorio.

2.b. — L'art. 87 disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione e la modifica delle infrastrutture in oggetto e pone tale funzione in capo agli enti locali.

Qui sono particolarmente evidenti i motivi di illegittimità costituzionali enunciati al precedente punto 1.

La disciplina è dettagliata ed autoapplicabile direttamente da parte dei privati interessati (commi 1, 2, 3, 4, 5). La specificità della disciplina adottata — che detta regole puntuali in tema di semplificazione del procedimento di autorizzazione, nonché tempi prefissati di formazione degli atti e di manifestazione della volontà delle amministrazioni coinvolte — determina una lesione delle competenze legislative regionali entrando nel dettaglio e con regole non definite cedevoli a fronte della legislazione regionale, in una materia che sicuramente rientra quanto meno nella competenza regionale concorrente. Tanto è vero che la Corte costituzionale ha rilevato (sentenza n. 307/2003) che la disciplina dei procedimenti autorizzativi in questione è legittimamente attribuita alle regioni, ex art. 8, comma 1, lettera c) della legge n. 36/2001, perché ciò è coerente con il ruolo riconosciuto alle regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro territorio dall'art. 117 Cost.

È quindi incostituzionale annullare tale competenza regionale.

Ancora il primo comma dell'art. 87 in esame stabilisce che i progetti presentati devono essere compatibili con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36/2001. Anche tale disposizione è incostituzionale, perché, con riferimento agli obiettivi di qualità, si obbliga al rispetto di quelli «uniformemente stabiliti a livello nazionale»: così si sopprimono gli obiettivi di qualità consistenti nei «criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» già previsti dall'art. 3, comma 1, lettera d) n. 1 e art. 8, comma 1, lettera e) della legge n. 36/2001, che la Corte costituzionale ha ritenuto di competenza regionale, per coerenza con il ruolo riconosciuto alle regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro territorio (sentenza n. 307/2003).

In sostanza tutta la norma ignora, per gli aspetti della tutela della salute e del governo del territorio, il legislatore regionale e le sue competenze costituzionalmente garantite.

Particolarmente lesiva è la regolamentazione della Conferenza dei servizi (commi 6, 7, 8), in cui l'estensione della regola della maggioranza nell'adozione dell'atto finale che può del tutto pretermettere la volontà regionale, nonché la previsione di una sola ipotesi di dissenso qualificato e l'attribuzione al Consiglio dei ministri della relativa decisione, annulla qualsiasi ruolo (anche solo sul piano amministrativo) delle regioni, in materie che invece la Costituzione affida alla loro competenza.

Ancora lesiva è la previsione (comma 9) concernente il silenzio assenso ove nel termine di novanta giorni non sia comunicato un provvedimento di diniego; si consente agli enti locali di prevedere termini più brevi o altre forme di semplificazione amministrativa: anche qui, com'è evidente, non si ipotizza neppure uno spazio per la legge regionale e si pretende di imporre sempre e comunque il silenzio assenso per la localizzazione degli impianti in parola. In tal modo si priva il legislatore regionale del suo compito di individuare e disciplinare le modalità di temperamento delle esigenze di celerità e di durata certa del procedimento autorizzativo, con le imprescindibili garanzie di tutela della salute e dell'ambiente.

L'allegato n. 13, richiamato dalla norma in esame determina il contenuto dei modelli da usarsi nella presentazione della domanda. Anche tale profilo contrasta decisamente con quella che dovrebbe essere, tutt'al più, unicamente una legislazione di determinazione di principi fondamentali rivolti al legislatore regionale. Inoltre la predisposizione di specifici modelli per la presentazione dei titoli abilitativi integra l'esercizio, più che di una potestà legislativa, di una vera e propria potestà regolamentare, che lo Stato non può legittimamente esercitare in materie diverse da quelle riservate alla sua competenza esclusiva, come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003.

2.c. — Ancora illegittime, per lesione del quadro costituzionale delle competenze legislative regionali, si presentano gli articoli 88, 89 e 93.

Con questi articoli si dettano procedure dettagliate e puntuali per la realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico funzionali alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione.

In particolare l'art. 88, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riproduce una procedura uguale a quella del precedente art. 87 (domanda secondo il modello allegato; conferenza dei servizi, possibile silenzio assenso), stabilisce una procedura speciale per l'autorizzazione volta all'installazione di infrastrutture che interessano aree di proprietà di più enti pubblici e fissa regole perché gli enti pubblici, e quindi anche le regioni e gli enti locali, definiscano i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere, per consentire ai titolari delle autorizzazioni una corretta pianificazione delle loro attività strumentali e in specie delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

L'art. 89 fissa le regole di condivisione dello scavo e di cubicazione dei cavi; l'art. 93 dispone che agli operatori di reti di comunicazione elettronica può essere posto a carico solo l'obbligo di tenere indenne l'ente locale o l'ente proprietario dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare le aree nei tempi stabiliti dall'ente locale, fatte salve le tasse ed i canoni di concessione.

Tali disposizioni incidono pesantemente negli ambiti materiali affidati alla competenza regionale più volte richiamati del governo del territorio, dell'ordinamento della comunicazione e della tutela della salute.

2.d. — L'art. 95 detta disposizioni concernenti gli impianti e le condutture di energia elettrica e le interferenze, stabilendo la necessità di chiedere all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nullaosta sul progetto relativo a qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica a qualunque uso destinate o di qualunque tubazione metallica sotterrata ad ogni uso destinata. In caso di interferenze si richiede l'osservanza delle norme generali per gli impianti elettrici del Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Ove a causa di impianti di energia elettrica si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero può promuovere lo spostamento degli impianti o altri provvedimenti idonei con spese a carico di chi li rende necessari.

La disposizione si pone in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., oltre che per i motivi di cui al punto 1, anche perché attribuisce ad un organo statale, (l'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni) la competenza a pronunciarsi sui progetti relativi alle condutture di energia elettrica e alle tubazioni metalliche sotterrate. Dunque lo Stato avoca a sé competenze attinenti una materia soggetta a potestà concorrente, senza rispettare i criteri in merito stabiliti dall'art. 118 Cost., come chiariti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003.

Infatti «quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di regola il titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita perché la sussidiarietà deroga al normale riparto delle competenze stabilito nell'art. 117 Cost.»: nel caso in esame tale principio non è rispettato, perché non sono indicate le ragioni di carattere unitario che, *ex art. 118 Cost.*, giustificerebbero l'allocazione delle funzioni allo Stato.

L'assunzione di funzioni da parte dello Stato non è poi proporzionata né ragionevole e, soprattutto, non è accompagnata dalla previsione dell'intesa con la regione, invece imprescindibile ai fini della legittimità dell'attribuzione delle competenze in capo allo Stato.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli articoli 86, 87, 88, 89, 93, 95 e dell'allegato n. 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, perché in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Firenze - Roma, addì 12 novembre 2003

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

N. 80

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 novembre 2003
(della Regione Marche)*

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Previsione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - Obbligo degli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico di inviare ai comuni ed ai competenti ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni la designazione di ciascun impianto installato sulla base dei modelli A e B dell'allegato 13 al decreto - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di: governo ed uso del territorio, tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, urbanistica, edilizia, lavori pubblici, industria e commercio - Dedotta illegittima adozione di disciplina analitica ed autoapplicativa in materia oggetto di legislazione concorrente - Violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 86.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Disciplina - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione della denuncia di inizio attività e dell'istituto del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo dell'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della Regione Marche - Dedotto carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di: governo ed uso del territorio, tutela della salute, industria e commercio, edilizia ed urbanistica - Violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Installazioni interessanti aree di proprietà di più enti - Procedimenti autorizzatori per l'installazione - Istituzione di una conferenza di servizi - Previsione del silenzio-assenso dell'Amministrazione - Obbligo dell'uso di modulistica predeterminata - Ricorso della Regione Marche - Dedotto carattere dettagliato ed autoapplicativo della disciplina - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di: governo ed uso del territorio, tutela della salute, industria e commercio, edilizia e urbanistica - Violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 88.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Disciplina della cubicazione e della condivisione delle infrastrutture - Ricorso della Regione Marche - Dedotta lesione della competenza legislativa regionale in materia di: governo ed uso del territorio, tutela della salute, edilizia ed urbanistica, industria e commercio - Denunciata violazione delle funzioni amministrative costituzionalmente attribuite agli Enti locali.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 89.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Impianti di reti di comunicazione elettronica - Previsione della possibilità di dichiarazione della pubblica utilità degli stessi nonché delle opere accessorie, con decreto del Ministero delle comunicazioni e della attivazione della procedura espropriativa per la loro realizzazione, ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 90.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Impianti di reti di comunicazione - Limiti legali della proprietà - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 91.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Impianti di reti di comunicazione - Previsione di servitù per il passaggio con appoggio di pali, cavi ed impianti, sul suolo, sottosuolo e sull'area soprastante - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 92.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Obbligo per gli operatori di tenere indenne l'Ente locale o l'Ente proprietario della spesa di sistemazione e di ripristino delle aree pubbliche coinvolte - Divieto di imporre ulteriori oneri tributari, oltre a quelli già espressamente previsti - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo ed uso del territorio - Denunciata lesione del principio di autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Occupazione di sedi industriali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 94.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione - Disciplina delle interferenze con impianti e conduttori di energia elettrica - Ricorso della Regione Marche - Dedotta violazione della competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 95.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Posta e telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Moduli per l'istanza di autorizzazione all'installazione, per la denuncia di inizio di attività per impianti con potenza di antenna inferiore a 20 watt, e per l'autorizzazione per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico in aree urbane e in aree extraurbane - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di governo ed uso del territorio.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all. n. 13.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricorso per la Regione Marche, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1495 del 4 novembre 2003, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio dott.ssa Simonetta Sabatini di Ancona, n. rep. 39063 del 10 novembre 2003;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e dell'allegato n. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

1. — Oggetto del ricorso.

1.1. — Il 1° agosto 2003 è stato emanato il decreto legislativo n. 259, con cui il Governo ha esercitato la delega legislativa contenuta nell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive comunitarie relative all'accesso alle reti di comunicazione elettronica (direttiva 2002/19/CE), alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/20/CE), al quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE), al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/22/CE).

Il titolo II del decreto legislativo in esame riguarda «le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico». Il capo V reca «disposizioni relative a reti ed impianti».

Il capo V riproduce in gran parte il contenuto del decreto legislativo n. 198/2002, impugnato dalla Regione Marche, di cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 303/2003 per eccesso di delega.

Le norme del decreto legislativo qui impugnato, che riproducono nella sostanza le disposizioni del decreto n. 198/2002, sono lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione Marche sia per gli stessi motivi già evidenziati nel suo precedente ricorso assorbiti nella decisione di annullamento di cui alla sentenza n. 303/2003, sia per gli ulteriori profili che vengono qui denunciati.

1.2. — Con il presente ricorso, in particolare, la Regione Marche contesta la legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto impugnato:

l'art. 86 che reca disposizioni sulle «infrastrutture di comunicazione elettronica e i diritti di passaggio» e prevede che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottino senza indugio le occorrenti decisioni e rispettino procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie ai sensi dei successivi artt. 87, 88 e 89 nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture (comma 1); la norma aggiunge che «sono in ogni caso fatti salvi gli accordi stipulati fra gli enti locali e gli operatori per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica» (comma 2); il comma 3 riproduce l'art. 3, comma 3, del decreto n. 198/2002 sull'assimilazione delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001; il comma 4, riproducendo l'art. 4, comma 3, del decreto n. 198/2002, precisa che restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898; il comma 5 riguarda la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, rinviando alla legge 5 maggio 1989, n. 160 ed al codice della navigazione; il comma 6 affida all'Autorità il compito di vigilare affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i comuni o gli altri Enti locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo; il comma 7 prevede che per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio 2001, n. 36; il comma 8 stabilisce che gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato 13 al decreto e che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli artt. 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D dello stesso allegato 13 al decreto; il Ministero può a sua volta delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse;

l'art. 87 del decreto disciplina i «procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici» e riproduce integralmente l'art. 4, comma 1, l'art. 5 e l'art. 6 del decreto n. 198/2002; si tratta delle disposizioni che prevedono che l'installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici e le relative modifiche siano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento del rispetto di limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale (comma 1) e che dettano una articolata disciplina di dettaglio sui procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici, prevedendo — tra l'altro — sia una forma di autorizzazione sia una forma di denuncia di inizio di attività, addirittura secondo modelli predisposti e definiti nell'allegato 13 al decreto (commi 2-8) sia una forma di silenzio assenso generalizzato sulle relative istanze (commi 9-10) in particolare si prevede che ove un'amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi e, in quella sede, l'approvazione del progetto a maggioranza dei presenti sostituisce gli atti di competenza di ogni Amministrazione e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori; ove il dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo ambientale paesaggistico, la determinazione finale è devoluta al Consiglio dei ministri;

l'art. 88 del decreto riguarda le «Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico» e recepisce integralmente l'art. 7 (commi 1-7 dell'art. 88) e l'art. 9 (commi 8-12 dell'art. 88) del decreto n. 198/2002; in particolare la norma ripete la disciplina puntuale delle modalità — tra cui una particolare procedura di conferenza di servizi — con le quali si possono autorizzare le opere civili, gli scavi e l'occupazione di suolo pubblico funzionali alle infrastrutture di comunicazione elettronica (commi 1-7), stabilisce una procedura speciale per l'autorizzazione delle *ex* «reti dorsali», fissando anche regole perché «le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura degli interessi pubblici», definiscano i programmi di realizzazione o di manutenzione ordinaria o straordinaria delle rispettive opere pubbliche, in modo da garantire le esigenze di programmazione sia delle attività strumentali sia dei programmi di installazione delle infrastrutture da parte dei titolari di autorizzazione generale (commi 8-12) vengono allegati i modelli per l'istanza di autorizzazione (modelli C e D dell'allegato 13);

l'art. 89 del decreto disciplina la «Coubicazione e condivisione di infrastrutture» riproducendo integralmente, ai commi 3-5 l'art. 8 del decreto n. 198/2002 sulle regole di condivisione dello scavo e di coubicazione dei

cavi di comunicazione elettronica; i commi 1 e 2 stabiliscono invece che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche mediante specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e, quando gli operatori non dispongono di valide alternative a causa delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della pubblica sicurezza o della realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica e può adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o della proprietà;

l'art. 90 recante «Pubblica utilità - Espropriazione», dispone che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità ai sensi del testo unico sulle espropriazioni (comma 1), quelli di uso esclusivamente privato possono invece essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni ove concorrano motivi di pubblico interesse (comma 2); per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti si prevede che possa esperirsi la procedura di esproprio prevista dal testo unico, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare i tentativi di bonario componimento (comma 3);

l'art. 91 recante «Limitazioni legali della proprietà» prevede disposizioni per facilitare il passaggio di fili o cavi, l'appoggio di antenne, di sostegni, condutture o altri impianti, il passaggio del personale esercente il servizio anche senza il consenso del proprietario senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità (commi 1-5); il comma 6 riproduce l'art. 11 del decreto n. 198/2002, disponendo che l'operatore incaricato del servizio possa agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture;

l'art. 92 sotto la rubrica «Servitù», detta analoghe disposizioni in tema di imposizione di servitù per il passaggio dei fili, cavi e di impianti connessi alle opere in questione e devolve la giurisdizione in materia al giudice amministrativo, in via esclusiva;

l'art. 93 recante «Divieto di imporre altri oneri» stabilisce che le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge (comma 1) il comma 2 della norma riproduce l'art. 10 del decreto n. 198/02, prevedendo che agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica può essere posto a carico solo l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale, fatte salve le tasse ed i canoni di occupazione;

l'art. 94 relativo alla «Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari», disciplina l'imposizione di servitù con decreto del Ministro delle comunicazioni per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione;

l'art. 95 infine, disciplina la materia degli «Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze», prevedendo la necessità di chiedere all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni il nullaosta sul progetto relativo a qualunque costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica a qualunque uso destinate (commi 1-4) o di qualunque tubazione metallica sotterrata a qualunque uso destinata (commi 5, 7); in caso di interferenze si richiede l'osservanza delle norme generali per gli impianti elettrici del Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche (comma 8) nei casi in cui, infine, a causa di impianti di energia elettrica si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero può promuovere lo spostamento degli impianti o altri provvedimenti idonei con spese a carico di chi li rende necessari (comma 9).

1.3. — Le disposizioni ora ricordate del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 sono lesive:

a) della competenza legislativa regionale, così come individuata dal combinato disposto dell'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, quinto della Costituzione;

b) della competenza regolamentare regionale, così come individuata dall'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

c) della competenza amministrativa regionale, così come individuata dall'art. 118, commi primo e secondo, della Costituzione;

d) dell'autonomia finanziaria regionale, così come individuata dall'art. 119 della Costituzione.

Illegittimità degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del d.lgs. n. 259/2003 per violazione della competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, quinto della Costituzione.

2. — Le norme del decreto impugnato, come già quelle del decreto n. 198/02 di cui costituiscono in parte la reiterazione, investono senza dubbio una materia, riguardante l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, che rientra nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, nonché nella competenza legislativa «residuale», ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Infatti, la disciplina impugnata investe le materie dell'«ordinamento della comunicazione» (per quanto attiene alla natura degli impianti), del «governo del territorio» (per quanto attiene alla localizzazione degli impianti e delle opere), della «tutela della salute» (per i numerosi aspetti connessi all'esercizio degli impianti) della «produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

La disciplina appare per vari aspetti riconducibile anche alle competenze residuali delle Regioni per le materie dell'urbanistica dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, non espressamente menzionate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 e quindi comprese in tale competenza ai sensi del comma quarto dello stesso art. 117 della Costituzione.

2.1. — La disciplina del decreto impugnato si pone chiaramente in contrasto, in primo luogo, con il ruolo specificamente riservato allo Stato nella legislazione concorrente; ruolo che la norma costituzionale limita alla determinazione dei principi fondamentali della materia e, dunque, solo agli aspetti relativi al «modo di esercizio della potestà legislativa regionale», senza «comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori dalla materia o dall'ambito di essa». Più precisamente, si devono ritenere e qualificare «principi fondamentali» — anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione — «solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili» (Corte cost., sent. n. 482 del 1985).

È certo che i principi fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali debbano avere un «livello di maggior astrattezza» rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale (Corte cost., sent. n. 65 del 2001) e debbono comunque lasciare ampi spazi decisionali agli organi rappresentativi della comunità regionale, nelle materie affidate costituzionalmente alla loro competenza concorrente.

Anche ad ammettere che lo Stato abbia il potere di emanare discipline autoapplicative o di dettaglio nelle materie di potestà legislativa concorrente, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, tale potere si può estrinsecare solo attraverso norme a carattere cedevole rispetto agli interventi del legislatore regionale.

I principi fondamentali dovrebbero inoltre essere indirizzati in primo luogo al legislatore regionale in modo che ne possa dare attuazione mediante la legislazione di dettaglio.

Questi limiti costituzionali, previsti per l'intervento legislativo statale in materie di competenza concorrente, sono stati del tutto violati con l'approvazione del decreto qui impugnato.

Le norme del decreto sopra ricordate, infatti, recano una disciplina dettagliata, autoapplicativa, non cedevole, direttamente operante nei confronti dei privati, che non lascia alcuno spazio all'intervento legislativo regionale.

Le Regioni vengono così private del loro spazio di intervento costituzionalmente garantito nella materia disciplinata dal decreto, sacrificando in maniera del tutto illegittima ed incoerente, quel contenuto minimo dell'autonomia legislativa regionale che, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, il legislatore statale non può viceversa comprimere o eliminare.

2.2. — La legge quadro n. 36 del 2001 aveva correttamente previsto la competenza legislativa regionale nel definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti, anche nell'ambito delle previgenti norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione. È evidente come l'esclusione della competenza regionale sia del tutto ingiustificata nel vigore del nuovo art. 117 della Costituzione, che fra l'altro assegna alle Regioni la competenza concorrente in materia di «ordinamento della comunicazione».

L'assorbimento di ogni competenza regionale, nella definizione delle procedure autorizzatorie da parte dello Stato, assume il carattere di una vera e propria imposizione di scelte urbanistiche ed edilizie, oltre che di scelte aventi specifica attinenza al settore della comunicazione, in nessun modo filtrate da intese o forme di coordinamento con le Regioni o gli enti locali, in sede di localizzazione e definizione della disciplina urbanistica di queste installazioni.

La competenza disegnata dalla legge n. 36/2001 è stata esercitata dalla Regione ricorrente con la legge regionale 13 novembre 2001, n. 25.

Tale competenza è stata confermata anche da questa Corte nella recente sentenza n. 307/2003, resa proprio sulla legittimità di tale legge regionale, in cui viene riconosciuto il ruolo della Regione nella disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè delle ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio. In particolare è stata riconosciuta la legittimità delle norme regionali relative ai criteri di localizzazione, agli standard urbanistici, alle prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della migliore tecnologia disponibile e alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dei relativi parametri tecnici, nonché dai valori soglia stabiliti dallo Stato (in termini analoghi, anche la recente pronuncia n. 311 del 7 novembre 2003).

Ancor più esplicitamente, nella sentenza n. 324 del 29 ottobre 2003, questa Corte ha chiarito che «già nella legislazione precedente la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, risultava espressamente riconosciuto un ruolo, per quanto limitato, delle Regioni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi ancor più innegabile sulla base dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le materie di legislazione concorrente, non soltanto il «governo del territorio» e la «tutela della salute», ma anche l'«ordinamento della comunicazione».

Conseguentemente, non può escludersi una competenza della legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e dell'attribuzione dei siti di trasmissione che esulino da ciò che risponde propriamente a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le competenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

L'eliminazione di tale competenza regionale ad opera della disciplina di dettaglio e non cedevole contenuta nel decreto impugnato, che vanifica del tutto la legge adottata dalla Regione ricorrente, appare dunque in contrasto con la *ratio* e la lettera del nuovo titolo V della Costituzione e si pone in diretto conflitto con l'interpretazione datane da questa Corte.

2.3. — A ben vedere le norme del decreto impugnato investono anche materie di competenza residuale come quelle dell'edilizia e dell'urbanistica.

L'edilizia e l'urbanistica, in quanto materie non menzionate negli elenchi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, sono materie autonome e, in quanto tali, rientrano tra le materie a competenza legislativa regionale residuale, a norma dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

È quanto si può desumere dagli stessi lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 2001, dal cui esame si evince la volontà di considerare l'urbanistica e l'edilizia come materie soggette a riserva di legislazione regionale.

Nell'intenzione del revisore della Costituzione era chiara la volontà di attribuire alle Regioni un campo più ampio di competenze: sarebbe stato singolare escludere tale ampliamento in un settore che più di ogni altro già era stato affidato alla competenza legislativa regionale. L'edilizia, infatti, ricomprende i rapporti che si instaurano tra la pubblica amministrazione e quanti intendano realizzare lavori od opere che trasformino il territorio ed è stata fin qui disciplinata dalle Regioni in quanto compresa nelle competenze in materia urbanistica e di tutela della salute. La materia edilizia si riferisce alla sola definizione dei titoli abilitativi ad eseguire le opere e alla disciplina della vigilanza e repressione degli abusi edilizi, in relazione all'assenza o insufficienza del titolo richiesto. La verifica ed il rilascio dei titoli abilitativi restano distinti nel sistema normativo (come prova la stessa recente redazione del testo unico della legislazione edilizia — d.lgs. n. 380 del 6 giugno 2001 — che disciplina, nella sua prima parte, i titoli abilitativi e le sanzioni e, nella sua seconda parte, le normative tecniche per l'edificazione) dalla disciplina urbanistica (che regola gli strumenti di pianificazione) e dal governo del territorio (che regola le istituzioni e gli strumenti di coordinamento ed impulso delle attività che incidono sulla politica e sull'assetto del territorio).

Anche la materia dell'urbanistica si distingue dalla materia «governo del territorio», in quanto disciplina dei centri abitati, demandata alla legislazione esclusiva regionale, con il limite rappresentato dalle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali direttamente dalla legge dello Stato, laddove il «governo del territorio» spetta alla legislazione concorrente, con principi fondamentali dettati dallo Stato e con norme emanate dalle Regioni.

2.4. — La palese violazione dell'assetto costituzionale delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni risulta evidente anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che, sulla base ed in forza dell'art. 118, comma I, della Costituzione, si possa riconoscere allo Stato una competenza legislativa ulteriore rispetto ai titoli di legittimazione ricavabili dall'art. 117 della Costituzione, muovendo dalla necessità, in concreto, di attribuire allo

Stato determinate funzioni amministrative, in base alla sussistenza di esigenze di «esercizio unitario», secondo «i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» e di riconoscere a tal fine una competenza legislativa statale *ad hoc* — anche in materie di legislazione regionale — destinata ad allocare tali funzioni e a disciplinarne inevitabilmente le modalità di organizzazione e di esercizio.

Anche in tale prospettiva, in cui appare muoversi la pronuncia n. 303/2003, peraltro, si devono rispettare almeno due condizioni:

a) che risultino motivate espressamente e puntualmente le specifiche esigenze di esercizio unitario delle funzioni amministrative in grado di giustificarne l'attrazione nella sfera statale, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) che sia rispettato un procedimento di «codecisione paritaria» con le Regioni, in considerazione dell'incidenza diretta dell'intervento normativo statale su ambiti materiali formalmente spettanti al legislatore regionale. La necessità di rispettare una simile condizione trova conferma nel meccanismo previsto, per le leggi del Parlamento, dall'art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001, nel quale si prevede che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata con i rappresentanti delle autonomie territoriali, debba sempre esprimere un parere, ad efficacia rinforzata, su tutti i progetti di legge riguardanti le materie di legislazione concorrente e l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Nella sentenza n. 303/2003 questa Corte ha infatti ritenuto che «una volta stabilito che, nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, in virtù dell'art. 118, comma 1, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative e riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, resta da chiarire che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà, che si discosta in parte da quella già conosciuta nel nostro diritto di fonte legale» (punto 2.2. del Considerato in diritto).

Le disposizioni del decreto impugnato non rispettano tali rigorosi parametri. Manca in particolare l'elemento essenziale della previa intesa con le Regioni, oltre che qualunque indicazione sulla giustificazione dell'attrazione delle funzioni amministrative allo Stato.

2.5. — Infine va ravvisata anche la violazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il compito di provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

Nel caso di specie il decreto impugnato investe, come si è detto, materie di competenza concorrente ed anche residuale delle Regioni e quindi spetta alle stesse dare attuazione alle direttive comunitarie ivi indicate.

3. — Tutte le disposizioni indicate nell'epigrafe del presente motivo sono da considerare costituzionalmente illegittime per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi.

3.1. — In particolare, con riferimento alle singole disposizioni, si può sottolineare l'illegittimità dell'art. 86 del decreto che sotto nessun profilo può ritenersi normativa di principio, dato il suo carattere estremamente dettagliato, che non lascia alcuno spazio alla competenza concorrente della legislazione regionale.

In particolare l'assimilazione delle infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3), anche se di proprietà privata degli operatori, costituisce esercizio della competenza legislativa in materia di governo del territorio (competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.); nonché in materia urbanistica e di edilizia (di competenza residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.), mediante l'introduzione di una classificazione che incide in termini stringenti sulle possibilità delle Regioni, di definire la disciplina di queste particolari infrastrutture.

Allo stesso modo la previsione dell'applicazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (art. 86, comma 7), sacrifica del tutto il ruolo delle Regioni «nella disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè delle ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio» (sentenza n. 307/2003). In tal modo infatti si sopprimono gli

obiettivi di qualità, consistenti in criteri di localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione, che rientrano certamente nella competenza della legge regionale, in quanto riconducibile alle materie concorrenti del «governo del territorio», della «tutela della salute», dell'«ordinamento della comunicazione» (sentenza n. 324/2003).

La norma quindi vanifica la competenza costituzionalmente garantita al legislatore regionale nelle materie ora ricordate.

3.2. — L'art. 87 del decreto disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione e la modifica delle infrastrutture in oggetto attribuendo tale competenza direttamente agli enti locali.

Si tratta di una disciplina di dettaglio, autoapplicativa, non cedevole che investe da un lato competenze residuali delle Regioni, come quelle dell'urbanistica e dell'edilizia, dall'altro certamente competenze concorrenti come quelle del governo del territorio, dell'ordinamento della comunicazione e della tutela della salute.

In particolare è illegittima la previsione secondo cui i progetti presentati devono essere compatibili con i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità «stabiliti uniformemente a livello nazionale» (art. 87, comma 1).

In proposito si possono ripetere le considerazioni svolte al precedente paragrafo con riferimento all'art. 86, comma 7. La violazione delle competenze regionali in materia di determinazione dei criteri localizzativi degli impianti, competenze confermate da questa Corte nelle pronunce sopra ricordate, è qui ancor più evidente. La norma infatti esclude in modo esplicito qualunque ruolo regionale nella determinazione degli obiettivi di qualità, che già la legge quadro n. 36/2001 riconosceva prima dell'entrata in vigore del titolo V della Costituzione.

La soppressione di qualunque intervento regionale in materia è dunque evidente e si pone in diretto contrasto con quanto statuito da questa Corte, secondo la quale «non può escludersi una competenza della legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e dell'attribuzione dei siti di trasmissione che esulano da ciò che risponde propriamente a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le competenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (sentenza n. 324/03).

Illegittima è anche la previsione contenuta nei successivi commi dell'art. 87 (commi 2-8) che disciplinano un procedimento unitario e dettagliato per l'autorizzazione degli impianti, determinando anche i tempi di formazione degli atti e della volontà delle amministrazioni coinvolte senza lasciare alcuno spazio alla legislazione regionale.

La realizzazione degli impianti oggetto del decreto tocca in modo evidente gli interessi pubblici connessi con le competenze legislative sopra richiamate. Competenze che non possono ragionevolmente essere travolte dalla previsione di un procedimento unitario tale da sopprimere qualunque diversa specifica disciplina che in ciascuna Regione ed in ciascun territorio provinciale e comunale deve poter essere adottata per governare correttamente lo sviluppo edilizio e i valori paesistici ed ambientali. È, infatti, di ogni evidenza come non soltanto vi sia un preciso compito affidato alle autonomie regionali, nell'ambito del settore della comunicazione, che lo Stato non può invadere in termini arbitrari; ma vi sono anche situazioni urbanistiche ed edilizie, in cui le infrastrutture di telecomunicazioni si vanno ad inserire, che sono ampiamente differenziate, in un territorio nazionale, quale il nostro, ricco di valori paesistici e di differenziate caratteristiche fisiche e morfologiche, che fanno del paesaggio e della tutela del territorio così multiforme uno dei valori fondanti il nostro ordinamento (art. 9, anche in correlazione con gli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

La disciplina unitaria e assorbente dettata dal decreto impugnato si pone in netta contraddizione con tali valori nel momento in cui impedisce una corretta valutazione, per necessità differenziata ed adeguata alle singole realtà locali, da parte dei legislatori e delle amministrazioni regionali.

La specificità della disciplina adottata, che detta regole puntuali in tema di semplificazione del procedimento di autorizzazione, nonché tempi prefissati di formazione degli atti e di manifestazione della volontà delle amministrazioni coinvolte (ivi comprese quelle locali), contemplando — tra l'altro — sia una forma di autorizzazione sia una forma di denuncia di inizio di attività, secondo modelli predisposti e definiti in allegato al decreto, implica una sicura lesione delle competenze legislative regionali, entrando nel dettaglio (e con regole che si presentano strutturalmente — per natura e finalità — come non derogabili dal legislatore regionale) in un settore che sicuramente rientra, quanto meno, nella competenza regionale concorrente.

Più specificamente, particolarmente lesiva appare la regolamentazione della Conferenza di servizi (art. 87, commi 6, 7, 8) in cui la previsione dell'approvazione dei progetti a maggioranza degli enti intervenuti può comportare il sacrificio (anche sul piano amministrativo) del ruolo della Regione. Inoltre la previsione dell'attribuzione al Consiglio dei ministri della relativa decisione in caso di dissenso qualificato, annulla qualsiasi ruolo anche solo amministrativo delle Regioni in materie riconducibili alla loro competenza concorrente e anche residuale.

La previsione del silenzio assenso con l'indicazione del termine entro cui esso si forma (art. 87, comma 9) costituisce anch'essa una violazione delle competenze legislative regionali, in quanto non si lascia alcuno spazio per definire, pur nel quadro dei principi stabiliti, termini diversi, altre forme di semplificazione amministrativa, modalità di contemperamento, delle esigenze di celerità e di certezza nel rilascio del provvedimento amministrativo (imposte anche dalle direttive comunitarie), con la valorizzazione dell'ambiente e delle bellezze naturali, la tutela della salute, e più in generale il governo del territorio, rimessi alla competenza delle Regioni.

Le disposizioni impugnate nel presente ricorso appaiono, inoltre, riconducibili alle materie, di competenza residuale delle Regioni, dell'urbanistica e soprattutto dell'edilizia (*cf.* parag. 2.3) e dunque, al di là del loro carattere di disposizioni di principio o di dettaglio, sono in radice illegittime per invasione della sfera di competenza riservata alle Regioni.

Si può ritenere che la disciplina del rilascio dei titoli abilitativi ad eseguire le opere per la realizzazione degli impianti in oggetto, contenuta nelle norme ora ricordate, attenga alla materia dell'edilizia e dunque esuli anche dal novero delle competenze di legislazione concorrente in cui lo Stato mantiene il potere di adottare solo una disciplina di principio.

3.3. — Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 88 e seguenti del decreto che disciplinano procedure dettagliate puntuali per la realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico finalizzati alla realizzazione degli impianti di comunicazione.

L'art. 88 disciplina un procedimento analogo a quello previsto dall'art. 87, con la previsione della conferenza di servizi e del silenzio assenso, fissa le regole perché gli enti pubblici definiscano i programmi di realizzazione o di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive opere pubbliche in modo da garantire le esigenze di programmazione da parte dei titolari di autorizzazione, nell'ambito di una disciplina estremamente dettagliata che non lascia alcuno spazio alla legislazione regionale.

Si ripropongono quindi le medesime censure evidenziate con riferimento all'articolo 87 al paragrafo precedente.

3.4. — L'articolo 89 stabilisce regole per la condivisione delle infrastrutture e la ubicazione dei cavi, anche qui con una disciplina di dettaglio che investe materie di competenza quantomeno concorrente, se non residuale e quindi in violazione del ruolo legislativo riservato dall'articolo 117 alle Regioni.

3.5. — Gli articoli 90, 91, 92 e 94 fissano regole per l'acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti (art. 90), per la limitazione legale della proprietà (art. 91) e l'imposizione di servitù (art. 92 e 94).

Si tratta di disposizioni che investono le materie del governo del territorio, dell'ordinamento della comunicazione e della tutela della salute di competenza concorrente e dunque violano l'articolo 117 Cost., nella misura in cui stabiliscono una disciplina di dettaglio e autoapplicativa, non cedevole che esclude qualunque ruolo delle Regioni.

Tali disposizioni appaiono inoltre investire le materie, di competenza regionale residuale, dell'edilizia e dell'urbanistica e dunque sono del tutto illegittime in quanto al di fuori della competenza attribuita dalla Costituzione allo Stato.

3.6. — Nella stessa censura non può non essere incluso l'art. 93 del decreto legislativo impugnato, secondo cui, agli operatori può essere posto a carico solo l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e solo l'obbligo di ripristinare a regola d'arte le medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale, fatte salve le tasse ed i canoni di concessione.

Anche questa norma si ingerisce in termini indebiti nelle competenze legislative regionali sopra richiamate, perché stabilisce in termini uniformi la disciplina relativa ad infrastrutture che debbono, invece, essere realizzate tenendo conto dello specifico contesto territoriale e normativo dettato da ciascuna regione.

3.7. — L'art. 95, fissa regole per gli impianti e le condutture di energia e elettrica e disciplina le interferenze, con una disciplina di dettaglio e anche qui autoapplicativa non cedevole, in materie che rientrano quanto meno nella competenza concorrente dell'ordinamento della comunicazione e del governo del territorio.

Nessuno spazio è lasciato alla competenza legislativa regionale concorrente.

Illegittimità degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, dell'allegato 13 del d.lgs. n. 259/03 per lesione della sfera di competenza regolamentare regionale ai sensi dell'art. 117, sesto comma Cost.

4.1. — Le norme e gli allegati del decreto impugnato citati nella rubrica del presente motivo configurano l'esercizio da parte del Governo non solo di una potestà legislativa, ma anche di una potestà normativa diretta alla deroga o alla modificazione e integrazione di tutti i regolamenti di esecuzione e di attuazione della legislazione statale e regionale fin qui vigenti.

Le disposizioni richiamate si pongono in contrasto con quanto stabilito dall'art. 117, sesto comma, Cost., che fissa una ripartizione rigida della potestà regolamentare tra gli enti che «costituiscono» la Repubblica.

Allo Stato la potestà regolamentare spetta solo nelle materie di legislazione esclusiva statale; alle Regioni spetta, invece, «in ogni altra materia». Poiché l'oggetto della disciplina del decreto impugnato è riconducibile a materie elencate nell'art. 117, comma terzo e quarto, Cost., è altrettanto innegabile che la potestà di dettare norme a contenuto regolamentare, in tale ambito disciplinare, deve essere riconosciuta solo alla Regione.

4.2. — L'evidente illegittimità costituzionale di queste norme del decreto legislativo impugnato non può essere superata neppure sostenendo che allo Stato dovrebbe essere riconosciuto (in denegata ipotesi) un potere di intervenire con norme legislative per la modifica, l'integrazione o la deroga di previgenti discipline regolamentari (statali, regionali o locali) anche in materie diverse da quelle di legislazione statale esclusiva; potere che, nella suddetta denegata ipotesi, sarebbe giustificabile in base alla considerazione che allo Stato sarebbe comunque da riconoscere un potere generale di dettare norme regolamentari in ambiti diversi da quelli indicati nell'art. 117, secondo comma, Cost., a condizione che tali norme risultassero «cedevoli» rispetto alla successiva emanazione di regolamenti regionali. Infatti, una simile ricostruzione si porrebbe in palese contrasto con la ripartizione delle competenze regolamentari stabilita espressamente nella Costituzione; ed è d'altronde evidente che, nel caso di specie, le norme del decreto legislativo impugnato si pongono come direttamente sostitutive, senza alcun margine di derogabilità, delle norme regolamentari previgenti, escludendo espressamente la propria «cedevolezza», e ledendo così irrimediabilmente le attribuzioni costituzionali della Regione in tema di potestà regolamentare.

4.3. La violazione dei principi e delle norme costituzionali ora ricordati è in particolare evidente nella previsione, da parte delle norme impugnate, del contenuto dei modelli da presentarsi per le domande di autorizzazione e per gli altri adempimenti amministrativi connessi con l'installazione di esercizio degli impianti. In particolare si censurano sotto questo profilo le norme di cui all'art. 86, comma 8 (che prevede la presentazione delle comunicazioni da parte degli operatori sulla base dei modelli A e B dell'allegato 13); all'art. 87, comma 3, (che egualmente rinvia al modello A ed agli altri modelli dell'allegato 13 e che comunque definisce, in tutti i suoi commi, in termini dettagliati, i procedimenti autorizzativi e le relative istanze); all'art. 88, comma 1, (contenente un ulteriore rinvio all'allegato 13, e anch'esso dettagliato — in tutti i suoi commi — nel definire le modalità di realizzazione delle opere civili e degli scavi); all'art. 89 (che rinvia nel suo ultimo comma alle procedure di cui all'art. 88); agli artt. 92, 93 e 94 (che precisano in dettaglio le modalità di domande per acquisire le servitù, art. 92, e definiscono i presupposti per la relativa acquisizione); all'art. 95 (che definisce in dettaglio le norme sulle interferenze).

Le norme citate e l'allegato 13 al decreto che determina il contenuto dei modelli richiamati dalle stesse norme, integra l'esercizio, più che di una potestà legislativa, della potestà regolamentare, che lo Stato non può esercitare in materie diverse da quelle riservate alla sua competenza esclusiva (*cf.* sentenza n. 303/2003).

Illegittimità degli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 dell'allegato 13 del d.lgs. n. 259/2003 per lesione della sfera di competenza amministrativa regionale ai sensi dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

5. — Le disposizioni impugnate hanno inoltre in vari casi natura provvedimentale e costituiscono quindi esercizio diretto di funzioni amministrative da parte dello Stato o attribuiscono funzioni amministrative ad organi dell'amministrazione statale ovvero direttamente agli enti locali.

In proposito, l'art. 118, primo comma, Cost. stabilisce che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

La norma costituzionale non contiene un'attribuzione diretta di funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali di governo; fissa, semplicemente, criteri e principi per la ripartizione di tali funzioni da parte dell'ente che risulti, di volta in volta, titolare di una potestà legislativa nella specifica materia. Di conseguenza, l'art. 118, I comma, costituisce necessario parametro di legittimità costituzionale di ogni intervento normativo finalizzato ad allocare funzioni amministrative.

Tale parametro è individuato nell'esigenza che sussistano specifiche ragioni di esercizio unitario della funzione, puntualmente motivate in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, tali da giustifi-

care nei singoli casi l'attrazione della competenza ad un livello di governo superiore rispetto a quello «più vicino» al cittadino. Di qui il necessario rigore nel valutare ogni norma dalla quale consegue l'attribuzione delle competenze al livello di governo «più lontano» dal cittadino, ossia al livello statale.

Vi è dunque un obbligo per il legislatore, particolarmente per quello statale, di accompagnare qualunque scelta di allocazione di funzioni amministrative ad un livello diverso da quello comunale, con una analisi ed una verifica sostanziale dell'effettiva rispondenza della scelta (pur sempre discrezionale) ai parametri indicati dalla norma costituzionale. Ciò implica che la norma che alloca le funzioni dovrà anche enunciare le circostanze e le finalità che rendono legittima la scelta effettuata.

Si è già ricordato come questa Corte nella sentenza 303/2003 ha chiarito che l'avocazione da parte dello Stato delle funzioni amministrative in materie non di competenza legislativa esclusiva dello stesso, è giustificata in base ai principi di proporzionalità, sussidiarietà e adeguatezza «solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata». Il «principio dell'intesa» costituisce dunque uno dei presupposti essenziali per l'esercizio da parte dello Stato delle funzioni amministrative.

Si è aggiunto che «quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di regola il titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita perché la sussidiarietà deroga al normale riparto delle competenze stabilito dall'articolo 117 Cost.».

5.2. — Anche ove questa Corte volesse ritenere che lo Stato possa autoattribuirsi funzioni amministrative nella materia in oggetto (a prescindere dall'illegittimità del riconoscimento di una sua potestà legislativa, denunciata *sub-2*), senza sottostare ad alcun vincolo formale di espressa indicazione dei presupposti che ne motivano la scelta, le disposizioni impugnate si devono comunque ritenere costituzionalmente illegittime in quanto lesive dei limiti sostanziali che l'art. 118, primo comma, stabilisce per la distribuzione delle competenze amministrative nell'ordinamento.

Non sono infatti indicati, né altrimenti desumibili i motivi che giustificano l'allocazione a livello centrale anche delle funzioni amministrative che risultino relative alla loro specifica localizzazione degli impianti di comunicazione sul territorio e alla loro concreta realizzazione. Tali funzioni, infatti, potrebbero (e dovrebbero) adeguatamente essere svolte dalle amministrazioni preposte alla cura degli interessi che insistono sul territorio regionale, ovviamente garantendo il necessario coordinamento con i competenti organi dello Stato.

Tanto meno è rispettato il principio dell'intesa con le Regioni.

Anche sotto questi profili risulta evidente la lesione della sfera di autonomia amministrativa della Regione, soprattutto nella parte in cui le disposizioni impugnate limitano il potere della Regione nella definizione delle procedure autorizzatorie attraverso meccanismi che prevedono una compartecipazione formalmente non paritaria e sostituiscono, con norme di rango legislativo, tutte le procedure sin qui avviate.

La Regione ricorrente non nega pregiudizialmente l'esigenza di prevedere meccanismi che garantiscano, sia pure nell'ambito di una compartecipazione paritaria di tutti gli enti interessati, la definizione in tempi ragionevolmente certi del processo decisionale; ciò che si contesta — e che risulta costituzionalmente illegittimo — è che tale risultato sia raggiunto dal decreto impugnato attraverso il mero riconoscimento al legislatore statale della possibilità di sostituire direttamente e completamente ogni valutazione discrezionale della Regione nell'esercizio dei poteri di autorizzazione in materie di competenza regionale concorrente o addirittura esclusiva.

5.3. — Inoltre la disciplina impugnata viola l'articolo 118 Cost., secondo comma, nella misura in cui attribuisce direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento.

L'articolo 118 esclude che lo Stato possa in materie di competenza concorrente e residuale attribuire direttamente funzioni amministrative agli enti locali, in quanto tali funzioni devono essere conferite con legge statale o regionale «secondo le rispettive competenze».

Pertanto in materie di competenza residuale o comunque concorrente spetta alle Regioni disciplinare i procedimenti in questione attribuendo agli enti locali le relative funzioni.

5.4. — In particolare vengono qui in rilievo le disposizioni di cui all'art. 87 che attribuisce agli enti locali, con il procedimento specificamente ivi disciplinato, il compito amministrativo di rilasciare l'autorizzazione degli impianti di comunicazione.

La norma viola l'articolo 118, secondo comma, Cost. in quanto attribuisce una funzione amministrativa direttamente all'ente locale in materia di governo del territorio, di ordinamento della comunicazione, a competenza concorrente, se non in materia di urbanistica ed edilizia a competenza residuale.

Analoga violazione si ha al comma 8 dell'art. 87, che stabilisce che gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato 13 al decreto e che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli artt. 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D dello stesso allegato 13 al decreto, prevedendo che il Ministero può a sua volta delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse, si pone in contrasto con l'articolo 118, primo comma, Cost.

Tale disposizione è illegittima anche perché attribuisce, in materie a competenza concorrente e residuale, ad organi statali l'esercizio di funzioni amministrative senza il rispetto dei rigorosi parametri sopra ricordati, consistenti nella adeguata motivazione, nella previa intesa con le Regioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e sussidiarietà.

Anche gli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del decreto non si sottraggono alla stessa censura nella misura in cui attribuiscono direttamente funzioni amministrative agli enti locali e riservano ad organi statali funzioni amministrative in materie a competenza concorrente e residuale.

In particolare l'articolo 95 attribuisce ad un organo statale, l'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni, il potere di rilasciare il nulla osta sui progetti relativi alle condutture di energia elettrica e alle tubazioni metalliche sotterrate, in materie, quindi, riconducibili al governo del territorio e all'ordinamento delle comunicazioni a competenza legislativa concorrente, senza il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 118 Cost., così come interpretati da questa Corte.

Illegittimità dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 per lesione della sfera di autonomia finanziaria regionale ai sensi dell'art. 119 Cost.

6. — La disposizione impugnata, per la parte in cui limita in modo puntuale — per gli operatori — gli oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico (art. 93), è costituzionalmente illegittima anche per contrasto con l'art. 119 Cost.

Infatti, il principio dell'autonomia finanziaria (sotto il profilo dell'autonomia di spesa), unitamente alla norma secondo cui «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni», implica necessariamente che tutte le funzioni amministrative spettanti alle Regioni e diverse da quelle «ordinarie» risultino adeguatamente finanziate attraverso l'attribuzione diretta ai loro bilanci di adeguate risorse, senza vincoli sulle modalità di spesa.

Le norme impugnate violano altresì l'art. 119 Cost., per la parte in cui impongono oneri finanziari a carico — sia pure indirettamente — delle Regioni. Nella realizzazione delle opere disciplinate dal decreto, infatti, è ammissibile che vi sia un interesse dello Stato a garantire il conseguimento del risultato finale complessivo; ciò che è costituzionalmente inammissibile è la limitazione dell'autonomia regionale sulle modalità e gli strumenti per la realizzazione in concreto degli obiettivi da perseguire.

P. Q. M.

Si chiede che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e dell'allegato n. 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, per violazione delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione ricorrente dagli articoli 117, 118 e 119 Cost.

Firenze - Roma, addì 12 novembre 2003

AVV. PROF. Stefano GRASSI

N. 81

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 novembre 2003
(della Regione Marche)*

Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Riapertura ed estensione dei termini dei precedenti condoni edilizi, disposti con leggi nn. 47/1985 e 724/1994, per le opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003 - Ricorso della Regione Marche - Denunciata violazione del principio di uguaglianza (per la disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo) - Lesione del principio di tassatività e certezza delle norme penali - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Violazione dei principi costituzionali relativi all'ordinato assetto del territorio, quali la tutela dell'ambiente e della salute, il corretto esercizio dell'attività imprenditoriale e la tutela del diritto di proprietà - Lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emanazione del decreto-legge.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi 1, 2, 25, 28.
- Costituzione, artt. 3, 9, 25, comma secondo, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Ambito di applicazione e disciplina procedimentale - Ricorso della Regione Marche - Denunciato carattere dettagliato delle norme impugnate - Invasione della potestà legislativa regionale di tipo residuale in materia edilizia.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi da 1 a 3, da 14 a 41.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Ambito di applicazione e disciplina procedimentale - Ricorso della Regione Marche - Denunciato carattere dettagliato delle norme impugnate - Invasione della potestà legislativa regionale concorrente (qualora si ritenesse la materia edilizia compresa nel «governo del territorio»).

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi da 1 a 3, da 25 a 38, 40.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Attribuzione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della individuazione degli interventi di riqualificazione urbanistica attivati dalle Regioni ammessi a finanziamento e dello stanziamento dei fondi per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico - Ricorso della Regione Marche - Denunciata mancanza di previa intesa con le Regioni interessate - Violazione delle competenze regionali legislative ed amministrative - Compressione dell'autonomia finanziaria regionale.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi 6, 9, 10.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Sanatoria degli abusi edilizi realizzati sulle aree di proprietà dello Stato - Programma di interventi di riqualificazione delle aree demaniali predisposto dall'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Ricorso della Regione Marche - Denunciata mancanza di previa intesa con le Regioni interessate - Violazione delle competenze regionali legislative ed amministrative.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare, commi da 14 a 20, 24.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso regionale avverso le norme sul condono edilizio introdotte dal decreto-legge n. 269/2003 - Istanza alla Corte costituzionale per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 e, in particolare commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35 (come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131); Costituzione, artt. 3, 9, 25, secondo comma, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118 e 119.

Ricorso (ai sensi dell'art. 127, secondo comma, Cost.; dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; degli articoli 32, 34 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87), della Regione Marche, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale, n. 1410 del 21 ottobre 2003, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Roma, piazza Barberini, n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Sabatini, n. rep. 38.985 del 27 ottobre 2001;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali), (pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2003), sia nel suo complesso sia, in particolare, dei commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, per violazione degli articoli 3, 9, 25, secondo comma, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118, 119 della Costituzione.

1. — L'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede che «al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente», precisando, nel successivo terzo comma, che «le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali» (primo comma).

La disciplina di sanatoria è espressamente disposta «nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio» (secondo comma).

L'art. 32 del decreto-legge impugnato affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di supportare i comuni nell'applicazione della disciplina di sanatoria (comma 5), nonché di individuare gli interventi di riqualificazione urbanistica attivati dalle regioni, ammessi al finanziamento (comma 6), stanziando fondi per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idro-geologico (commi 9 e 10).

Lo stesso art. 32 disciplina la sanatoria degli abusi edilizi realizzati su aree del demanio dello Stato (commi da 14 a 20).

L'art. 32 impugnato prevede, in particolare, la riapertura dei termini dei condoni edilizi disposti nel 1985 (legge n. 47 del 28 febbraio) e nel 1994 (legge n. 724 del 23 dicembre) a favore delle opere edilizie realizzate fino alla data del 31 marzo 2003 («le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc. per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria» (comma 25).

La stessa norma di cui all'art. 32 individua, in termini dettagliati, le tipologie di illecito (comma 26 ed allegato 1), le opere abusive non suscettibili di sanatoria (comma 27), i termini decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che «sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto» (comma 28), la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona (o da terzi per suo conto) di uno dei delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (commi 29 e 30), fatti comunque salvi i diritti dei terzi (comma 31), il termine del 31 marzo 2004 per la presentazione della domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio (comma 32), nonché disposizioni dettagliate sulla domanda e sulla procedura di rilascio (commi da 35 a 40) e l'indicazione del termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, entro il quale le regioni provvedono all'emanazione di «norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria» (comma 33).

2. — La Regione Marche ha deliberato di impugnare dinanzi a questa Corte la disciplina di cui all'art. 32 del decreto-legge 269/2003, perché lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita dagli artt. 117, 118, 119 Cost., nonché in relazione agli artt. 3, 9, 25, secondo comma, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118 e 119 Cost.

In particolare, la disciplina di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, riaprendo i termini dei precedenti condoni (comma 28) e, quindi, integrando una vera e propria reiterazione in tempi ravvicinati della sanatoria, si pone in contrasto con le norme relative al principio di eguaglianza e al principio di tassatività e certezza delle norme penali (art. 25, secondo comma, Cost.).

Si configura, in altre parole, un vero e proprio «privilegio odioso» per i soggetti che hanno violato le norme urbanistiche ed edilizie, in contrasto con gli interessi pubblici e collettivi legati all'ordinato assetto del territorio, con gravi danni sia degli enti rappresentativi di tali interessi, sia di coloro che hanno rispettato la disciplina urbanistica e si sono assunti i relativi oneri.

Lo Stato, utilizzando una norma penale di favore, in realtà disciplina procedimenti e norme sostanziali relative all'ordinato assetto del territorio e al corretto esercizio delle attività edilizie, determinando la violazione delle competenze in materia di «governo del territorio» (competenze concorrenti ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione) e delle competenze in materia urbanistica nonché in materia edilizia (materie di competenza residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione). Con la disciplina di sanatoria lo Stato invade la competenza amministrativa delle regioni e dei comuni, ledendo anche la loro autonomia finanziaria, mediante un atto avente forza di legge, adottato in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza.

La disciplina impugnata, lesiva delle competenze costituzionalmente spettanti alla Regione ricorrente, è in particolare illegittima costituzionalmente per i seguenti motivi di diritto.

Illegittimità dell'art. 32, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, per violazione dell'art. 77 Cost. e dei principi contenuti negli artt. 3, 25, secondo comma e 97 Cost., nonché dei valori tutelati dagli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., in relazione alle competenze legislative attribuite alla Regione dagli artt. 117, 118 e 119, Cost.

3. — La disciplina impugnata si pone in contrasto con le norme relative al principio di eguaglianza e al principio di tassatività e certezza delle norme penali nonché al principio di imparzialità dell'azione dei pubblici poteri. La disciplina impugnata incide nel suo complesso sull'ordinato assetto del territorio e quindi sui valori costituzionali ad esso comuni come la tutela della qualità dell'ambiente e della salute, nonché sul corretto esercizio dell'attività imprenditoriale edilizia e sulla tutela del diritto di proprietà che anche le discipline regionali sono chiamate a garantire nella loro effettività.

In particolare, l'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riaprendo ed estendendo i termini del condono edilizio, come risulta chiaramente dai commi 1, 2, 25 e 28 dello stesso decreto, giustifica un sistema discriminatorio nei confronti dei soggetti che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo, e che si troverebbero, con l'applicazione della disciplina impugnata, a dover subire l'illegalità edilizia così legittimata e il connesso degrado urbanistico che ne deriva.

In altri termini, l'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 interviene nella materia come legge singolare e motivo di lesione dell'eguaglianza dei cittadini. Infatti, essa non solo discrimina tra chi ha legittimamente costruito e chi ha violato le norme edilizie, ma introduce il principio di periodica sanatoria dell'edificazione abusiva. Ciò vanifica ogni funzione deterrente delle sanzioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, ed incide, attraverso la sanatoria, sugli equilibri territoriali, consentendo il permanere dell'alterazione causata dagli abusi, con conseguente incisione su beni e interessi costituzionalmente garantiti per la tutela del territorio e del patrimonio paesistico e con palese violazione del sistema della legalità.

Non è senza significato che la sanatoria dettata dal decreto-legge impugnato interviene a distanza di nove anni dalla precedente sanatoria del 1994, a sua volta successiva di altri nove anni rispetto a quella introdotta nel 1985. La reiterazione dei condoni a scadenza «novennale» implica non solo la lesione del principio di legalità, lede soprattutto la fiducia dei cittadini sull'effettiva capacità degli organi pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti dalla disciplina urbanistica ed edilizia (dalla tutela dell'ambiente e della sua qualità e salubrità al corretto svolgimento delle attività imprenditoriali edilizie, alla stessa tutela del diritto di proprietà). Si crea una forma di continuità nell'«istituto» del condono, che legittima il «privilegio odioso» dei cittadini che non hanno rispettato le leggi e che sono incoraggiati a ripetere le loro violazioni.

La reiterazione, ponendosi in contrasto sia con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, sia con i valori costituzionali sopra richiamati lede in termini gravi la competenza regionale.

Ed è ancor più evidente la lesione, se si considera come essa sia stata adottata mediante lo strumento del decreto-legge, laddove non si può in alcun modo giustificare l'urgenza di «reiterare» misure di sanatoria capaci di comprimere le competenze regionali (tanto più quando la misura d'urgenza viene smentita dai tempi e modi per la sua attuazione — v. la sentenza di questa Corte n. 418/1992).

3.1. — La lesione dei principi sopra richiamati trova fondamento e compiuta esplicitazione nella stessa giurisprudenza di questa Corte costituzionale.

In particolare, questa Corte, nel punto 7 della parte in diritto della sentenza n. 416/1995 — in cui è stata decisa la questione di legittimità costituzionale del precedente condono, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 — ha osservato, da un lato, che «deve escludersi che l'apertura e l'estensione dei termini (riferiti all'epoca dell'abuso commesso) del condono edilizio (peraltro con ulteriori limiti e presupposti riduttivi) il cui carattere essenziale nella fattispecie è quello di norma del tutto eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria e a contingenti e straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva dei fabbricati, vanifichi di per sé l'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni ed in particolare di quelle più attente».

La stessa sentenza ha, dall'altro, evidenziato che «ben diversa sarebbe, invece, la situazione in caso di altra reiterazione di una norma del genere, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini temporali di riferimento del commesso abusivismo edilizio. Conseguentemente differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo» (affermazioni riprese e confermate dalla successiva sentenza n. 427/1995, punto 2.2. della parte in diritto).

Di conseguenza, la non punibilità conseguente al condono «in modo speciale quando cancella reati lesivi di beni fondamentali della società, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale. Questa non punibilità, incidendo sul principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, deve, cioè, trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che, solo, può consentire di superare il vaglio di costituzionalità» (punto 2.2. della parte in diritto della sentenza n. 427/1995).

3.2. — Proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale, non sussistono per l'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 quelle circostanze eccezionali che possono giustificare il condono quando il legislatore sia «necessitato, nel cancellare il passato, ad incidere sulle sanzioni penali poste a rafforzamento di quelle extra-penali» (Corte cost. sentenza n. 369/1988) e che avevano giustificato l'intervento dello Stato con l'art. 39 della legge n. 724 del 1994, rinvenute dalla Corte, nell'ipotesi specifica, nel «difetto di una attività di polizia locale specializzata sul controllo del territorio» e nella «scarsa (o quasi nulla in talune regioni) incisività e tempestività dell'azione di controllo e di repressione degli enti locali e delle regioni» (punto 7 della parte in diritto, sentenza Corte cost. n. 416/1995).

La Regione Marche ha, infatti, effettuato con tempestività e incisività la propria attività di controllo, già con la legge regione Marche 18 giugno 1986, n. 14 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive), «sulla base dei principi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni» (art. 1), che prevede, tra l'altro che «a conclusione delle procedure di sanatoria delle opere abusive previste dal capo IV della legge n. 47/1985 su richiesta della giunta regionale e con le modalità da essa definite, i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle opere sanate»; poi con la legge regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), modificata dalla legge regione Marche 16 agosto 2001, n. 19, che delega alle province le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti «d) i pareri previsti dal primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni» (art. 5, secondo comma) e con la legge Regione Marche 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa).

Appare d'altra parte del tutto formale e pretestuoso il richiamo, effettuato dal comma 2 del decreto-legge impugnato, al sopravvenire del testo unico dell'edilizia e del nuovo titolo V Cost. Da un lato, la disciplina del testo unico, in quanto tale, non ha innovato il sistema normativo, ma ha confermato e riordinato i principi vigenti senza peraltro prevedere alcuna esigenza di sanatoria. In secondo luogo, è evidente come l'entrata in vigore del nuovo assetto delle competenze costituzionali abbia semplicemente rafforzato le attribuzioni regionali in materia di assetto del territorio e di edilizia, rendendo ancor più ingiustificato l'intervento statale che impone una deroga illegittima all'ordinato esercizio delle competenze regionali.

In definitiva, la disciplina del condono edilizio posta dal decreto-legge 269/03 è sprovvista dei caratteri di straordinarietà ed eccezionalità che soli potrebbero giustificarla, determinando un'irragionevole discriminazione tra i cittadini, in violazione dell'art. 3 Cost.

La discriminazione incide direttamente sulle competenze della Regione Marche che, da un lato, vede alterato il sistema normativo predisposto a tutela dell'ordinato sviluppo del suo territorio e dall'altro subisce un intervento che non trova giustificazione nell'ambito del territorio marchigiano che illegittimamente viene coinvolto in una disciplina di sanatoria che — anche se eventualmente dettata per quelle regioni che non avessero predisposto una disciplina analogamente efficace — risulta, nelle stesse intenzioni del legislatore statale (come prova il contesto normativo del decreto-legge impugnato), giustificata solo da esigenze finanziarie dell'apparato centrale.

Ne si può ritenere che la norma impugnata sia legittima, in quanto dettata dallo Stato nell'esercizio della competenza penale, da ritenere esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost. L'irragionevolezza della reiterazione del condono, adottata con decretazione d'urgenza — ma in assenza dei presupposti di cui all'art. 77 Cost. —, impedisce di riconoscere la competenza dello Stato, perché il Governo centrale, attraverso un esercizio illegittimo delle attribuzioni di cui è titolare in materia penale, interferisce e lede gravemente gli interessi pubblici connessi con la disciplina del territorio e la disciplina urbanistica ed edilizia dettata dalla Regione nell'esercizio delle sue competenze costituzionali.

Illegittimità dell'art. 32, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

4. — L'edilizia, in quanto materia non menzionata negli elenchi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost., è materia autonoma e, in quanto tale, rientra tra le materie a competenza legislativa regionale residuale, a norma dell'art. 117, quarto comma, Cost.

È quanto si può desumere dagli stessi lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 2001, dal cui esame si evince la volontà di considerare l'urbanistica e l'edilizia come materie soggette a riserva di legislazione regionale.

Nell'intenzione del revisore della Costituzione era chiara la volontà di attribuire alle regioni un campo più ampio di competenze: sarebbe stato singolare escludere tale ampliamento in un settore che più di ogni altro già era stato affidato alla competenza legislativa regionale. L'edilizia, infatti, ricomprende i rapporti che si instaurano tra la pubblica amministrazione e quanti intendano realizzare lavori od opere che trasformino il territorio ed è stata fin qui disciplinata dalle regioni in quanto comprese nelle competenze in materia urbanistica e di tutela della salute. La materia edilizia si riferisce alla sola definizione dei titoli abilitativi ad eseguire le opere e alla disciplina della vigilanza e repressione degli abusi edilizi, in relazione all'assenza o insufficienza del titolo richiesto. La verifica ed il rilascio dei titoli abilitativi restano distinti nel sistema normativo (come prova la stessa recente redazione del Testo Unico della legislazione edilizia — d.lgs. n. 380 del 6 giugno 2001 — che disciplina, nella sua prima parte, i titoli abilitativi e le sanzioni e, nella sua seconda parte, le normative tecniche per l'edificazione) dalla disciplina urbanistica (che regola gli strumenti di pianificazione) e dal governo del territorio (che regola le istituzioni e gli strumenti di coordinamento ed impulso delle attività e delle infrastrutture che incidono sulla politica e sull'assetto del territorio).

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, più di una regione ha introdotto normative di modifica delle leggi regionali in materia di edilizia, in considerazione della propria competenza esclusiva nella materia (l.r. Toscana 2 aprile 2002, n. 13, che ha introdotto modifiche alla l.r. Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, per adeguarsi alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3: sia questa, sia altre leggi regionali analoghe non risultano impuginate dallo Stato).

4.1. — La materia edilizia si distingue pertanto dalla materia «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente dall'art. 117, terzo comma Cost., che invece comprende «in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» (Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307, punto 5 della parte in diritto), quindi alla gestione di molteplici interessi (afferenti alla politica delle grandi infrastrutture, alla politica dello sviluppo economico, alla politica agricola), che in parte limitano l'urbanistica, in parte se ne differenziano.

4.2. — La materia edilizia è, altresì, materia distinta dall'urbanistica, dal momento che assolve ad una funzione di mero accertamento della sussistenza del titolo legittimante l'esecuzione delle opere e, in caso negativo, delle sanzioni da applicare per la sua mancanza.

Tenuto conto che il rilascio del titolo è, a sua volta, vincolato alla conformità urbanistica del progetto alla sovrastante pianificazione particolareggiata e generale, come al rispetto delle norme statali e regionali, risulta evidente che l'uso e la trasformazione del territorio «si decide a monte», in sede di strumentazione urbanistica o di legislazione statale e regionale, ma non al momento della verifica e del rilascio del titolo.

In altre parole l'edilizia riguarda i criteri dell'edificazione, mentre l'urbanistica ne delimita l'area di intervento e l'organizzazione del territorio per la sua fruizione, secondo la ripartizione che sussiste fra piano regolatore e programma di fabbricazione da un lato e regolamento edilizio, dall'altro.

Anche ricomprendendo l'edilizia nella materia urbanistica, la distinzione con la materia «governo del territorio» è evidente. L'urbanistica, in quanto disciplina dei centri abitati, non implicante anche la gestione e il coordinamento più ampio degli interessi connessi con il territorio (non solo edilizi, ma anche economici, turistici, ambientali, ecc.) è demandata alla legislazione esclusiva regionale, con il limite rappresentato dalle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali direttamente dalla legge dello Stato. Il «governo del territorio» (che investe il più ampio coordinamento degli interessi che si radicano nel territorio) spetta alla legislazione concorrente, con principi fondamentali dettati dallo Stato e con norme di dettaglio emanate dalle Regioni.

L'art. 32 impugnato (ed in particolare la disciplina di cui ai commi da 1 a 3 e da 14 a 41) detta norme di dettaglio e non cedevoli in materia edilizia ed urbanistica al di fuori delle competenze statali, con invasione della competenza «residuale» della Regione ricorrente.

Illegittimità dell'art. 32, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 per violazione dell'art. 117, terzo comma, 118, 119 della Costituzione.

5. — L'illegittimità dell'art. 32, nel suo complesso e in particolare dei commi 1-3, 25-38, 40 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 sussiste anche se si ritiene che la materia edilizia rientri nella materia urbanistica e che l'urbanistica sia a sua volta ricompresa nel (o addirittura coincidente con il) «governo del territorio» di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. (facendo rientrare, in particolare, il controllo dell'attività edilizia nella definizione dell'assetto urbanistico, facente parte del più ampio concetto di governo del territorio).

Occorre, infatti, osservare che, anche considerando l'edilizia quale materia ricompresa nel «governo del territorio» attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, a norma dell'art. 117, terzo comma, Cost., la nuova formulazione operata dalla riforma costituzionale della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, riserva allo Stato la sola «determinazione dei principi fondamentali».

Si devono ritenere principi fondamentali «solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili» (Corte cost., sent. 7 novembre 1995, n. 482), con un «livello di maggior astrattezza» rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale (Corte cost., 16 marzo 2001, n. 65).

Ora, pur considerando la funzione di tali principi in termini ampi, di indirizzo e coordinamento delle competenze regionali per la realizzazione di esigenze unitarie, la nuova formulazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., rispetto a quella previgente dell'art. 117, primo comma, Cost., opera una netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina, «comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore» (Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in motivazione).

In definitiva, una volta accolto il duplice presupposto che su tali materie:

a) il potere di legiferare spetta alle regioni;

b) la competenza dello Stato è limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina, non si vede in che modo che si potrebbe giustificare l'adozione da parte di quest'ultimo, di prescrizioni che principi non siano.

5.1. — In particolare, lo Stato, nella disciplina della materia edilizia pur intesa quale materia a disciplina concorrente, rimane titolare esclusivo per la definizione dei principi fondamentali, la cui determinazione, nello stesso tempo, costituisce limite ed area circoscritta della sua competenza, esclusa, pertanto, per la disciplina di dettaglio.

Di qui, l'illegittimità della norma di cui all'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, che, da un lato, prevede, al secondo comma, che «la normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, comunque, fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio», dall'altro, nei commi successivi, introduce una disciplina di dettaglio sulla procedura di redazione della domanda e di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, specificando, già nel terzo comma, che «le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali», e prescrivendo poi l'elencazione dei documenti da allegare alla domanda (comma 35), cui può aggiungersi «ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale» (comma 35, lettera *c*), nonché le stesse modalità di presentazione della domanda (comma 32).

È evidente come queste norme di dettaglio, ivi compresi gli allegati cui rinviano, sono da considerare illegittime in quanto invasive della competenza, sia concorrente, sia residuale della regione.

In particolare, risulta evidentemente di dettaglio e non giustificata in alcun modo da esigenze di disciplina unitaria, la precisazione negli allegati del decreto-legge impugnato delle tipologie di abusi per i quali è imposto di adottare il condono (v. tabelle di cui all'allegato I) per tutto il territorio nazionale (nn. 1, 2, 3), secondo modalità, condizioni e possibilità fissate dalle leggi regionali (nn. 4, 5, 6), senza che sia in alcun modo possibile individuare il criterio che risulta seguito per consentire una scelta così drastica, che impone l'obbligo per le regioni di sanare gli abusi più gravi e di scegliere se sanare o meno gli abusi minori. Ancor più evidente è l'illegittimità della precisazione in tutte le sue fasi della procedura per il rilascio della sanatoria (nell'allegato I), nonché della definizione delle misure delle oblazioni, e dell'indicazione dello stesso modello di domanda, con le modalità di calcolo dell'oblazione, dell'anticipazione degli oneri concessori e dei moduli dei relativi versamenti (sempre nell'allegato I). Si tratta di dettagli e precisazioni sicuramente capaci di ledere il diritto della regione di dettare tale disciplina.

Si può anche osservare che la stessa natura della disciplina, dettata dall'art. 32 impugnato — che dispone una sanatoria con riferimento alle intervenute violazioni delle norme di edilizia vigenti — implica una violazione della competenza dello Stato a definire i soli principi fondamentali della materia. Una disciplina di sanatoria costituisce, infatti, come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte e già indicato nei precedenti motivi del presente ricorso, norma eccezionale e derogatoria rispetto all'ordinato svolgimento dell'attività normativa regionale e della attività legislativa dello stesso Stato. Costituisce una evidente contraddizione affermare la natura di principio fondamentale di una disciplina disposta in via d'urgenza come deroga ed eccezione rispetto alla disciplina ordinaria.

Si deve anche ribadire che lo Stato prevede in modo obbligatorio l'applicazione di misure di sanatoria, con riferimento a violazioni più gravi (quali quelle relative a nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici), prevedendo che le regioni, con riferimento a tali abusi, possano soltanto stabilire un eventuale aumento dell'oblazione e disciplinare il procedimento di condono, peraltro in termini che sono già dettagliatamente indicati dallo stesso legislatore statale. Laddove è consentito alle regioni di stabilire se sia ammissibile, ed a quali condizioni, il condono degli abusi, minori (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria realizzata in assenza o difformità del titolo edilizio) (commi da 26 a 33 dell'art. 32 impugnato). È evidente come non si possa considerare ammissibile la fissazione, come principio fondamentale, di criteri diretti a vincolare l'applicazione di una sanatoria con riferimento a determinate tipologie di abusi. Il criterio indicato dallo Stato conferma la volontà di imporre alle regioni una deroga inammissibile rispetto all'ordinato assetto del territorio.

Illegittimità dell'art. 32, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

6. — La disciplina di sanatoria dettata dal legislatore statale implica, come ovvio, l'attivazione di procedure e la realizzazione di strutture idonee ad effettuare i controlli sulla regolarità delle domande di sanatoria e sull'accertamento dei presupposti per l'applicazione della disciplina, che si riflettono in oneri rilevanti sul piano dell'organizzazione amministrativa e dell'attivazione di competenze tecniche, in grado di incidere in modo rilevante sulla finanza locale.

La circostanza che la disciplina di sanatoria sia stata dettata per finalità connesse alle previsioni finanziarie dello Stato non può in alcun modo escludere il controllo di legittimità costituzionale sotto questo profilo delle norme impugnate.

In primo luogo, la circostanza che la sanatoria sia in particolare giustificata dalla ricerca di introiti per lo Stato finalizzati al riequilibrio del bilancio complessivo della nostra organizzazione centrale, permette di individuare un ulteriore sintomo della irragionevolezza della disciplina statale e della illegittimità delle conseguenti interferenze che essa produce sull'esercizio delle competenze costituzionalmente spettanti alla regione.

In secondo luogo, la disciplina statale prevede che, solo in minima parte, quanto viene introitato dallo Stato a seguito del pagamento degli oneri correlati all'applicazione della sanatoria venga poi finalizzato e attribuito direttamente agli enti locali.

In terzo luogo, la disciplina di sanatoria non si limita a creare a carico delle amministrazioni locali obblighi connessi con le singole situazioni di abuso che vengono sanate (con il correlato onere di controllo, ma anche con l'eventuale possibilità di pretendere dai privati il pagamento dei contributi connessi al rilascio delle concessioni). L'applicazione della disciplina di sanatoria, anche e soprattutto in relazione al suo carattere di reiterazione rispetto alle discipline del 1985 e del 1994, implica la necessità per gli enti locali della Regione Marche e per la stessa Regione Marche di apprestare strumenti urbanistici o soluzioni di governo del territorio che obblighino le collettività locali a sostenere i costi sia sociali che materiali relativi alla ridefinizione dell'assetto urbanistico in presenza delle opere sanate; laddove la disciplina regionale, correttamente e tempestivamente applicata, senza le deroghe oggi imposte dallo Stato implicherebbe la demolizione delle eventuali opere abusive e l'applicazione nei confronti di coloro che hanno commesso il relativo illecito delle sanzioni, anche pecuniarie, che verrebbero incamerate dagli enti locali.

Di qui la denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative, ma anche della stessa autonomia finanziaria attribuita alle regioni dall'art. 119 Cost. Lesione tanto più grave per la parte in cui la decisione di adottare la disciplina di sanatoria costituisce una scelta unilaterale dello Stato in assenza del necessario coordinamento con la finanza locale, secondo i principi deducibili anche dall'art. 119, secondo comma, Cost.; nonché in assenza di qualsiasi previa consultazione con le regioni (eludendo, mediante l'adozione del decreto-legge, il passaggio in conferenze Stato-regioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997).

L'incostituzionalità delle previsioni denunciate in questo motivo deve essere estesa anche ai commi 6, 9 e 10 dell'art. 32, per la parte in cui si prevede che sia «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare gli interventi da ammettere a finanziamento tra quelli di riqualificazione urbanistica attivati dalle regioni, peraltro avendo sentito soltanto la conferenza unificata e senza la previsione di una intesa con le regioni interessate» (comma 6), attribuendo al Ministro delle infrastrutture e trasporti anche il compito di individuare gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, nonché le aree comprese nel programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico — anche in questo caso, previa acquisizione del parere della conferenza unificata, e senza la previsione di una intesa con le regioni interessate. È evidente come la attribuzione al ministro, in assenza di intese con le regioni, di competenze finalizzate ad individuare le modalità di reperimento e distribuzione dei finanziamenti, violi le norme che garantiscono l'autonomia amministrativa e finanziaria delle regioni nonché confermi la violazione dei principi denunciata nel presente ricorso.

Illegittimità costituzionale dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost.

7. — Nei commi da 14 a 20 e 24, la norma impugnata ammette la sanatoria degli abusi sulle aree di proprietà dello Stato.

Si prevede, infatti, che possano essere sanate le opere abusive realizzate su tali aree, se ed in quanto lo Stato sia disponibile a cedere la proprietà dei terreni occupati dalle opere abusive.

È evidente l'illegittimità della previsione, sia con riferimento a tutti i motivi già dedotti nella prima parte del presente ricorso e che qui vengono espressamente richiamati, sia perché la decisione sull'ammissibilità della sanatoria viene riservata al soggetto proprietario dell'area e cioè allo Stato, senza che vi sia alcuna possibilità di verifica e di contraddittorio con gli enti locali interessati ed in particolare, in assenza di una previa intesa con le regioni circa la possibilità di cedere l'area e di concedere il beneficio della sanatoria.

La censura si estende ovviamente anche al comma 24 dell'articolo, che prevede un programma di interventi di riqualificazione delle aree demaniali predisposto dall'agenzia del demanio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, senza che vi sia alcuna previa intesa con le amministrazioni regionali.

Istanza di applicazione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953.

8. — Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003, la Regione Marche confida che questa Corte voglia sospendere l'esecuzione del decreto-legge impugnato, per la parte in cui altera gravemente l'assetto delle competenze costituzionalmente attribuite alla ricorrente, provocando danni gravi ed irreparabili sotto molteplici profili.

In primo luogo, la reiterazione di una disciplina di sanatoria di questa natura incide negativamente nel rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni, favorendo lo sviluppo incontrollato di iniziative tendenti a porre in essere opere abusive, in attesa della prossima sanatoria. L'irragionevolezza della disciplina di sanatoria è lesiva degli interessi pubblici ad un ordinato assetto del territorio, nonché dei diritti dei cittadini ad un corretto ed imparziale esercizio dei poteri pubblici in materia edilizia. In altri termini, la possibilità di sanare gli abusi edilizi, commessi — anche dopo le due sanatorie concesse nel 1985 e nel 1994, lede non soltanto l'affidamento dei cittadini nella corretta gestione del territorio, ma anche direttamente i loro diritti ad un territorio rispettoso dei valori costituzionali di cui all'art. 9, 32, 41 comma 42 della Costituzione.

In secondo luogo, la regione segnala il danno grave ed irreparabile che deriva dall'applicazione delle norme di sanatoria e dalla predisposizione degli strumenti amministrativi ed organizzativi necessari per dare seguito alla disciplina statale. Gli oneri che la regione dovrebbe sostenere per far fronte a quanto disposto dalla legge statale non sono sufficientemente coperti dalle misure di finanziamento indicate dall'art. 32 impugnato e sono comunque oneri che non potrebbero più essere recuperati, in assenza di una sospensione degli effetti del provvedimento legislativo del Governo.

In terzo luogo, lo strumento normativo adottato — il decreto-legge ex art. 77 Cost. — rende impossibile una forma di autotutela della regione, mediante atti normativi di segno contrario ed obbliga invece la regione ad adottare norme vincolate nel contenuto fino ai minimi dettagli, impedendo nel frattempo l'esercizio dei poteri di repressione degli abusi edilizi.

Inoltre, la vigenza del decreto-legge implica, in attesa della sentenza sul presente ricorso, una situazione di incertezza normativa che incide sui cittadini destinatari della disciplina di sanatoria, con riferimento a norme di rilevanza anche penale, favorendo — anche sotto questo profilo — comportamenti capaci di dare luogo ad ulteriori illeciti.

La stessa finalità perseguita dal decreto-legge, quella di ottenere entrate finanziarie ai fini del bilancio statale, pone in evidenza l'urgenza di ristabilire un principio di legalità costituzionale inderogabile: l'impossibilità di fondare le entrate dello Stato sui comportamenti palesemente ed ingiustificatamente illeciti dei cittadini; l'impossibilità di usare la «clemenza» al solo ed esclusivo scopo di incassare «denaro».

P. Q. M.

Si chiede che questa Corte voglia dichiarare l'illegittimità dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, ed in particolare dei commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, per violazione degli articoli 3, 9, 25, secondo comma, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118, 119 Cost., previa adozione — ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953 — del provvedimento di sospensione della norma impugnata, in relazione all'irreparabile pregiudizio agli interessi pubblici ed ai diritti dei cittadini derivanti dalla sua applicazione.

Roma, addì 12 novembre 2003.

PROF. AVV. Stefano GRASSI

N. 1055

*Ordinanza del 16 settembre 2003 emessa dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Catanzaro Antonio*

Processo penale - Esecuzione - Revoca, per abrogazione della norma incriminatrice, di sentenze di condanna considerate preclusive all'applicazione della sospensione condizionale della pena - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare l'applicabilità del beneficio in relazione ad una successiva sentenza di condanna - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza.

- Cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Catanzaro Antonio, nato a Montelepre (Palermo) il 3 luglio 1943 avverso l'ordinanza 30 aprile 2002 C.A. Palermo.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dott. Gironi;

Udito il pubblico ministero in persona del dott. M. Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per la parte civile, l'avv.;

Udit... i difensor... ..;

Vista l'ordinanza 30 aprile 2002 della Corte di appello di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha revocato per *abolitio criminis*, ex art. 673 c.p.p., le sentenze di condanna per emissione di assegni senza provvista pronunciate nei confronti di Catanzaro Antonino, già unificate per continuazione in sede esecutiva con ordinanza 4 marzo 1998 del pretore di Termini Imerese - sez. distaccata di Cefalù, con sospensione condizionale della pena in quella sede rideterminata, ed ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione tra dette violazioni ed il reato di ricettazione per cui con sentenza 10 marzo 1997 C.A. Palermo fu inflitta al Catanzaro la pena di un anno, sei mesi di reclusione L. 2.500.000 di multa, escludendo in radice l'applicabilità di tale istituto tra illeciti depenalizzati e fatti costituenti reato e rilevando, comunque, l'inconfigurabilità di un medesimo disegno criminoso alla base dei diversi illeciti, con conseguente rigetto della richiesta di estensione od applicazione del beneficio della sospensione condizionale all'unica, residua pena di cui alla citata sentenza della C.A. di Palermo;

Visto il ricorso con cui l'interessato denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento in punto di ritenuta inconfigurabilità di un medesimo disegno criminoso tra tutti gli illeciti (emissione di assegni senza provvista e ricettazione) e di rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale all'unica pena residua, sul rilievo che il diniego del beneficio in occasione della condanna di cui alla citata sentenza 10 marzo 1997 C.A. Palermo fu argomentato esclusivamente con la presenza delle precedenti condanne (all'epoca non ancora riunite per continuazione) per emissione di assegni senza provvista, revocate le quali dovrebbe ritenersi venuta meno ogni preclusione all'applicazione del beneficio stesso, ricorrendone tutti i presupposti, analogamente a quanto espressamente previsto, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, dall'art. 671, comma 3, c.p.p. per i casi di concorso formale o continuazione ritenuti in sede esecutiva, con prospettazione subordinata di questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost. limitatamente alla mancata previsione della possibilità che il giudice dell'esecuzione, una volta revocate le sentenze di condanna ritenute ostative alla concessione del beneficio in parola e sussistendo i presupposti di cui agli artt. 163 e 164 c.p., applichi la sospensione condizionale della pena ad altra condanna successivamente intervenuta;

Ritenuta, in conformità a quanto opinato dalla corte palermitana, la fisiologica impossibilità di applicare la disciplina del reato continuato tra fatti costituenti reato e fatti non più previsti dalla legge come tali per effetto di successiva *abolitio criminis* o depenalizzazione, trovando l'istituto della continuazione disciplina separata nell'ambito del codice penale (art. 81, comma 2) e delle violazioni di carattere amministrativo (v. art. 8, comma 2 legge n. 689/1981) e non essendo in alcun modo contemplate dalla legge la commissione delle due distinte discipline e la creazione di ibride figure di illeciti continuati derivanti dalla fusione di violazioni di differente natura;

Ritenuta, conseguentemente, l'irrilevanza delle deduzioni svolte dal ricorrente per confutare la motivazione del provvedimento impugnato con cui il giudice dell'esecuzione, sia pure subordinatamente all'esclusione dell'applicabilità dell'istituto della continuazione a violazioni di diversa natura, ha negato in punto di fatto l'esistenza degli estremi per la configurabilità di un medesimo disegno criminoso unificante le condotte di emissione di assegni senza provvista e di ricettazione di assegni oggetto della sentenza 10 marzo 1997 C.A. Palermo;

Ritenuta, altresì, l'impossibilità, in base alla normativa vigente, di applicare *in executivis* alla condanna di cui alla sentenza da ultimo citata la sospensione condizionale della pena, nulla disponendo al riguardo l'art. 673 c.p.p. e non potendosi detta applicazione ritenere inclusa tra i «provvedimenti conseguenti» di cui al primo comma dello stesso articolo, non conseguendo automaticamente il beneficio alla mera revoca della sentenza di condanna né potendosi fare applicazione analogica della previsione di cui all'art. 671, comma 3 del codice di rito, che costituisce deroga al principio generale dell'intangibilità del giudicato ed alla disciplina per cui, salve espresse eccezioni, la valutazione circa la concedibilità del beneficio stesso è riservata al giudice della cognizione (v. artt. 164 ss. c.p.p. nonché quanto su tali punti affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 74/1980) e deve, pertanto, anche a prescindere dalla riconducibilità delle due diverse situazioni ad una medesima *ratio legis*, ritenersi insuscettibile di tale specie di interpretazione, *ex art. 14 preleggi*;

Considerata, pertanto, l'impraticabilità del percorso argomentativo seguito da Cass. sez. III, 30 marzo 2001, Micelli, Ced Cass., rv. 219516 e 20 febbraio 2002, De Filippo, id., rv. 221368, che hanno ritenuto il beneficio in esame applicabile anche in forza dell'attuale formulazione dell'art. 673 c.p.p., come uno dei possibili «provvedimenti conseguenti» alla revoca di sentenze di condanna per *abolitio criminis* od in forza di estensione analogica della previsione dell'art. 671, comma 3 c.p.p., prospettando, peraltro, in via alternativa, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 673 cit. in riferimento all'art. 3 Cost. e concludendo per la necessità di dare alla disposizione del codice di rito una «interpretazione adeguatrice che escluda il dubbio di illegittimità costituzionale» (interpretazione che, per contro, questo collegio ritiene allo stato inammissibile per le ragioni già esposte, non potendosi parlare di interpretazione costituzionalmente orientata se non in presenza di opzioni ermeneutiche tutte legittimate dalle regole sull'interpretazione della legge, mentre, nel caso di specie, per la ritenuta eccezionalità della previsione dell'art. 671 c.p.p. in quanto derogativa del principio generale dell'intangibilità del giudicato e della disciplina che riserva ordinariamente al giudice della cognizione la decisione in tema di concessione della sospensione condizionale della pena, la pretesa interpretazione conforme a Costituzione si risolverebbe in un'indebita creazione normativa per via giurisprudenziale);

Ritenuta, tuttavia, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost. (non pertinenti e, comunque, assorbiti apparendo gli altri parametri costituzionali invocati), previa assunzione — come *tertium comparationis* — della previsione dell'art. 671, comma 3, c.p.p., apparendo irragionevolmente discriminatorio che al giudice dell'esecuzione non sia concesso, anche in sede di revoca di sentenze di condanna per abrogazione della norma incriminatrice che abbiano costituito unico ostacolo alla concessione del beneficio in sede di cognizione, di valutare, alla stregua della nuova situazione soggettiva venutasi a configurare, la possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena in relazione a successiva condanna irrevocabile (nella specie ormai unica), ove ne sussistano i presupposti sostanziali;

Rilevato che la situazione soggettiva determinata dalla revoca di sentenze di condanna *ex art. 673 c.p.p.* appare, per certi versi, persino più favorevole e meritevole di considerazione, ai fini del riconoscimento al giudice dell'esecuzione del potere di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, di quella determinata dall'applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione *ex art. 671 c.p.p.*, per cui tale potere è — invece — riconosciuto, venendo nel primo caso addirittura sancita, con una «mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato» (v. Corte cost., sent.

n. 277/1990 ed ord. n. 419/1990), la sopravvenuta irrilevanza penale dei fatti per cui erano state irrogate le condanne già ritenute ostative all'applicazione del beneficio in esame (laddove nella seconda ipotesi i fatti, seppure unificati in un unico reato, conservano ontologicamente tutta la loro valenza criminale) e disponendo l'art. 2, comma 2, c.p., sia pure in proiezione futura, che in caso di condanna per un fatto non più considerato reato da una legge posteriore ne cessino l'esecuzione e gli effetti penali (v., in proposito, quanto affermato dal giudice delle leggi nella già citata sentenza n. 74/1980 circa la peculiarità dell'ipotesi di *abolitio criminis* ai fini della possibilità di derogare *in executivis* al principio generale della intangibilità del giudicato);

Considerato, in particolare, sotto il profilo della rilevanza, che la sentenza 10 marzo 1997 C.A. Palermo ha negato al Catanzaro il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e L. 2.500.000 di multa, rientrante nei limiti di cui all'art. 163 c.p.p., unicamente per l'ostacolo costituito dalle precedenti condanne per emissione di assegni senza provvista, prima unificate per continuazione con ordinanza 4 marzo 1998 Pret. Termini Imerese, sez. distaccata di Cefalù, e poi revocate con l'ordinanza avverso la quale è stato proposto ricorso, e che, pertanto, rimosso l'impedimento derivante dalla mancata previsione del relativo potere nella formulazione dell'art. 673 c.p.p., nulla si opporrebbe alla possibilità di valutare, sulla scorta della nuova e diversa situazione giuridica venutasi a determinare rispetto a quella esistente al tempo del processo di cognizione, l'applicabilità dell'invocato beneficio in base al giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma 1 c.p.;

Rilevato, infine, che la questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza ha già formato oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con ordinanza 22 gennaio 2001 Trib. Milano in procedimento a carico di M.D.U. ed è stata esaminata, non scrutinata nel merito, con ordinanza del giudice delle leggi n. 402/2001 (Giur. Cost., 2001, 3900 e 2002, 355), che ne ha dichiarata la manifesta inammissibilità per ritenuta carenza di motivazione sulla rilevanza della questione e per contraddittorietà di formulazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la non manifesta infondatezza e la concreta rilevanza ai fini della decisione, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione che abbia revocato sentenze di condanna per abrogazione della norma incriminatrice, considerate preclusive dell'applicazione della sospensione condizionale della pena in relazione ad una successiva sentenza di condanna, di valutare l'applicabilità del beneficio.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende la decisione sul ricorso proposto da Catanzaro Antonino avverso l'ordinanza 30 aprile 2002 della Corte di appello di Palermo ed ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza si notificata al ricorrente ed al P.G. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 26 giugno 2003.

Il Presidente: SOSSI

Il consigliere estensore: GIRONI

N. 1056

*Ordinanza del 3 ottobre 2003 emessa dal Tribunale di Modica
nel procedimento penale a carico di Puglisi Gianluca*

Reati e pene - Reato di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale - Depenalizzazione limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2000.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 37, comma 171-*octies*, come introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reato di produzione, vendita, importazione, promozione ed installazione di dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 - Depenalizzazione dei fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto, 2000, n. 248, fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 - Ingiustificato più favorevole trattamento sanzionatorio di fattispecie penali più gravi.

- D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, art. 14.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Reato di utilizzazione ad uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) - Depenalizzazione - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi fattispecie penali depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 373/2000.

- D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, art. 6.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel presente processo penale Puglisi Gianluca è imputato del reato previsto e punito dall'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, siccome introdotto dall'art. 17 legge 18 agosto 2000, n. 248, per avere utilizzato per uso privato parti di apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate in via satellite, in forma sia analogica sia digitale: in particolare, in sede di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di scheda clonata per la ricezione del segnale emesso da emittente autorizzata (Stream), con l'omesso pagamento del canone per la fruizione di tale servizio.

La difesa ha chiesto la pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., atteso che dopo l'emanazione della legge 18 agosto 2000 n. 248, in attuazione della direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, è intervenuto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 che ha depenalizzato una serie di condotte (la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti; l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti; la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi illeciti) sovrapponibili a quelle previste dall'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ha osservato che sul punto sono intervenute numerose sentenze della Corte di cassazione, tutte nel senso che si sia trattata di una vera e propria depenalizzazione, e, da ultimo, le Sezioni unite della Corte di cassazione che hanno stabilito che, relativamente alle condotte sovrapponibili e sostanzialmente assimilabili previste nei due testi normativi (l'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941, n. 633, siccome introdotto dall'art. 17, legge 18 agosto 2000 n. 248, e il d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373), stante la coincidenza sia dell'elemento materiale sia dell'elemento psicologico e dovendosi ritenere sostanzialmente assimilata l'espressione «a fini fraudolenti» all'espressione «a fini commerciali», in base al principio di specialità di cui all'art. 9 legge n. 689 del 1981 si deve applicare la sola sanzione amministrativa; mentre rimangono fuori dall'applicazione del principio di specialità e quindi dalla depenalizzazione le condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Ha concluso nel senso che, trattandosi di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, la legge successiva (il d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373) ha determinato l'abrogazione tacita dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, escludendo la rilevanza delle condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

In via subordinata, ove si ritenga invece applicabile il criterio di specialità, la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*octies*, legge 22 aprile 1941 n. 633, siccome introdotto dall'art. 17 legge 18 agosto 2000 n. 248, nella parte in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22 che ha reintrodotto la sanzione penale per le condotte depenalizzate dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.

O S S E R V A

Con l'art. 17, legge 18 agosto 2000 n. 248 è stato, tra l'altro, inserito nel testo della legge 22 aprile 1941 n. 633 l'art. 171-*octies* che, qualora il fatto non costituisca più grave reato, punisce «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,28 ad euro 25.822,84 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio».

Successivamente, in adempimento della delega ricevuta con la legge 21 dicembre 1999 n. 526, a sua volta attuativa della direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998 in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, il Governo ha emanato il d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 che, all'art. 1, da le definizioni di «servizio protetto» (primo comma, lettera *a*): un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato), di «servizio ad accesso condizionato» (primo comma, lettera *b*): uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato): 1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi televisivi destinati al pubblico; 2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico; 3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi), di «servizio di accesso condizionato» (primo comma, lettera *c*): il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera *b*), di «accesso condizionato» (primo comma, lettera *d*): ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio), di «dispositivo per l'accesso condizionato» (comma primo lettera *e*): apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto), di «servizio connesso» (primo comma, lettera *f*): l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti) e di «dispositivo illecito» (primo comma, lettera *g*): apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio); all'art. 4 precisa quali sono le attività illecite, vietando, alla lettera *a*), la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti e, alla lettera *b*), l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti e, alla lettera *c*), la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi illeciti; all'art. 6 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere una delle attività illecite vietate dall'art. 4.

Successivamente la legge 7 febbraio 2003 n. 22 ha disposto l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, del seguente periodo «Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni».

Premessa tale necessaria panoramica della complessa normativa in esame, osserva il giudice che sulla questione oggetto del processo sono intervenute diverse pronunzie della Suprema Corte, tutte nel senso della intervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633 (Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2001, Capra; Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2002 n. 26149, Guida F ed altro; Cass. pen., sez. II, 11 giugno 2002, Bisignani; Cass. pen., sez. V, 29 maggio 2002 n. 24847, Mammoliti), fino alla recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. pen., s.u., 18 dicembre 2002 - 20 febbraio 2003 n. 33, Scuncia) che hanno effettuato un'articolata analisi delle previsioni punitive poste a confronto.

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno, anzitutto, rilevato che la definizione di «servizio ad accesso condizionato» di cui all'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633 diverge da quella data dall'art. 1 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 in quanto la prima prescinde dalla imposizione di un canone (ovvero dal pagamento di un corrispettivo) per la fruizione del servizio, mentre la seconda si riferisce espressamente ai soli servizi forniti a pagamento.

Hanno osservato, in secondo luogo, che l'art. 171-*octies*, legge 22 aprile 1941 n. 633 concerne esclusivamente la protezione delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, mentre l'art. 1 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 riguarda i «servizi ad accesso condizionato» o «*protetti*» in generale, dei quali le trasmissioni di programmi televisivi destinati al pubblico costituiscono solo una specie (vedi primo comma lettera *b*), donde l'evidente maggior ambito applicativo della più recente normativa, munita di sanzione amministrativa, rispetto a quella anteriore penalmente sanzionata.

Hanno rilevato, poi, che, comparando le condotte tipiche contemplate dalle due normative, tra esse vi è sovrapposibilità ed omologabilità o, comunque, sostanziale assimilabilità tra le coppie di termini riportate nel seguente prospetto:

Art. 171- <i>octies</i> legge 22 aprile 1941 n. 633	Art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373
«produce»	«fabbricazione»
«pone in vendita»	«vendita»
«importa»	«importazione»
«promuove»	«diffusione di comunicazione commerciali per promuovere...»
«installa»	«installazione»

mentre non trovano puntuale equivalente nell'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 le condotte tipizzate nell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633 con i termini «modifica» ed «utilizza per uso pubblico e privato» ed inversamente compaiono nella prima le condotte di «distribuzione», «noleggio», «possesso», «manutenzione» e «sostituzione» ricomprese nella seconda, salva la riconducibilità della distribuzione alla «messa in vendita» e la presupposizione od implicazione di una situazione di «possesso» nella maggior parte delle condotte tipiche di cui alla prima disposizione.

Hanno ritenuto, poi, che deve ravvisarsi, nonostante la diversa terminologia impiegata, sostanziale identità rappresentativa quanto all'oggetto su cui devono cadere le condotte tipiche, descritto nell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633 come «apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato...» e nell'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, attraverso il rinvio all'art. 1, primo comma, lettera *g*), come «apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto...».

Hanno ritenuto, infine, quanto all'elemento psicologico — premesso che per «fini fraudolenti» devono intendersi quelli volti ad artificiosamente eludere i sistemi di codificazione dei segnali audiovisivi, destinati ad essere «visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale», e che per «fini commerciali» devono invece intendersi quelli volti alla distribuzione al pubblico, die-

tro corrispettivo ed a fine di lucro (implicito nel fine commerciale), della particolare merce costituita dai dispositivi considerati illeciti dalla legge — che il fine di commercializzazione di dispositivi intrinsecamente illeciti in quanto «concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto» sottende ed ingloba in sé anche il fine fraudolento; e ciò perché il fine fraudolento che non compare nel precetto dell'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 è, tuttavia, espressamente enunciato nell'art. 1, primo comma lettera g), d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, cui il primo rinvia, laddove individua i dispositivi illeciti nelle apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici «concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio»; con la conseguenza che nell'articolata struttura della fattispecie prevista dall'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 deve ritenersi prevista una duplice forma congiunta di dolo specifico, ai «fini commerciali» essendo affiancato il fine fraudolento espresso dalla locuzione «al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto».

Hanno concluso che limitatamente alle condotte tipiche sovrapponibili o sostanzialmente assimilabili elencate nei due testi normativi, coincidendo l'oggetto materiale delle stesse ed essendo l'elemento psicologico previsto dalla fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 comprensivo di quello previsto dalla fattispecie di cui all'art. 171-*octies*, legge 22 aprile 1941 n. 633, la prima fattispecie, presidiata da semplice sanzione amministrativa, deve ritenersi speciale rispetto alla seconda, penalmente sanzionata, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato, e deve pertanto applicarsi in via esclusiva *ex art. 9* legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ulteriore conclusione tratta dalle sezioni unite è quella, in certa misura paradossale ma imposta dall'analisi delle norme, secondo cui l'ambito di applicabilità dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633 deve ritenersi ormai circoscritto alle ipotesi residuali di condotte tipiche non sovrapponibili od assimilabili a quelle previste dall'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 od alle ipotesi di condotte tipiche che, pur materialmente coincidenti, non siano volte anche a scopi commerciali od abbiano per oggetto dispositivi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato diffuse senza l'imposizione di un corrispettivo, riguardando le norme amministrativamente sanzionate soltanto l'area dei servizi ad accesso condizionato forniti a pagamento.

Quanto alla definizione della natura del rapporto intercorrente tra le norme poste a confronto, le sezioni unite della cassazione hanno escluso che il d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 abbia, nei limiti precisati, operato una «depenalizzazione» in senso proprio della previsione incriminatrice di cui all'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, ritenendo che tale fenomeno si verifichi soltanto quando il legislatore si limiti a sostituire ad una sanzione penale una sanzione amministrativa, modificando la natura dell'illecito ma lasciando immutati gli elementi costitutivi della preesistente fattispecie astratta. Hanno, del pari, escluso che la norma penale incriminatrice di cui all'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633 sia stata implicitamente abrogata, *ex art. 15* delle disposizioni sulla legge in generale, dal successivo decreto legislativo per incompatibilità tra le nuove disposizioni e la precedente o per avere la nuova fonte normativa disciplinato l'intera materia già regolata dalla norma penale anteriore, non essendovi in principio alcuna fisiologica incompatibilità (ma piuttosto parziale coincidenza) tra i due ordini di norme, dettate per la tutela di diversi beni giuridici ed aventi differente natura giuridica, e non avendo la più recente normativa preso in considerazione l'intero ambito delle fattispecie previste dalla disposizione penalmente sanzionata ma solo una parte. Hanno, infine, escluso che sia invocabile la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, c.p. laddove il d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 sia già in vigore all'epoca della commissione dei fatti e quindi la fonte normativa che prevede meri illeciti amministrativi non sia posteriore rispetto ai fatti medesimi. Hanno concluso che l'unico rapporto propriamente individuabile tra i due ordini di norme è quello regolato dall'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689 che, estendendo il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. anche al caso di concorso tra disposizione penale e disposizione sanzionata in via amministrativa relative ad un medesimo fatto, ha sancito la prevalenza della disposizione speciale e la sua esclusiva applicabilità (laddove, in difetto della previsione di cui all'art. 9 cit., nulla si sarebbe opposto, in via di principio, ad una applicazione congiunta delle disposizioni punitive concorrenti). Le sezioni unite hanno poi ritenuto che la nuova legge 7 febbraio 2003 n. 22 comprova la precedente «depenalizzazione» (almeno parziale) delle fattispecie penali di cui all'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 anche perché prevede, in deroga al principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'applicazione congiunta delle sanzioni penali originarie e di quelle amministrative introdotte dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373; con la conseguenza che non sarebbe possibile qualificare come meramente interpretativo il nuovo intervento del legislatore.

RITIENE

Tanto premesso, ad avviso di questo giudice, non sussistono i presupposti per la immediata pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, atteso che in base al diritto vivente, espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, il fatto ascritto all'imputato (utilizzo per uso privato di una scheda clonata per la ricezione del segnale emesso dal canale televisivo satellitare Stream) continua ad essere penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633.

Questo giudice non ignora che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio di supremazia costituzionale impone all'interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione di legge conforme alla Costituzione (vedi, *ex pluribus*, Corte cost. sentenza n. 113 del 2000).

E tuttavia ritiene che, dopo il recentissimo orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, non resta che prendere atto che il diritto vivente è nel senso della applicabilità dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, siccome introdotto dall'art. 17 legge 18 agosto 2000 n. 248, alla condotta di utilizzazione per uso privato (così come alle condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico ma senza fine commerciale e senza pagamento di un corrispettivo) di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, anche relativamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22.

La richiesta di immediata declaratoria della non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., formulata dalla difesa, deve pertanto essere rigettata.

È invece rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, siccome introdotto dall'art. 17 legge 18 agosto 2000 n. 248, nella parte in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22 che ha reintrodotto la sanzione penale per le condotte depenalizzate dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, per violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dagli articoli 4 e 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.

La rilevanza della questione nel giudizio *a quo* è evidente: in base al diritto vivente, espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, il fatto ascritto all'imputato (utilizzo per uso privato di una scheda clonata per la ricezione del segnale emesso dal canale televisivo satellitare Stream) continua ad essere penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, mentre una eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale obbligherebbe il giudice ad emettere immediatamente sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ne consegue che il giudizio *a quo* non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa non è, poi, manifestamente infondata.

In base al diritto vivente, siccome espresso dalle sezioni unite della cassazione, relativamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22 (che ha reintrodotto la sanzione penale per le condotte depenalizzate dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373), il nostro ordinamento continua a punire con la sanzione penale comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o comunque non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale e concernenti servizi erogati senza corrispettivo economico, mentre sanziona come illecito amministrativo condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro (in termini, Cass. pen., S.U., 18 dicembre 2002 - 20 febbraio 2003 n. 33, Scuncia).

In particolare, la semplice utilizzazione per uso privato di una scheda illecitamente riprodotta per la ricezione del segnale emesso da un canale televisivo satellitare (nella specie, della società Stream), anche se commessa nel periodo che va dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22, viene punita con la sanzione penale; mentre invece fatti ben più gravi quali la produzione, la

vendita, l'importazione, la promozione e l'installazione di schede illecitamente riprodotte per la ricezione del segnale emesso da un canale televisivo satellitare, nel medesimo periodo, non sono previsti dalla legge come reato e vengono puniti solo con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Appare, quindi, fondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. che, secondo quanto affermato e ribadito più volte dalla Corte costituzionale, deve intendersi nel senso che «a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse» (vedi, *ex pluribus*, Corte cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966; Corte cost. sentenza n. 81 del 1963).

Questo giudice non ignora che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parità o la diversità delle situazioni (Corte cost. sentenza n. 81 del 1963; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966; Corte cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987) e che, in materia di configurazione di fattispecie criminose, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni (Corte cost. sentenza n. 25 del 26 gennaio 1994 - 10 febbraio 1994; Corte cost. sentenza n. 7 del 1987; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975).

Ma la Corte costituzionale ha sempre anche precisato che l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il criterio della ragionevolezza e gli altri principi costituzionali e dia luogo ad una disparità di trattamento palesemente irrazionale ed ingiustificata (vedi, *ex pluribus*, Corte cost. sentenza n. 81 del 1963; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966; Corte cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 7 del 1987; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987; Corte cost. sentenza n. 25 del 1994).

E nel caso di specie il trattamento sanzionatorio stabilito dal legislatore per la condotta di utilizzazione per uso privato (così come per le condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico ma senza fini commerciali e senza pagamento di un corrispettivo) di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22, è addirittura più severo di quello stabilito per le condotte sicuramente più gravi depenalizzate dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373: viene punita con la sanzione penale la condotta di utilizzazione per uso privato (così come le condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico ma senza fine commerciale e senza pagamento di un corrispettivo), mentre le più gravi condotte di chi produce, pone in vendita, importa, promuove e installa i dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma lett. g), d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, se commesse nel medesimo periodo, sono punite soltanto con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Appare, quindi, palesemente violata quella direttiva di razionalità enucleabile dall'art. 3 Cost. che impone al legislatore di stabilire un medesimo trattamento sanzionatorio per situazioni uguali e un trattamento sanzionatorio diverso per situazioni obiettivamente diseguali.

Per completezza ritiene questo giudicante di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non prevede tra le attività illecite vietate anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), per violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte vietate (e quindi depenalizzate) dall'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.

Anche in questo caso la rilevanza della questione nel giudizio *a quo* è evidente: in base al diritto vivente, espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, il fatto ascritto all'imputato (utilizzazione per uso privato di una scheda clonata per la ricezione del segnale emesso dal canale televisivo satellitare Stream) continua ad essere penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633, mentre una eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, ricomprendendo tra le attività illecite sanzionate amministrati-

vamente anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art 1, primo comma, lettera g) e quindi escludendo l'applicabilità dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633 per il principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689, obbligherebbe il giudice ad emettere immediatamente sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ne consegue che il giudizio *a quo* non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale, che questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio, non è, poi, manifestamente infondata.

In base al diritto vivente, siccome espresso dalle sezioni unite della Cassazione, relativamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22 (che ha reintrodotto la sanzione penale per le condotte depenalizzate dal d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373), il nostro ordinamento continua a punire con la sanzione penale comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o comunque non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale e concernenti servizi erogati senza corrispettivo economico, mentre sanziona come illecito amministrativo condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro (in termini, Cass. pen., s.u., 18 dicembre 2002 - 20 febbraio 2003 n. 33, Scuncia).

In particolare, la semplice utilizzazione per uso privato di una scheda illecitamente riprodotta per la ricezione del segnale emesso da un canale televisivo satellitare (nella specie, della società Stream), se commessa nel periodo che va dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22, viene punita con la sanzione penale ai sensi dell'art. 171-*octies* legge 22 aprile 1941 n. 633; mentre invece fatti ben più gravi quali la produzione, la vendita, l'importazione, la promozione e l'installazione di schede illecitamente riprodotte per la ricezione del segnale emesso da un canale televisivo satellitare, nel medesimo periodo, non sono previsti dalla legge come reato e vengono puniti solo con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, che si applica a dette fattispecie per il principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Appare, quindi, fondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non prevede tra le attività illecite vietate anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma , lettera g), e dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. che, secondo quanto affermato e ribadito più volte dalla Corte costituzionale, deve intendersi nel senso che «a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse» (vedi, *ex pluribus*, Corte cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966; Corte cost. sentenza n. 81 del 1963).

Questo giudice non ignora che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parità o la diversità delle situazioni (Corte cost. sentenza n. 81 del 1963; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966; Corte cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987) e che, in materia di configurazione di fattispecie criminose, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni (Corte cost. sentenza n. 25 del 26 gennaio 1994 - 10 febbraio 1994; Corte cost. sentenza n. 7 del 1987; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975).

Ma la Corte costituzionale ha sempre anche precisato che l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il criterio della ragionevolezza e gli altri principi costituzionali e dia luogo ad una disparità di trattamento palesemente irrazionale ed ingiustificata (vedi, *ex pluribus*, Corte cost. sentenza n. 81 del 1963; Corte cost. sentenza n. 22 del 1966; Corte cost. sentenza n. 45 del 1967; Corte cost. sentenza n. 119 del 1975; Corte cost. sentenza n. 125 del 1975; Corte cost. sentenza n. 7 del 1987; Corte cost. sentenza n. 116 del 1987; Corte cost. sentenza n. 25 del 1994).

E nel caso di specie il trattamento sanzionatorio stabilito dal legislatore per la condotta di utilizzazione per uso privato (così come per le condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico ma senza fini com-

merciali e senza pagamento di un corrispettivo) dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22, ad onta della formale esclusione dal novero delle condotte vietate dall'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373 risulta addirittura più severo di quello stabilito per le condotte sicuramente più gravi vietate (e quindi depenalizzate) dagli artt. 4 e 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373: viene punita con la sanzione penale, ai sensi dell'art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633, ha condotta di utilizzazione per uso privato (così come le condotte di modifica e di utilizzazione per uso pubblico ma senza fine commerciale e senza pagamento di un corrispettivo) dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, mentre le più gravi condotte di chi produce, pone in vendita, importa, promuove e installa i dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lett. g), d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, se commesse nel medesimo periodo, sono punite soltanto con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, che si applica a dette fattispecie per il principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Appare, quindi, palesemente violata quella direttiva di razionalità enucleabile dall'art. 3 Cost. che impone al legislatore di stabilire un medesimo trattamento sanzionatorio per situazioni uguali e un trattamento sanzionatorio diverso per situazioni obiettivamente diseguali.

P. Q. M.

Rigetta la richiesta di immediata pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, formulata dalla difesa.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633, siccome introdotto dall'art. 17 legge 18 agosto 2000 n. 248, nella parte in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 248 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 22, per violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non prevede tra le attività illecite vietate anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), per violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte vietate (e quindi depenalizzate) dagli artt. 4 e 6 d.lgs. 15 novembre 2000 n. 373.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modica, addì 3 ottobre 2003

Il giudice: LORENZETTI

N. 1057

*Ordinanza del 12 settembre 2003 emessa dal giudice di pace di Gallipoli
nel procedimento civile vertente tra Carrozza Francesco e Carabinieri di Gallipoli ed altro*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti - Limitazione del diritto di difesa - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione - Richiamo alla sentenza n. 67/1960 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 1546/2003 R.G.A.C. e promosso da Carrozza Francesco, residente in Gallipoli ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Renato Magni che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Carabinieri di Gallipoli, nonché contro Ministero dell'interno c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, resistenti;

IN FATTO

Con atto depositato in data 11 settembre 2003 Carrozza Francesco ricorreva a questo Giudice di pace avverso il verbale di contestazione n. 06337230 elevatogli dai Carabinieri di Gallipoli per presunta violazione dell'art. 171, primo comma, codice della strada «perché maggiorenne alla guida del motociclo Honda 250 cc tg. AA/08840 non faceva uso del casco protettivo».

Precisava che oltre alla sanzione pecuniaria di Euro 68,25 veniva disposto il fermo del motociclo tg. AA/08840 per gg. 30 nonché veniva comminata la decurtazione dalla patente di guida del ricorrente di punti 5.

Precisava ancora che, nella immediatezza della contestazione aveva giustificato ai verbalizzanti l'infrazione commessa poiché con la massima urgenza si stava recando presso il locale Ospedale per ivi trasportarvi il minore Casole Gabriele, figlio della convivente, come comprovato dalla certificazione medica che allegava.

Chiedeva, pertanto l'annullamento del verbale impugnato con espressa istanza di revoca del fermo amministrativo applicato al veicolo Honda tg. AA/08840.

Chiedeva inoltre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ritenendo l'obbligo, previsto dal nuovo codice della strada (art. 204-*bis*) del versamento della cauzione, pari al 50% della sanzione, in caso di ricorso giurisdizionale, contrastante con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto detto obbligo rappresenta senz'altro un'ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente, il quale, anche in ragione della onerosità, della sanzione imposta, potrebbe essere, di fatto, indotto a desistere dall'impugnazione.

IN DIRITTO

Esaminati gli atti di causa, il giudicante rileva che il ricorso è stato depositato in cancelleria in data 11 settembre 2003 senza il versamento in cancelleria di «una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», così come espressamente previsto ed imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 4 comma 1-*septies* della legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 e che ha introdotto l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo (13 agosto 2003) alla sua pubblicazione onde, nella fattispecie in esame, doveva osservarsi, benché in contrasto con l'art. 4 regio decreto 10 marzo 1910 n. 149, tutt'ora in vigore, che vieta alle cancellerie di riceversi versamenti in denaro.

Ma la suddetta norma introdotta dall'art. 4. - comma 1-*septies* doveva osservarsi in ossequio alla circolare del Ministero della giustizia, datata 13 agosto 2003 che ha disposto che, in luogo del deposito in cancelleria, si effettui il deposito della somma prevista dalla legge su un libretto di deposito giudiziario aperto presso l'Ente Poste.

Orbene, questo giudice ritiene che la questione sia rilevante per il giudizio *de quo* che non potrebbe essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione visto che se la ecc.ma Consulta ritenesse fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, il ricorso proposto da quest'ultimo non potrebbe che essere dichiarato ammissibile, con conseguente esame dello stesso anche nel merito, mentre, al contrario, se la ritenesse infondata, il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile.

Ritiene questo giudice che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 2003 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 giugno 2003, n. 151 viola la Costituzione e pertanto, intende aderire alla richiesta del ricorrente e conseguentemente sollevare incidente di costituzionalità nei termini che qui di seguito si indicano:

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 204-*bis* nuovo codice della strada contrasta con l'art. 3 della Costituzione perché è evidente la disparità di trattamento che ne consegue fra il cittadino che sia in grado di pagare, anticipandola, immediatamente la cauzione prevista dalla norma sanzionatoria ed il cittadino che non abbia mezzi sufficienti per anticipare la cauzione né possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito, fra l'altro perché, anche in caso di accoglimento del ricorso, non otterrebbe la restituzione della somma versata se non con ritardo.

Al primo sarebbe dunque consentito proprio grazie alle sue condizioni economiche di chiedere giustizia e di ottenerla; al secondo, questa facoltà è resa difficile e talvolta impossibile, non solo in fatto ma anche in diritto in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere del versamento di una somma di denaro addirittura più che doppia rispetto all'importo irrogato dal verbalizzante e portato dal verbale che si intende impugnare.

B) Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Contrasta con l'art. 24 della Costituzione oltretutto per gli stessi motivi sub *a*) anche perché imporre ai cittadini (ed in particolare ai non abbienti): che intendono impugnare un verbale, l'onere del versamento di una somma non indifferente costituisce una forte limitazione del diritto di difesa del cittadino, il quale è così disincentivato dal proporre ricorso ed in sostanza disincentivato dall'esercitare il proprio diritto di difesa.

È vero che le somme versate a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero restituite, ma si tratta di una data alquanto dilazionata nel tempo, cui si dovranno aggiungere anche i tempi tecnici per il procedimento di restituzione da parte degli uffici amministrativi.

C) Violazione dell'art. 113 della Costituzione.

Contrasta con l'art. 113 della Costituzione perché la tutela giurisdizionale contro atti della Pubblica Amministrazione non può essere esclusa o limitata.

Ed è incontrovertibile che la disposizione prescrittiva del versamento della cauzione è tale da impedire addirittura la costituzione del rapporto processuale poiché il giudice, preso atto del mancato versamento della cauzione, deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

In definitiva è stato reintrodotta con effetti peggiorativi «quel deposito» che era stato già dichiarato incostituzionale dalla ecc.ma Consulta con la nota sentenza n. 67 del 29 novembre 1960.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;

Esaminata l'eccezione di incostituzionalità dell'art 204-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 introdotto dall'art. 4 comma 1-septies della legge 1° agosto 2003 n. 214 di conversione, con modificazione del decreto-legge del 27 giugno 2003 n. 151, sollevata dal ricorrente Cazzato Francesco e ritenutala rilevante e non manifestamente infondata da questo giudice per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio avente n. 1546/2003 R.G.A.C.;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Gallipoli, addì 12 settembre 2003

Il giudice di pace: NASSISI

03C1284

N. 1058

Ordinanza del 3 ottobre 2003 emessa dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sul ricorso proposto da Schering Corporation contro Ministero della attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio italiano brevetti e marchi.

Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Certificati complementari di protezione per prodotti medicinali - Durata della copertura brevettuale dei certificati italiani (concessi in base alla legge n. 349/1991) - Riduzione progressiva di sei mesi per ogni anno solare a partire dal 2004, fino a completo allineamento ai certificati comunitari (disciplinati dal Regolamento n. 1768/92/CEE) - Violazione del principio dell'affidamento e, nei limiti di questo, del principio di retroattività - Contrasto con la tutela della proprietà (intellettuale) e dell'attività di impresa - Imposizione di un vincolo espropriativo senza indennizzo.

- Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 3, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42 (24 e 113).

LA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Schering Corporation, con sede in 2000 Galloping Hill Road, Keinilworth, New Jersey 07033, U.S.A., rappresentata dal dott. Fabrizio De Benedetti ed altri, giusta procura generale depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi in data 30 giugno 1988 al n. 1711E/1989, ed elettivamente domiciliata presso la Società Italiana Brevetti S.p.A. in Roma, piazza di Pietra n. 39;

Contro Ministero delle attività produttive, Ufficio italiano brevetti e marchi per ottenere l'annullamento del provvedimento adottato in data 24 gennaio 2003, prot. n. 836022, ed in data 25 febbraio 2003, prot. n. 836060, comunicati rispettivamente in data 27 gennaio 2003 e 25 febbraio 2003, con il quale il Ministero delle attività produttive, Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio italiano brevetti e marchi ha ridefinito la durata dei certificati complementari di protezione (CCP) n. C-UB92 CCP 172 e n. C-UB92 CCP 408 di cui la ricorrente è titolare indicando la nuova data di scadenza rispettivamente al 1° settembre 2007 (rispetto all'originaria data del 1° settembre 2009) ed al 31 dicembre 2009 (rispetto all'originaria data del 27 aprile 2013).

1. — Fatto e svolgimento del processo.

In data 13 novembre 1992 Schering ha ottenuto certificato complementare di protezione n. C-UB92 CCP 172 e, in data 25 settembre 1996, altro certificato complementare di protezione n. C-UB92 CCP 408. Con ministeriale n. 836.022 del 24 gennaio 2003, l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha comunicato a Schering che si era provveduto a ricalcolare la durata dei due CCP in questione al fine di adeguare progressivamente tale durata a quella prevista dall'art. 3, comma 8 del 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112. L'Ufficio ha precisato che eventuali obiezioni in ordine al ricalcolo della durata dovevano pervenire entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della ministeriale, in mancanza di che la data ricalcolata sarebbe stata confermata con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale e l'aggiornamento della banca dati. Alla ministeriale era allegato il tabulato riportante tutti i CCP per i quali era stata ricalcolata la durata, compresi — ovviamente — i due CCP per cui è causa.

Schering con nota in data 24 febbraio 2003, n. 849104, ha eccepito che il calcolo della riduzione della durata dei CCP ad essa appartenenti era basato su presupposti e criteri errati e contrari alla legge. Con provvedimento in data 25 febbraio 2003, prot. n. 836060, l'Ufficio ha confermato la determinazione contenuta nella ministeriale originaria avvertendo — come di consueto — Schering che avrebbe potuto proporre ricorso entro trenta giorni davanti a questa Commissione.

Avverso detto definitivo provvedimento è stato presentato tempestivo ricorso per chiederne l'annullamento previa dichiarazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la conseguente sospensione del giudizio con rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, comma 8, d.l. n. 63/2002 convertito in legge n. 112/2002 per contrasto con molteplici disposizioni costituzionali specificamente invocate nel ricorso. In subordine la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 8, decreto-legge n. 63/2002 convertito in legge n. 112/2002.

Nell'udienza del 22 luglio 2003 all'uopo fissata sono comparsi i rappresentanti della ricorrente e dell'Ufficio i quali hanno illustrato oralmente le rispettive ragioni. Al termine della discussione la Commissione si è riservata di decidere.

2. — La disciplina dei certificati complementari nazionali e comunitari con particolare riferimento alla loro durata.

In dottrina non è mancata una lucida sintesi delle vicende che hanno caratterizzato la successione delle norme nazionali e comunitarie relative ai certificati complementari di protezione. Com'è noto, la possibilità di ottenere un certificato complementare di protezione per prodotti medicinali è stata prevista dal regolamento comunitario n. 1768/92/CEE del 18 giugno 1992 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2 luglio 1992) con un meccanismo istituzionale che affida alle autorità nazionali di ciascuno Stato membro il compito di concedere il certificato ricorrendo le condizioni previste nel regolamento stesso. Quando questo è entrato in vigore — il 2 gennaio 1993 — sia la Francia come l'Italia avevano già promulgato una propria legge nazionale per la concessione di certificati complementari di protezione di prodotti farmaceutici. L'Italia aveva provveduto con la legge n. 349 del 19 ottobre 1991 entrata in vigore il 19 novembre dello stesso anno e cioè circa sette mesi prima rispetto all'entrata in vigore del Regolamento comunitario. È stato fatto osservare che la legge italiana ha goduto immediatamente di una grande popolarità fra le industrie farmaceutiche ma la realtà è che questa legge è stata fortemente voluta dalle industrie che producono specialità medicinali brevettate (ed invece fortemente avversata dalle industrie che producono materie prime farmaceutiche) le quali, per effetto di apposita disposizione transitoria, hanno avuto la possibilità di presentare una domanda di CCP entro i successivi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono state presentate oltre 400 domande e, a parte poche eccezioni, sono stati concessi altrettanti certificati complementari di protezione. Le imprese produttrici di specialità medicinali, ottenendo certificati complementari nazionali italiani nel tempo che è stato loro concesso a questo scopo, hanno ottenuto il beneficio di una disciplina assai più favorevole rispetto a quella applicabile ai certificati complementari comunitari.

Il tratto differenziale più significativo è proprio quello della durata.

L'art. 13 del regolamento comunitario n. 1768/92/CEE prevede che il certificato complementare abbia una durata uguale al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto di base e la domanda della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità, ridotto di cinque anni, fermo restando tuttavia — per espressa disposizione — che la durata del certificato complementare comunitario non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

L'art. 5 della legge italiana n. 349/1991 prevede invece che la durata del certificato sia pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto (naturalmente valida in Italia) e la data del decreto di

autorizzazione all'immissione in commercio (sempre in Italia), fermo restando tuttavia — anche qui per espressa disposizione di legge — che la durata del certificato complementare nazionale non può essere superiore a 18 anni (sic!) a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

La normativa nazionale di cui alla legge n. 349/1991 ha — per così dire — esaurito il suo scopo ed è venuta meno quando è stato promulgato il Regolamento comunitario, ma, proprio per effetto di tale sostituzione ed in applicazione del principio della prevalenza dell'ordinamento comunitario su quello nazionale il vantaggio della maggior durata dei certificati nazionali sarebbe andato perduto se i beneficiari del regime privilegiato non avessero ottenuto l'inserimento nel Regolamento comunitario dell'art. 20 che ha fatto espressamente salvi i certificati precedentemente concessi in base alla legge nazionale italiana mantenendone non soltanto la validità ma ben anche la durata: di guisa che — come è stato osservato — la «disparità di trattamento» si è consolidata in deroga all'obiettivo della armonizzazione delle legislazioni nazionali che è pure posto a base del regolamento comunitario.

Circa dieci anni dopo, e precisamente il 15 aprile 2002, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 63/2002 che include una serie di norme relative alla finanza pubblica preordinate chiaramente ad ottenere la riduzione della spesa pubblica sanitaria. L'art. 3 di questo decreto legislativo, dedicato al prezzo dei farmaci rimborsabili da parte del servizio sanitario nazionale, ha previsto — al comma 8 — la riduzione della durata dei certificati complementari di protezione concessi in base alla legge nazionale del 1991 secondo una procedura di riallineamento graduale della durata di questi certificati rispetto a quella prevista nel regolamento comunitario n. 1768/92/CEE.

Il decreto legislativo prevede che la durata dei certificati complementari italiani sia ridotta di un anno nel 2002 e di due anni in ciascuno degli anni solari successivi fino al completo allineamento alla durata prevista dal regolamento comunitario.

È stato osservato giustamente che questa normativa, diretta — come si è detto — a ridurre la spesa sanitaria, ha una finalità strutturale perché tende a dare impulso alla fabbricazione e commercializzazione in Italia di farmaci generici con inversione di tendenza rispetto al passato, dato che — finora — è stata nettamente favorita l'industria delle specialità medicinali vendute come prodotti di marca.

Il conflitto fra le multinazionali americane ed europee delle specialità medicinali e le imprese nazionali capaci di produrre principi attivi e materie prime farmaceutiche, interessate — ovviamente — allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (meno costosi e perciò meno onerosi per il servizio sanitario nazionale), ha fatto sì che, in sede di conversione, sia stato raggiunto un risultato di compromesso. Ed invero il decreto legislativo è stato convertito nella legge n. 112 del 15 giugno 2002 con la quale — tuttavia — il sistema di riduzione della durata dei certificati complementari nazionali è stato fortemente attenuato in quanto esso dà luogo ad un accorciamento di sei mesi ogni anno a partire dal 1° gennaio 2004 (segno del compromesso è anche l'inserimento nella legge dell'istituto della licenza volontaria mediata dal Ministro delle attività produttive per mezzo della quale i produttori di materie prime farmaceutiche dovrebbero essere autorizzati a fabbricare per esportare unicamente nei paesi in cui non esista protezione o tale protezione sia già scaduta: istituto che peraltro non interessa in questa sede).

La vicenda legislativa non sembra conclusa dato che il Ministro del bilancio ha dichiarato di ripromettersi un'ulteriore riduzione della durata dei certificati complementari nazionali italiani ed intanto, con il d.l. n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito in legge 2 agosto 2002, si è stabilito che, laddove sono in vendita due confezioni di medicinali per lo stesso prodotto identiche per principio attivo, modalità di somministrazione, dosi, etc., il servizio sanitario nazionale si farà carico del rimborso entro i limiti del prezzo più basso.

3. — Il ricalcolo della durata dei certificati complementari nazionali da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Rubricato per l'oggetto in funzione della «legge 112/2002, art. 3, comma 8: riduzione della durata dei CCP» il provvedimento contenente il calcolo della riduzione della durata dei CCP nazionali è stato — significativamente — emanato dall'Ufficio G3 - sistema informativo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Mostrando di avere una percezione giuridica ineccepibile — come si vedrà — della realtà normativa, il provvedimento esordisce avvertendo che «la norma di cui all'oggetto non richiede atti di parte dell'U.I.B.M. Quest'ultimo, tuttavia, ritiene indispensabile aggiornare le informazioni sui CCP presenti nella propria banca dati che, com'è noto, è a disposizione degli utenti».

Commentando questa avvertenza iniziale reputa questa Commissione che essa sia da condividere pienamente proprio in quanto la legge n. 112/2002, nella parte che interessa la presente controversia (art. 3, comma 8) non attribuisce all'Ufficio italiano brevetti e marchi alcun compito trattandosi di una prescrizione (l'accorciamento della durata dei certificati complementari) che è destinata ad incidere direttamente nei rapporti fra privati, come del resto accade per tutte le norme che fissano la durata dei titoli di proprietà industriale. Ogni titolo di proprietà industriale ha un'efficacia che si colloca temporalmente fra una data di inizio ed una data di scadenza che cia-

scuno è in grado di calcolare interpretando ed applicando le norme che stabiliscono data di inizio e data di scadenza, essendo — ovviamente — del tutto irrilevante che la norma di accorciamento della durata dei certificati complementari nazionali istituisca un meccanismo di calcolo più complesso rispetto a quello derivante dall'applicazione del termine di scadenza a partire dalla data di inizio. Se dunque l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha voluto effettuare il calcolo della riduzione della durata dei certificati complementari nazionali in applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, non lo ha fatto di certo pensando con ciò di determinare con provvedimento costitutivo la nuova data di scadenza di ciascun certificato complementare. La nuova data di scadenza infatti è quella prevista dalla legge e, se il ricalcolo effettuato dal titolare del certificato complementare non coincida con quello effettuato dal terzo che intende attuare l'invenzione farmaceutica sul presupposto della scadenza del certificato stesso, insorge un conflitto la cui soluzione non può che essere rimessa al giudice ordinario adito con azione di contraffazione dal titolare del certificato complementare o eventualmente con azione di decadenza dal terzo che ne abbia interesse.

Il ricalcolo delle nuove date di scadenza dei certificati complementari nazionali è stato compiuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi unicamente per aggiornare le informazioni che l'Ufficio stesso è tenuto a fornire a tutti coloro che ne abbiano interesse sia mediante la pubblicazione del Bollettino sia mediante l'aggiornamento della banca dati.

In altri termini l'Ufficio italiano brevetti e marchi è intervenuto nella materia con il provvedimento di carattere generale unicamente in funzione dei compiti che esso è tenuto ad assolvere nella gestione del sistema di pubblicità che — com'è noto — svolge un molo di grande importanza perché contribuisce al contempo alla tutela dell'interesse dei titolari dei brevetti e dei certificati complementari i quali beneficiano della conoscenza che i terzi acquisiscono dell'esistenza dei diritti di esclusiva che essi sono tenuti a rispettare, ed alla tutela dell'interesse dei terzi che, a loro volta, beneficiano della conoscenza del fatto che la scadenza dei titoli di proprietà industriale libera il campo della loro attività consentendone l'estensione là dove, in precedenza, il titolo brevettuale costituiva ostacolo insormontabile.

Se il provvedimento di ricalcolo della scadenza dei certificati complementari nazionali emesso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (*rectius* dal sistema informativo Ufficio G3) non incide costitutivamente sulla durata dei suddetti certificati, incide però, ed anche pesantemente, sulle posizioni soggettive contrapposte dei titolari dei certificati complementari che vantano il corrispondente diritto esclusivo e dei terzi che — al contrario — sono titolari del diritto di impresa e di libertà di iniziativa economica in funzione della scadenza dei certificati complementari ed in funzione quindi anche della consapevolezza che di tale scadenza si abbia.

Il provvedimento dell'Ufficio, visto sotto questo profilo, incide negativamente su un interesse legittimo differenziato specificamente riconoscibile in capo ai titolari dei certificati complementari dei quali è stata ricalcolata la scadenza, perché ciascuno di costoro, individualmente, subisce l'effetto negativo della pubblicizzazione nei confronti dei terzi della nuova scadenza: pubblicizzazione che si traduce inevitabilmente nella convinzione da parte dei terzi di potere attuare liberamente l'invenzione farmaceutica non più protetta per effetto della scadenza del certificato complementare nella data «ricalcolata».

Nella specie il provvedimento, da considerare sicuramente definitivo, è stato legittimamente impugnato da Schering sul presupposto, positivamente valutabile sotto il profilo della legittimazione, che si tratti di un provvedimento idoneo a ledere un proprio interesse legittimo compromesso dal contenuto del provvedimento stesso.

4. — Sui criteri del ricalcolo: pretesi errori di applicazione della legge n. 112/2002.

L'Ufficio, dopo avere riportato la norma dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, ha enunciato i criteri con i quali ha effettuato il calcolo della riduzione della durata dei certificati complementari nazionali descrivendo questo procedimento:

1) si calcola la nuova durata in base all'art. 13 regolamento comunitario:

risultato = [(data AIC - data deposito brevetto) - 5 anni], se:

- a) risultato minore o uguale a 0, durata comunitaria = 0,
- b) risultato maggiore di zero e minore di 5, durata comunitaria = risultato,
- c) risultato maggiore o uguale a 5, durata comunitaria = 5;

2) la riduzione parte dal 1° gennaio 2004 e quindi:

- a) non si applica ai CCP che scadranno prima di tale data;
- b) inizia indipendentemente dalla data di scadenza del brevetto e, quindi, indipendentemente dalla data d'inizio del prolungamento per gli effetti del CCP (ad es. se un brevetto scade nel 2005 e, quindi il CCP parte da questa data, una riduzione di sei mesi viene fatta già per l'anno solare 2004);

3) a partire dall'anno solare 2004 si applica la riduzione di sei mesi per ogni anno solare intero salvo il criterio per cui la durata ridotta deve risultare non inferiore alla «durata comunitaria» di cui al punto precedente 1);

4) all'inizio dell'anno solare in cui risulta — prima della riduzione — una durata residua ancora riducibile (cioè eccedente la «durata comunitaria» da garantire comunque) inferiore a 12 mesi:

a) se essa è superiore a sei mesi, la durata residua si riduce di sei mesi;

b) se, invece, essa è inferiore a sei mesi viene azzerata la durata residua, cioè il CCP scade allo scoccare del 1° gennaio dell'anno stesso».

Posta di fronte a questo metodo di ricalcolo Schering ha risposto alla ministeriale in data 24 gennaio 2003 che le comunicava il risultato dell'applicazione del metodo ai due propri certificati complementari con nota in data 14 febbraio 2003 contestando il metodo elaborato dall'Ufficio ma sulla base del rilievo che, per come formulata, la norma dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, risulterebbe inapplicabile in assoluto perché non conterrebbe il riferimento univoco e preciso alla normativa europea alla quale dovrebbe essere ricondotto — secondo la tesi dell'ufficio — il riallineamento della durata dei certificati complementari nazionali. Osserva la ricorrente che l'Ufficio ha ritenuto di fare riferimento all'art. 13 del Regolamento CE n. 1768/1992, ma che la norma dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, non autorizza tale interpretazione perché dispone che l'adeguamento venga effettuato per le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349 ed al Regolamento CE n. 1768/1992 del Consiglio, di guisa che — sempre per come formulata — la norma in questione sancirebbe il riallineamento di entrambe le normative, quella nazionale e quella comunitaria, ad un parametro che — a questo punto — non sarebbe neppure individuabile. Schering trova conferma del suo rilievo nel fatto che la norma della legge n. 112/2002 prevede che la riduzione avvenga «fino al completo allineamento della normativa europea», di guisa che oggetto dell'allineamento sarebbe la stessa normativa europea mentre quest'ultima, nell'interpretazione dell'Ufficio, è il parametro dell'allineamento.

Il risultato al quale perviene la ricorrente con siffatti argomenti non è che la legge n. 112/2002 sarebbe applicabile sulla base di criteri diversi da quelli elaborati dall'Ufficio, ma sarebbe del tutto inapplicabile.

Reputa la Commissione che il ragionamento della ricorrente si risolva in un vero e proprio sofisma dal momento che, per quanto formulata in modo inappropriato la norma dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, ha un significato chiarissimo che non si presta ad alcun fraintendimento e che è stato recepito universalmente nel senso che il legislatore abbia voluto istituire un meccanismo di ricalcolo delle scadenze dei certificati complementari nazionali in modo da accorciarne la durata per riallinearla alla durata dei certificati complementari comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 1768/1992.

Il motivo di impugnazione testè esaminato è perciò destituito di fondamento.

La ricorrente ha contestato il criterio enunciato dall'Ufficio in funzione del quale la riduzione della durata dei certificati complementari viene calcolata «indipendentemente dalla data di inizio del prolungamento per gli effetti del CCP» e cioè anche se il CCP non è ancora entrato in vigore. Nell'esempio fatto dall'ufficio se un brevetto scade nel 2005 e, quindi, il CCP parte da questa data, una riduzione di sei mesi viene fatta già per l'anno solare 2004. La ricorrente contesta questo criterio deducendo che l'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, col prevedere «una riduzione della protezione complementare» postula che tale protezione esista non soltanto formalmente, nel senso di un certificato già concesso, ma sostanzialmente, nel senso che si tratta di un certificato che sta producendo i suoi effetti. Il motivo di impugnazione è irrilevante nella specie perché i due certificati complementari appartenenti alla ricorrente producono l'effetto del prolungamento della tutela brevettuale rispettivamente quello n. C-UB92 CCP 172 dall'11 giugno 2001 e quello n. C-UB92 CCP 408 dal 25 gennaio 2002, di guisa che il ricalcolo della scadenza effettuato dall'ufficio non risente del criterio contestato dalla ricorrente.

Altro motivo di impugnazione è dato dal fatto che nell'effettuare il ricalcolo della data di scadenza dei certificati complementari nazionali l'ufficio: *a)* in caso di durata residua inferiore a sei mesi ha calcolato la scadenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello solare di calcolo; *b)* in caso di durata residua superiore a sei mesi ed inferiore ad un anno ha applicato la riduzione intera di sei mesi. Senonché anche questo motivo di impugnazione è irrilevante nel caso di specie perché non risulta che quivi abbia dato luogo all'effetto indesiderato secondo l'opinione della ricorrente.

Infine ultimo motivo di impugnazione fatto valere dalla ricorrente è dato da ciò: che l'Ufficio nel tenere conto del periodo intercorso fra la data di deposito della domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento ha considerato la data del decreto di concessione e non la data di pubblicazione del decreto stesso.

Reputa la Commissione che il motivo di impugnazione sia destituito di fondamento in quanto la legge 19 ottobre 1991, n. 349, si riferisce sempre e soltanto al decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco così mostrando di voler dare rilevanza alla data di questo decreto indipendentemente dalla data della sua pubblicazione.

Le considerazioni che precedono, in quanto disattendono i motivi di impugnazione fondati sui criteri applicati dall'ufficio per il ricalcolo delle scadenze dei certificati complementari appartenenti alla ricorrente, costituiscono motivazione della rilevanza delle molteplici eccezioni di illegittimità costituzionale che — come si vedrà in appresso — sono state sollevate dalla ricorrente sotto profili che riguardano la determinazione legislativa per se stessa considerata dell'accorciamento disposto per riallineare la durata dei certificati complementari nazionali ai certificati complementari comunitari.

5. — Sulle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002.

5.1. — Violazione degli artt. 10 e 11 Cost. in relazione all'art. 20, regolamento n. 1768/1992.

A fondamento di tale eccezione di illegittimità costituzionale è stato rilevato — come del resto si è avuto occasione di notare — che la norma transitoria dell'art. 20 del regolamento n. 1768/1992 ha espressamente fatte salve la validità e la durata dei certificati complementari nazionali italiani concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso. La circostanza viene invocata dalla ricorrente per sostenere che, disponendo in senso opposto al menzionato art. 20, la norma nazionale dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, viola gli artt. 10 ed 11 della Costituzione ed il primato del diritto comunitario ricondotto all'osservanza di tali norme costituzionali dalla stessa Corte costituzionale fin dalla sentenza 20 giugno 1984, n. 179, poi confermata da numerose altre sentenze peraltro conformi alla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia.

Poiché peraltro sia la giurisprudenza comunitaria come quella della Corte costituzionale hanno risolto il problema del conflitto fra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario nel senso della prevalenza dell'ordinamento comunitario comportante però non la necessità della rimessione della norma nazionale incompatibile alla Corte costituzionale, bensì la diretta ed immediata disapplicazione di questa norma da parte dei giudici nazionali quand'anche si trattasse di norma successiva alla norma comunitaria, l'eccezione di incostituzionalità risulta manifestamente infondata. In altri termini il problema che si pone, a fronte dell'argomento della ricorrente basato sull'incompatibilità fra l'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, e l'art. 20 del regolamento comunitario n. 1768/1992, è quello di stabilire se si tratta di un'incompatibilità tale da comportare la disapplicazione immediata e diretta della norma nazionale per dare prevalenza alla norma comunitaria.

Reputa questa Commissione che la prospettata incompatibilità non sussiste perché la norma transitoria contenuta nel Regolamento comunitario non ha affatto il significato che le attribuisce la ricorrente quasi si trattasse di recepire positivamente la durata enormemente maggiore dei certificati complementari nazionali italiani ma di non «invadere» l'ambito della sovranità nazionale nel quale il maggiore prolungamento era stato disposto. Se si considera che il Regolamento comunitario è stato emanato proprio per la necessità di «prevedere una soluzione uniforme a livello comunitario e prevenire in tal modo un'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali che comporti ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei medicinali all'interno della comunità», è agevole ritenere che la differenza di durata è vista dal legislatore comunitario con sfavore e non certo con lo scopo di cristallizzarla irreversibilmente. La norma transitoria dell'art. 20 del Regolamento n. 1768/1992 non è affatto espressione di una valutazione legislativa favorevole al regime italiano ma è soltanto — ripetesì — espressione di un regolamento di confini fra la sovranità nazionale e la sovranità comunitaria. Conseguentemente, a meno che non incontri altri limiti costituzionali, la sovranità nazionale è libera di dare corso ad una valutazione di segno opposto rispetto a quella sottesa alla legge n. 349/1991: valutazione espressa nella relazione al disegno di legge poi divenuto decreto-legge n. 63/2002, convertito in legge n. 112/2002, con queste parole: «tale disposizione è diretta a ridurre il periodo di copertura brevettuale in Italia che, attualmente, è superiore a quello in uso negli altri Paesi comunitari. La riduzione del periodo brevettuale consentirebbe l'introduzione di farmaci generici (il cui prezzo è sensibilmente più basso rispetto a quello dei prodotti coperti da brevetto) in tempi più rapidi». La *ratio* così espressa dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 63/2002, anziché porsi in contrasto con le disposizioni sostanziali dell'ordinamento comunitario, le considera parametriche al fine di eliminare una differenza macroscopica — come quella della durata — che l'ordinamento comunitario, pur tollerandola, non poteva e non può certo apprezzare positivamente.

Così essendo, non sussistono i presupposti né per sollevare l'eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione, dell'art. 3, comma 8, della legge n. 112/2002, né per disapplicare questa norma per dare prevalenza all'art. 20 del Regolamento comunitario n. 1768/1992.

5.2. — Violazione del principio costituzionale dell'affidamento e, nei limiti di questo, del principio di retroattività.

Ad avviso della ricorrente la ridefinizione della durata dei certificati nazionali operata ora per allora rimettendo in discussione ed anzi rivedendo le scelte che erano state fatte dieci anni prima contrasta con la tutela dell'affidamento che, viceversa, le industrie farmaceutiche avevano legittimamente nutrito sulla stabilità e certezza delle norme giuridiche contenute nella legge n. 349/1991. La ricorrente invoca la sentenza di Corte cost., 4 novembre 1999, n. 416, secondo la quale «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non può essere leso da disposizioni retroattive le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanzialmente fondate su leggi precedenti». Questa stessa eccezione è stata poi argomentata anche invocando la sentenza della Corte costituzionale, 26 luglio 1995, n. 390, ove si precisa che il principio dell'affidamento è da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto» e con la sentenza della Corte costituzionale, 11 giugno 1999, n. 229, che riconduce il principio in questione alla clausola generale dell'art. 3 della Costituzione preordinato a garantire la ragionevolezza delle leggi. L'eccezione in questione è stata peraltro sollevata con argomentazioni di tipo aziendalistico ricondotte all'art. 41 della Costituzione che tutela la libertà di iniziativa economica privata anche in una prospettiva dinamica, vale a dire garantendone la protezione durante tutto l'arco di tempo in cui l'attività economica si sviluppa. Viene rilevato a questo proposito che in capo ai soggetti che esercitano l'attività di impresa deve essere riconosciuto un diritto costituzionalmente tutelato a non vedere modificati, nel corso dell'intero arco temporale di durata dell'attività, i presupposti che furono considerati essenziali per intraprendere tale attività (si cita in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 19 marzo 1990, secondo la quale l'iniziativa economica privata è «da garantire, come ormai *ius receptum*, non solo nel momento iniziale, ma anche durante il suo dinamico sviluppo»).

Muovendo da questo presupposto viene fatto rilevare che la produzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici è fortemente condizionata, al momento in cui si decide di intraprenderla, dalla possibilità di beneficiare della tutela brevettuale e quindi anche del prolungamento ottenuto mediante il certificato complementare: possibilità che, valutata nella sua dimensione temporale al momento in cui si decide di intraprendere quella determinata attività economica, si traduce in un vero e proprio affidamento a che la tutela permanga secondo la previsione iniziale. È del tutto ovvio che a siffatti argomenti addotti per sollevare l'eccezione di incostituzionalità altri se ne oppongono che possono essere addotti in senso contrario. Vi sono infatti interessi della collettività, essi pure costituzionalmente garantiti, che giustificano interventi legislativi diretti a comprimere la libertà di iniziativa economica e — d'altra parte — la stessa Corte costituzionale ha precisato che: «nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se abbiano per oggetto diritti perfetti, salvo, per il caso di retroattività, il limite costituzionale della materia penale, ed a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi come elemento fondamentale dello stato di diritto» (v. la già citata sentenza di Corte cost., 25 luglio 1995, n. 390). Nella specie peraltro — come si è visto — le ragioni di segno opposto a quello fatto valere dalla ricorrente sono riconducibili alla necessità di limitare il progressivo accrescimento della spesa pubblica sanitaria nella sua componente fondamentale che è data dal rimborso dei farmaci.

In questo quadro, nel quale le valutazioni giuridiche sono inscindibilmente collegate a valutazioni di opportunità e nel quale la legittimità costituzionale passa necessariamente attraverso un sindacato di razionalità molto prossimo al merito delle valutazioni legislative, risalta la distinzione fra infondatezza e manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente. Reputa questa Commissione che spetta unicamente alla Corte costituzionale di valutare la fondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità mentre il giudizio sulla manifesta infondatezza deve essere ricondotto unicamente all'assoluta certezza che la Corte costituzionale mai accoglierebbe un'eccezione come quella qui sollevata.

Reputa questa Commissione che, non sussistendo una certezza di tal fatta, l'eccezione debba essere rimessa alla Corte costituzionale.

5.3. — Violazione degli artt. 41 e 42 Cost. in relazione all'art. 3 Cost.

Reputa la ricorrente che l'art. 3, comma 8, d.l. n. 63/2002, convertito in legge n. 112/2002, sia illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 41 e 42 Cost. Il ragionamento sotteso a tale eccezione si articola nei seguenti punti:

la proprietà intellettuale, di cui il brevetto farmaceutico ed il certificato complementare sono precipua espressione, è vera e propria proprietà come tale garantita dall'art. 42, terzo comma, Cost., secondo il quale «la

proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale» ma anche dell'art. 41 Cost. nella misura in cui si tratta di una proprietà strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa;

se le norme costituzionali sulla proprietà e sull'impresa ammettono che la legge possa apporre limiti ai relativi diritti allo scopo di assicurarne la funzione sociale, nella specie l'accorciamento della durata dei certificati complementari nazionali travalica l'ambito entro il quale la limitazione potrebbe essere costituzionalmente giustificabile: e ciò in quanto la «politica tariffaria» a cui si è ispirato il legislatore esula dal punto di vista finalistico dalla protezione di interessi di rango costituzionale pari o superiori al diritto di proprietà e di libertà di impresa di cui il certificato complementare di protezione è espressione, ed in quanto inoltre la stessa disciplina censurata non contiene alcun riferimento ad una qualsiasi esigenza di interesse sociale che possa giustificare la limitazione del diritto a suo tempo attribuito dal certificato complementare di protezione e fa anzi esplicito riferimento ad una pretesa necessità di adeguamento della durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria che la stessa normativa comunitaria esclude con il già menzionato art. 20 del Regolamento n. 1768/1992;

infine, quand'anche si volesse considerare la riduzione della durata del certificato complementare nazionale come una forma di espropriazione essa sarebbe comunque costituzionalmente illegittima perché disposta senza il riconoscimento al titolare di un indennizzo come invece sarebbe stato necessario fare sulla base sia delle norme che disciplinano l'espropriazione contenute nella legge-invenzioni (artt. 60 ss. del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) sia dall'Accordo TRIPR (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nel quadro dei negoziati GATT) del quale il nostro Paese è uno dei sottoscrittori e che è stato ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Questi essendo i passaggi logico-giuridici che sostengono l'eccezione di incostituzionalità, reputa la Commissione dei Ricorsi che profondamente incerta è la valutazione sulla fondatezza dell'eccezione stessa dato che gli argomenti addotti sono resistibili con argomenti contrari che non sembrano, *prima facie* sicuramente destituiti di fondamento.

Sembra innanzitutto potersi dire che lo scopo dell'art. 3, comma 8 del d.l. n. 63/2002, convertito in legge n. 112/2002, possa essere ricondotto nell'ambito della funzione sociale che il legislatore è tenuto a perseguire. Ed invero il contenimento della spesa pubblica farmaceutica non è espressione di una pura e semplice politica tariffaria ma è espressione di un'esigenza fondamentale per temperare l'interesse alla salute della collettività perseguito mediante il servizio sanitario nazionale con costi a carico dello Stato la cui lievitazione pone seri problemi di gestione con l'interesse delle imprese farmaceutiche ancorché visto non nella pura e semplice ottica della massimizzazione del profitto ma nell'ottica più generale dell'incentivazione della ricerca farmaceutica che a sua volta concorre a realizzare gli strumenti necessari per la tutela della salute della collettività. Interesse dunque non di segno opposto ma certamente da temperare mediante valutazioni che il legislatore è tenuto a compiere pur nel rispetto della gerarchia dei valori costituzionali.

Quanto all'equiparazione fra la riduzione della durata dei certificati complementari nazionali e l'espropriazione senza indennizzo del diritto esclusivo per il periodo «perduto», pur condividendo la giurisprudenza costituzionale secondo la quale il diritto costituzionale all'indennizzo sorge ogni qualvolta l'interesse del privato sia stato sacrificato all'interesse generale della collettività producendo conseguenze patrimoniali sfavorevoli, resta tutta la difficoltà di qualificare una fattispecie nella quale il provvedimento legislativo censurato produce bensì, con l'accorciamento della protezione, una conseguenza patrimoniale sfavorevole per il titolare del certificato complementare ma soltanto se si prendono le mosse dall'allungamento della protezione disposto con la legge n. 349/1991 e senza tenere conto del fatto che i certificati complementari comunitari attribuiscono un prolungamento della protezione molto più contenuto rispetto a quello disposto a suo tempo dal legislatore nazionale. Se dunque l'allungamento disposto con la legge n. 349/1991 non si consideri come un diritto irreversibilmente quesito rispetto al quale il successivo intervento legislativo si pone come ablativo, la norma dell'art. 3, comma 8 del d.l. n. 63/2002, convertito in legge n. 112/2002, è suscettibile di una qualificazione in termini diversi rispetto a quella ipotizzata di natura espropriativa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, torna dunque pertinente ed utile la distinzione tra l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità — della quale è giudice solo la Corte costituzionale — e la sua manifesta infondatezza — che compete a questa Commissione valutare; non sussistendo la manifesta infondatezza, la rimessione alla Corte costituzionale si impone.

5.4. — Violazione degli artt. 24 e 113 Cost.

Assumendo che nella specie l'art. 3, comma 8 del d.l. n. 63/2002, abbia la configurazione di una cosiddetta legge-provvedimento in quanto capace di produrre effetti perfettamente sovrapponibili a quelli che avrebbero assunto dei veri e propri provvedimenti amministrativi di espropriazione dei diritti di brevetto, la ricorrente, pur dando atto della prevalente giurisprudenza costituzionale contraria a dichiarare *sic et simpliciter* l'illegittimità costituzionale di norme di legge aventi contenuti tali da potersi ritenere del tutto analoghi a quelli di corrispondenti provvedimenti adottabili con atti formalmente amministrativi (v. ad esempio Corte cost., 21 marzo 1989, n. 143, Corte cost., 16 febbraio 1993, n. 62; Corte cost., 21 maggio 1995, n. 347) reputa proponibile l'eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. Ed invero la norma dell'art. 3, comma 8 del d.l. n. 63/2002, sarebbe autoapplicativa perché capace di comportare la degradazione di un diritto soggettivo ad un interesse legittimo ma, attesa la forma legislativa, precludendo il sindacato giurisdizionale proprio dell'atto amministrativo che ne consente il controllo di legittimità: con violazione sotto questo profilo degli artt. 24 e 113 Cost.

Nella stessa ottica è stato peraltro detto che la legge-provvedimento adottata per ridurre la durata dei certificati complementari nazionali impedisce ai titolari di partecipare all'adozione della misura assunta nei loro confronti privandoli delle garanzie proprie del cosiddetto giusto procedimento e così dando luogo ad un'illegittimità costituzionale per contrasto con il fondamentale canone di razionalità normativa e con il principio di buon andamento dell'amministrazione (vengono invocate al riguardo Corte cost., 18 luglio 1997, n. 240 e Corte cost., 30 ottobre 1996, n. 363).

Reputa la Commissione dei ricorsi che l'eccezione di incostituzionalità così sollevata sia manifestamente infondata proprio in quanto non è dato riscontrare nell'art. 3, comma 8 dell'art. n. 63/2002, gli estremi della legge-provvedimento e della legge autoapplicativa diretta a privare i titolari dei certificati complementari delle garanzie del sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti amministrativi e del diritto di partecipare all'adozione della misura assunta nei propri confronti. Ed invero la norma in questione ha una portata di carattere generale perché, modificando la regola della legge n. 349/1991 la cui applicazione determina la durata originaria dei certificati complementari nazionali, pone una disciplina generale ed astratta che vale ovviamente per tutti i certificati complementari, a nulla rilevando che nella specie i certificati concretamente incisi dalla norma sono individuabili e formino una categoria ben definita insuscettibile di ampliarsi nel futuro con l'aggiunta di nuovi certificati complementari. In realtà la delimitazione dei certificati complementari ai quali risulta applicabile la norma dell'art. 3, comma 8 del d.l. n. 63/2002, è una conseguenza del fatto che la legge n. 349/1991 ha cessato di operare con l'entrata in vigore del Regolamento comunitario, ma ciò non toglie che la disposizione normativa che si pretende di censurare abbia un contenuto generale ed astratto assunto non in funzione di una situazione soggettiva individuale e specifica bensì in funzione di una valutazione di carattere generale applicabile ad una categoria di situazioni soggettive non personalizzate.

P. Q. M.

La Commissione dei ricorsi, ravvisata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente per contrasto dell'art. 3, comma 8 del d.l. n. 63/2002, convertito in legge n. 112/2002, con il principio costituzionale dell'affidamento e con i principi degli artt. 41 e 42 della Costituzione in relazione all'art. 3 della stessa Costituzione ed infine con i principi degli artt. 24 e 113 della Costituzione, deferisce le questioni suddette alla Corte costituzionale, ordinando la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale e disponendo la sospensione del giudizio stesso fino alla definizione del giudizio di costituzionalità.

La Commissione dà mandato alla segreteria di notificare la presente ordinanza al ricorrente ed all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Roma il 22 luglio 2003.

Il Presidente: CORDA

L'estensore: FLORIDIA

N. 1059

*Ordinanza del 23 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Esposito Emilia*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Premesso che Emilia Esposito, imputata del reato di calunnia, ha personalmente chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, secondo comma legge 12 giugno 2003, n. 134.

O S S E R V A

L'art. 5 legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. La richiesta di sospensione — ad avviso di questo giudice e della maggioranza delle pronunce sulla questione finora note, fra le quali numerose di questo tribunale — può essere avanzata dal difensore del contumace o dell'assente anche se non munito di procura speciale, dato che la legge richiede la procura speciale solo per la richiesta di applicazione della pena, non per quella di sospensione, ed in forza della regola secondo la quale tali categorie di imputati sono rappresentati dal difensore, oggi allocata negli articoli 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. e richiamata, quanto al dibattimento, dall'art. 484 c.p.p. Peraltro, nel caso di specie, come s'è già detto, la richiesta viene direttamente dall'imputata.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole a) perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste b) perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

Sub a. Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446 primo comma è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

Sub b. La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello Stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intendesse come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativo avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato od anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001, n. 89, che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e conseguentemente quelli decisori, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo

ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai semi dell'art. 5 comma 2 della legge 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18 lettera b) c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviarlo in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 Cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa, inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost., viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo*, è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in rado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le

opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante con le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 25 giugno 1999 n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva innanzitutto che la richiesta viene proposta a termine di entrata in vigore della legge ampiamente trascorso, e che dunque il suo accoglimento dipende dall'esistenza della norma di favore della cui dubbia costituzionalità si è appena detto. Va poi aggiunto che, pur non essendovi, in questo processo, coimputati né parti civili la cui posizione sarebbe pregiudicata, nondimeno il giudicante dovrebbe oggi sospendere il processo per consentire di decidere se avvalersi della novella, e ciò comporterebbe l'applicazione diretta al caso portato al suo esame di una norma la cui costituzionalità è dubbia in generale, essendo quelle relative alle posizioni di altri soggetti processuali solo delle argomentazioni volte a dimostrare la portata generale del principio della ragionevole durata del processo; applicazione, quella della norma ritenuta incostituzionale, che inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 23 settembre 2003

Il giudice: LAMBERTI

N. 1060

*Ordinanza del 30 giugno 2003 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Piantoni Sergio ed altro*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di: Piantoni Sergio e Ciancola Giancarlo, in ordine ai seguenti reati: 110, 629, comma 2, c.p.;

Premesso in fatto che:

gli odierni imputati sono stati rinviati a giudizio, dopo l'udienza preliminare, per rispondere del reato di estorsione aggravata in concorso, commesso in Roma il 20 luglio 2000;

all'odierno dibattimento solo uno degli imputati, tramite il difensore munito di procura speciale, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134;

La parte offesa s'è costituita parte civile;

Considerato in diritto che:

1. — L'art. 5, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che:

«1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.»

Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La norma non appare ragionevole sotto diversi profili in particolare:

a) in relazione al disposto del comma 2, che impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di 45 giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione;

b) in relazione al disposto del comma 3 che dispone applicarsi le disposizioni dell'art. 4 della medesima legge anche ai processi in corso;

c) in relazione al disposto del comma 1, che consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, c.p.p.

2. — In primo luogo, in relazione al contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. si osserva che l'istituto della pena concordata è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del procedimento penale. In altri termini si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie determinate dalla complessità dell'udienza preliminare o del dibattimento; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena.

Il legislatore, con la novella del 2003, avrebbe potuto consentire di presentare la richiesta lasciando inalterato il limite di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p. Invece non ha operato neppure una distinzione fra i processi per i quali è stato aperto il dibattimento, ma non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e processi per i quali l'istruttoria è già avanzata o addirittura è stato dichiarato chiuso il dibattimento e si è in fase di discussione.

Consentire la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato e ai cittadini, dopo che è stata celebrata l'udienza preliminare o il dibattimento è stato celebrato ed è stato addirittura dichiarato chiuso ed è addirittura in corso la discussione, non appare ragionevole e contrasta con i principi che sottendono l'istituto dell'applicazione della pena concordata.

3. — Si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 111 Cost.

Quest'ultimo, nella parte relativa alla ragionevole durata del processo, è di recente introduzione e trae il suo fondamento nei principi enunciati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Appare opportuna qualche riflessione sull'interpretazione dell'art. 111 Cost. e sugli interessi che esso tutela. Occorre, cioè, chiarire se il principio della ragionevole durata del processo debba essere riferito solo all'interesse di ogni singolo imputato — anche nel caso si tratti di processo con più imputati — oppure si riferisca anche a tutte le altre parti processuali, oppure anche agli interessi dello Stato e dei cittadini in generale. È ovvio che se la speditezza processuale va intesa con riferimento al singolo imputato il quale, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi, prescindendo dagli interessi delle altre parti di quel medesimo processo e anche da interessi superiori della cittadinanza a vedere celebrati tutti i processi con sollecitudine, la richiesta di rito alternativo effettuata anche in corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia già iniziata o addirittura terminata, non incontrerà ostacoli nell'art. 111 della Costituzione. Se, invece, l'interpretazione della ragionevole durata va commisurata anche ad altri interessi, è necessario svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo si osserva che nell'attuale sistema i poteri decisori del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura. Nel caso, perciò, di un processo con più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione del processo, ai sensi dall'art. 5, comma 2 della legge n. 134/2003, e successivamente chieda l'applicazione della pena, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il processo nei confronti dei coimputati, effettuando uno stralcio della posizione del richiedente, che potrebbe rivelarsi poi inutile, con dispendio di energie e di attività processuali; se, poi, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, lo rinvia in attesa del decorso dei 45 giorni prescritti e all'udienza successiva l'interessato richiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati; il rigetto della richiesta lo renderebbe ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato; in entrambi i casi il processo dovrebbe iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tal caso non vi sarebbe speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, anzi una dilatazione dei tempi della decisione (tra l'altro già maturi perché l'istruttoria era esaurita); con la conseguenza che ad una decisione con rito ordinaria ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di celebrare *ex novo* il processo con rito ordinario.

4. — A ciò si aggiunge che, nel caso di applicazione della pena, la parte civile costituita vedrebbe crollare le proprie legittime aspettative, dovendo ricominciare il processo *ex novo* sia nei confronti del coimputati innanzi ad altro giudice sia separatamente — in sede civile — nei confronti di colui che è stato ammesso al «patteggiamento».

Tutto ciò si tradurrebbe in una dilatazione dei tempi di durata del singolo processo anche a danno dei consociati che richiedono che i tempi d'accertamento di tutti i processi siano ragionevoli.

5. — Questo Tribunale ritiene che l'interpretazione estensiva dell'art. 111 Cost. sia maggiormente fondata anche alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. È noto, infatti, che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per l'eccessiva durata dei processi. La condanna prescinde da eventuali responsabilità dei giudici, ma si fonda sul principio che ciascun Paese deve dotarsi di leggi processuali che consentano una rapida definizione dei processi. Già da molti anni vi sono Paesi, come la Danimarca e l'Olanda, che sono in grado di definire la maggior parte dei processi in primo grado nell'arco di tre mesi, esaurendo l'appello nel successivo trimestre. Ciò è dovuto ad una semplificazione soprattutto del sistema delle notificazioni, all'esistenza di maggiori obblighi di diligenza delle parti processuali, ivi compresi gli imputati. È chiaro che in sistemi siffatti la sospensione di un processo anche solo per 45 giorni, ossia oltre un terzo del tempo complessivo di definizione, sarebbe inaccettabile.

Per ovviare alle condanne in sede europea in Italia è stata introdotta la normativa statale (legge 24 marzo 2001, n. 89) che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata. L'equa riparazione non spetta solo all'imputato, ma anche alla parte civile.

Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali ed assurde, quindi a principio generale.

Assume rilievo, nel sistema, ad esempio, l'art. 477 c.p.p. che impone tempi rapidissimi per la definizione del dibattimento, stabilendo che il rinvio del processo dev'essere effettuato al giorno successivo e che il processo può essere sospeso solo per ragioni «di assoluta necessità» e «per un termine massimo di dieci giorni», computate tutte le dilazioni.

Si rileva, inoltre, che nel caso di giudizio immediato, è previsto il termine di 15 giorni per la richiesta di pena concordata, ossia un tempo che è esattamente un terzo di quello oggi previsto dalla novella, pur vertendosi in materia analoga.

Se tale assunto è corretto, deve ritenersi che non corrisponde ai parametri di costituzionalità di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di ragionevole durata (art. 111 Cost.) la norma che consente di sospendere il processo per 45 giorni e di richiedere l'applicazione della pena anche nei processi in corso.

Come s'è prima precisato, l'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che: «Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Premesso che la disposizione s'applica a tutti i processi in corso, perciò anche a quelli per i quali è terminata l'istruttoria dibattimentale ed è in corso o in procinto d'iniziare la discussione, si rileva che non appare ragionevole la concessione di un termine decorrente dalla prima udienza utile. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. A maggior conforto di tale assunto si rileva che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con lo stesso per valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. La concessione di un termine di durata notevole, (ossia ben quarantacinque giorni), in rapporto ai parametri sopra esposti, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza appare di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita e il processo sia in fase di discussione, e, quindi, l'imputato ha addirittura potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena.

Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa ammettere che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende «patteggiare» o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria per 45 giorni incida sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale ad una durata ragionevole — posto che nessun danno deriva all'imputato nel dichiarare alla prima udienza utile se intende concordare la pena — sembra dover prevalere la ragionevole durata del processo.

6. — Il Tribunale prospetta il dubbio di legittimità anche dell'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, il quale stabilisce quanto segue:

«Il comma 1 dell'art. 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

“1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli a congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, a recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli a congiunti a pena pecuniaria.»».

Con la norma in esame si sottrae al giudizio di cognizione piena una serie di reati di notevole gravità, estromettendo anche di fatto la parte lesa dal giudizio, riducendo il sistema penale e processuale ad un luogo di negoziazione che svilisce la funzione giurisdizionale ed i principi già consacrati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'art. 6, primo comma, primo periodo della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce che: «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei».

Il terzo comma del medesimo articolo, in particolare alla lettera d) sancisce «il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico». In sostanza l'articolo citato sancisce il principio del contraddittorio nel processo, poi recepito dall'art. 111, commi primo, secondo e quarto della Cost. come novellato nel 1999. In altri termini il principio che regola l'accertamento della responsabilità penale è fondato su di un giusto processo che preveda una fase di cognizione piena con un contraddittorio che ponga le parti «in condizioni di parità», come espressamente stabilito dal comma secondo della norma costituzionale in esame. Né sembra ragionevole ritenere che il principio generale possa essere derogato dal comma 5 dell'art. 111, laddove afferma che «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato» e ciò per due ragioni.

In primo luogo perché la modifica dell'art. 444 c.p.p. consente per un elevatissimo numero di reati, in sostanza la maggioranza, di concordare la pena, così introducendo di fatto il principio generale che la responsabilità penale non va accertata — infatti la sentenza cosiddetta di patteggiamento non è sentenza di condanna, ma solo a questa equiparata sotto alcuni aspetti — mentre soltanto per un ristretto numero di reati si perviene ad un accertamento di responsabilità con cognizione piena.

In secondo luogo la deroga stabilita dal quinto comma dell'art. 111 non sembra possa riferirsi ad una sentenza di applicazione di pena, ma solo intendersi come rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio, in un regolare processo di cognizione, quando l'imputato vi consenta. Tale interpretazione è fondata sulla circostanza che altrimenti il comma quinto dell'art. 111 si porrebbe in contrasto con il comma secondo del medesimo articolo, laddove stabilisce dapprima il principio secondo cui il contraddittorio tra le parti è la regola generale a fondamento del processo e poi stabilisce che le parti debbono essere in condizioni di parità.

Se, dunque, per reati di minore gravità può avere una sua logica il procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p., trasformare quest'ultimo nel procedimento di più vasta applicazione, riducendo il rito ordinario di cognizione piena ad ipotesi minoritaria e relativa solo a reati di massima gravità, sembra contrastare con il principio di ragionevolezza e con il principio che il processo è condotto in contraddittorio e con formazione della prova in dibattimento mediante un «giusto processo» e con pari dignità di tutte le parti (artt. 3 e 111 Cost.).

Reati con pena edittale molto elevata, come il tentato omicidio, la rapina aggravata o la violenza sessuale aggravata, con il giudizio di comparazione con le attenuanti e la riduzione prevista per il rito prescelto possono essere definiti con una sentenza che non è di condanna, ma solo equiparata a questa, con estromissione della parte civile e ponendo la parte offesa ai margini del processo che pur la vede vittima.

7. — Le eccezioni oggi proposte sono rilevanti per le seguenti ragioni:

A) è stata richiesta dal difensore, munito di procura speciale, di uno solo degli imputati la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 è ciò alla prima udienza celebrata innanzi al collegio e dopo la celebrazione dell'udienza preliminare.

B) vi è parte civile già costituita.

8. — L'eccezione non è manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 2 e 3, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 30 giugno 2003

Il Presidente: BRESCIANO

03C1296

N. 1061

*Ordinanza del 30 giugno 2003 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Schiavello Marco*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di: Schiavello Marco, in ordine ai seguenti reati: 110, 640 c.p. e 110, 56, 629 comma 2, c.p. commessi in Roma fino al novembre 2001;

Premesso in fatto che:

l'imputato è stato rinviato a giudizio, dopo l'udienza preliminare, per rispondere dei reati sopra indicati;

all'odierno dibattimento nel quale già s'è proceduto all'ammissione delle prove la cui assunzione è stata fissata per l'udienza odierna, l'imputato, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134;

Considerato in diritto che:

1. — L'art. 5, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che:

«1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.».

Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La norma non appare ragionevole sotto diversi profili in particolare:

a) in relazione al disposto del comma 2, che impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di 45 giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione;

b) in relazione al disposto del comma 3 che dispone applicarsi le disposizioni dell'art. 4 della medesima legge anche ai processi in corso;

c) in relazione al disposto del comma 1, che consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, c.p.p.

2. — In primo luogo, in relazione al contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. si osserva che l'istituto della pena concordata è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del procedimento penale. In altri termini si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie determinate dalla complessità dell'udienza preliminare o del dibattimento; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena.

Il legislatore, con la novella del 2003, avrebbe potuto consentire di presentare la richiesta lasciando inalterato il limite di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p. Invece non ha operato neppure una distinzione fra i processi per i quali è stato aperto il dibattimento, ma non è stata compiuta alcuna attività istruttoria e processi per i quali l'istruttoria è già avanzata o addirittura è stato dichiarato chiuso il dibattimento e si è in fase di discussione.

Consentire la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato e ai cittadini, dopo che è stata celebrata l'udienza preliminare o il dibattimento è stato celebrato ed è stato addirittura dichiarato chiuso ed è addirittura in corso la discussione, non appare ragionevole e contrasta con i principi che sottendono l'istituto dell'applicazione della pena concordata.

3. — Si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 111 Cost.

Quest'ultimo, nella parte relativa alla ragionevole durata del processo, è di recente introduzione e trae il suo fondamento nei principi enunciati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Appare opportuna qualche riflessione sull'interpretazione dell'art. 111 Cost. e sugli interessi che esso tutela. Occorre, cioè, chiarire se il principio della ragionevole durata del processo debba essere riferito solo all'interesse di ogni singolo imputato — anche nel caso si tratti di processo con più imputati — oppure si riferisca anche a tutte le altre parti processuali, oppure anche agli interessi dello Stato e dei cittadini in generale. È ovvio che se la speditezza processuale va intesa con riferimento al singolo imputato il quale, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi, prescindendo dagli interessi delle altre parti di quel medesimo processo e anche da interessi superiori della cittadi-

nanza a vedere celebrati tutti i processi con sollecitudine, la richiesta di rito alternativo effettuata anche in corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia già iniziata o addirittura terminata, non incontrerà ostacoli nell'art. 111 della Costituzione. Se, invece, l'interpretazione della ragionevole durata va commisurata anche ad altri interessi, è necessario svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo si osserva che nell'attuale sistema i poteri decisori del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura. Nel caso, perciò, di un processo con più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione del processo, ai sensi dall'art. 5, comma 2 della legge n. 134/2003, e successivamente chieda l'applicazione della pena, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il processo nei confronti dei coimputati, effettuando uno stralcio della posizione del richiedente, che potrebbe rivelarsi poi inutile, con dispendio di energie e di attività processuali; se, poi, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, lo rinvia in attesa del decorso dei 45 giorni prescritti e all'udienza successiva l'interessato richiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati; il rigetto della richiesta lo renderebbe ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato; in entrambi i casi il processo dovrebbe iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tal caso non vi sarebbe speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, anzi una dilatazione dei tempi della decisione (tra l'altro già maturi perché l'istruttoria era esaurita); con la conseguenza che ad una decisione con rito ordinaria ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di celebrare *ex novo* il processo con rito ordinario.

4. — A ciò si aggiunge che, nel caso di applicazione della pena, la parte civile costituita vedrebbe crollare le proprie legittime aspettative, dovendo ricominciare il processo *ex novo* sia nei confronti del coimputati innanzi ad altro giudice sia separatamente — in sede civile — nei confronti di colui che è stato ammesso al «patteggiamento».

Tutto ciò si tradurrebbe in una dilatazione dei tempi di durata del singolo processo anche a danno dei consociati che richiedono che i tempi d'accertamento di tutti i processi siano ragionevoli.

5. — Questo Tribunale ritiene che l'interpretazione estensiva dell'art. 111 Cost. sia maggiormente fondata anche alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. È noto, infatti, che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte europea per l'eccessiva durata dei processi. La condanna prescinde da eventuali responsabilità dei giudici, ma si fonda sul principio che ciascun Paese deve dotarsi di leggi processuali che consentano una rapida definizione dei processi. Già da molti anni vi sono Paesi, come la Danimarca e l'Olanda, che sono in grado di definire la maggior parte dei processi in primo grado nell'arco di tre mesi, esauendo l'appello nel successivo trimestre. Ciò è dovuto ad una semplificazione soprattutto del sistema delle notificazioni, all'esistenza di maggiori obblighi di diligenza delle parti processuali, ivi compresi gli imputati. È chiaro che in sistemi siffatti la sospensione di un processo anche solo per 45 giorni, ossia oltre un terzo del tempo complessivo di definizione, sarebbe inaccettabile.

Per ovviare alle condanne in sede europea in Italia è stata introdotta la normativa statale (legge 24 marzo 2001, n. 89) che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata. L'equa riparazione non spetta solo all'imputato, ma anche alla parte civile.

Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali ed assurge, quindi a principio generale.

Assume rilievo, nel sistema, ad esempio, l'art. 477 c.p.p. che impone tempi rapidissimi per la definizione del dibattimento, stabilendo che il rinvio del processo dev'essere effettuato al giorno successivo e che il processo può essere sospeso solo per ragioni «di assoluta necessità» e «per un termine massimo di dieci giorni», computate tutte le dilazioni.

Si rileva, inoltre, che nel caso di giudizio immediato, è previsto il termine di 15 giorni per la richiesta di pena concordata, ossia un tempo che è esattamente un terzo di quello oggi previsto dalla novella, pur vertendosi in materia analoga.

Se tale assunto è corretto, deve ritenersi che non corrisponde ai parametri di costituzionalità di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di ragionevole durata (art. 111 Cost.) la norma che consente di sospendere il processo per 45 giorni e di richiedere l'applicazione della pena anche nei processi in corso.

Come s'è prima precisato, l'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che: «Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Premesso che la disposizione s'applica a tutti i processi in corso, perciò anche a quelli per i quali è terminata l'istruttoria dibattimentale ed è in corso o in procinto d'iniziare la discussione, si rileva che non appare ragionevole la concessione di un termine decorrente dalla prima udienza utile. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. A maggior conforto di tale assunto si rileva che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con lo stesso per valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata. La concessione di un termine di durata notevole, (ossia ben quarantacinque giorni), in rapporto ai parametri sopra esposti, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza appare di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita e il processo sia in fase di discussione, e, quindi, l'imputato ha addirittura potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena.

Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa ammettere che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende «patteggiare» o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria per 45 giorni incida sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale ad una durata ragionevole — posto che nessun danno deriva all'imputato nel dichiarare alla prima udienza utile se intende concordare la pena — sembra dover prevalere la ragionevole durata del processo.

6. — Il Tribunale prospetta il dubbio di legittimità anche dell'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, il quale stabilisce quanto segue:

«Il comma 1 dell'art. 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

“1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli a congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, a recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli a congiunti a pena pecuniaria.”».

Con la norma in esame si sottrae al giudizio di cognizione piena una serie di reati di notevole gravità, estromettendo anche di fatto la parte lesa dal giudizio, riducendo il sistema penale e processuale ad un luogo di negoziazione che svilisce la funzione giurisdizionale ed i principi già consacrati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'art. 6, primo comma, primo periodo della legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce che: «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei».

Il terzo comma del medesimo articolo, in particolare alla lettera *d*) sancisce «il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico». In sostanza l'articolo citato sancisce il principio del contraddittorio nel processo, poi recepito dall'art. 111, commi primo, secondo e quarto della Cost. come novellato nel 1999. In altri termini il principio che regola l'accertamento della responsabilità penale è fondato su di un giusto processo che preveda una fase di cognizione piena con un contraddittorio che ponga le parti «in

condizioni di parità», come espressamente stabilito dal comma secondo della norma costituzionale in esame. Né sembra ragionevole ritenere che il principio generale possa essere derogato dal comma 5 dell'art. 111, laddove afferma che «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato» e ciò per due ragioni.

In primo luogo perché la modifica dell'art. 444 c.p.p. consente per un elevatissimo numero di reati, in sostanza la maggioranza, di concordare la pena, così introducendo di fatto il principio generale che la responsabilità penale non va accertata — infatti la sentenza cosiddetta di patteggiamento non è sentenza di condanna, ma solo a questa equiparata sotto alcuni aspetti — mentre soltanto per un ristretto numero di reati si perviene ad un accertamento di responsabilità con cognizione piena.

In secondo luogo la deroga stabilita dal quinto comma dell'art. 111 non sembra possa riferirsi ad una sentenza di applicazione di pena, ma solo intendersi come rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio, in un regolare processo di cognizione, quando l'imputato vi consenta. Tale interpretazione è fondata sulla circostanza che altrimenti il comma quinto dell'art. 111 si porrebbe in contrasto con il comma secondo del medesimo articolo, laddove stabilisce dapprima il principio secondo cui il contraddittorio tra le parti è la regola generale a fondamento del processo e poi stabilisce che le parti debbono essere in condizioni di parità.

Se, dunque, per reati di minore gravità può avere una sua logica il procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p., trasformare quest'ultimo nel procedimento di più vasta applicazione, riducendo il rito ordinario di cognizione piena ad ipotesi minoritaria e relativa solo a reati di massima gravità, sembra contrastare con il principio di ragionevolezza e con il principio che il processo è condotto in contraddittorio e con formazione della prova in dibattimento mediante un «giusto processo» e con pari dignità di tutte le parti (artt. 3 e 111 Cost.).

Reati con pena edittale molto elevata, come il tentato omicidio, la rapina aggravata o la violenza sessuale aggravata, con il giudizio di comparazione con le attenuanti e la riduzione prevista per il rito prescelto possono essere definiti con una sentenza che non è di condanna, ma solo equiparata a questa, con estromissione della parte civile e ponendo la parte offesa ai margini del processo che pur la vede vittima.

7. — Le eccezioni oggi proposte sono rilevanti perchè l'imputato ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 è ciò alla seconda udienza celebrata innanzi al collegio e dopo la celebrazione dell'udienza preliminare.

8. — L'eccezione non è manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 2 e 3, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 30 giugno 2003

Il Presidente: BRESCIANO

N. 1062

*Ordinanza del 25 luglio 2003 emessa dal Tribunale di Catanzaro
sull'istanza proposta da Galeota Vincenzo*

Spese processuali - Difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso - Compensi - Possibilità di chiedere la liquidazione delle spese e degli onorari (con applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato), in relazione all'attività professionale espletata in luogo del sostituto - Mancata previsione - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il principio di effettività del diritto di difesa - Lesione del diritto alla retribuzione e della tutela del lavoro.

- D.Lgs. (*recte*: d.P.R.) 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 35, primo comma, e 36, primo comma.

Spese processuali - Difensore d'ufficio di persona irreperibile di fatto - Compensi - Applicazione, per l'attività professionale espletata, delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, come nella ipotesi della irreperibilità dell'imputato dichiarata formalmente - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa - Lesione del diritto alla retribuzione.

- D.Lgs. (*recte*: d.P.R.) 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 35, primo comma, e 36, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha deliberato la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

Con istanza, recante la data del 6 marzo 2003, depositata il 17 aprile 2003, l'avvocato Vincenzo Galeota del foro di Catanzaro, esponendo di aver prestato il ministero di «difensore di ufficio» nel giudizio, iscritto al numero 1323 del registro generale modello 16 dell'anno 2002, a carico di Prvinic Terezina, celebrato davanti a questo Tribunale alla udienza del 19 novembre 2003 e definito con sentenza di pari data, e deducendo, ancora, che l'imputata suddetta si è resa irreperibile; anche in esito alle ricerche della esperite dalla Questura, ha postulato «la liquidazione degli onorari e delle competenze professionali» in ragione di complessivi euro 710,88 (comprensivi della rivalsa contributiva e fiscale), argomentando «che ricorre l'ipotesi di cui agli articoli 116 - 117 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002».

A corredo della istanza di liquidazione l'avvocato Galeota ha allegato il parere di congruità rilasciato il 3 aprile 2003 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro e, in copia, documentazione anagrafica relativa alla Prvinic, l'estratto del processo verbale della udienza del 19 novembre 2002, l'estratto contumaciale della sentenza 19 novembre 2002 numero 1136/2002 con la relazione in data 27 gennaio 2003 di vana notificazione per il sopravvenuto trasferimento della Prvinic, il processo verbale «di vane ricerche» redatto il 22 novembre 2001 dalla Questura di Catanzaro nella fase delle indagini preliminari (ai fini della notificazione dell'avviso di conclusione) e la relativa nota di trasmissione.

Il pubblico ministero, con atto trasmesso il 7 maggio 2003, ha espresso parere favorevole alla liquidazione postulata dal difensoreistante.

Dall'esame del fascicolo processuale (v. gli atti allegati in copia) risulta che:

a) all'udienza del 19 novembre 2002 l'avvocato Galeota venne designato dal Tribunale «ai sensi dell'art. 97, comma quarto c.p.p.» come sostituto del difensore di ufficio, avvocato Antonella Mascaro del foro di Catanzaro, non comparso;

b) il processo fu celebrato in contumacia della imputata, la quale, ricevuta in data 23 luglio 2002 la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso la Casa circondariale di Castrovillari (ove si trovava all'epoca per altro titolo ristretta), e, quindi, scarcerata il 17 ottobre 2002, non si presentò all'udienza del 19 novembre 2002, fissata per il dibattimento, né addusse alcun legittimo impedimento;

c) la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza fu eseguita il 24 luglio 2003 ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, c.p.p., mediante consegna al difensore di ufficio, per l'impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato dall'imputata, essendosi la Prvinic trasferita altrove e avendo omesso di comunicare il nuovo indirizzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — L'art. 116, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo *a*), emanato con d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' art. 82 [...], quando il difensore dimostra di aver esperito utilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali».

Il successivo art. 117, comma 1, del testo unico, cit., prevede ancora che «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82».

Premesso che nella specie non trova palesemente applicazione l'art. 116 del testo unico, cit., pur espressamente invocato dal legale instante, in quanto il difensore non ha esperito, né — e neppure — ha dedotto di aver esperito veruna procedura per il recupero del credito professionale, rileva il tribunale che osta all'accoglimento della istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi dell'art. 117, comma 1, del testo unico, cit., il duplice rilievo:

a) che l'avvocato Gaelota non riveste, né mai rivestì la qualità «di difensore di ufficio» dell'imputata, avendo egli adempiuto il diverso ufficio di difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in temporanea sostituzione del difensore di ufficio non intervenuto all'udienza del 19 novembre 2002;

b) che l'imputata stessa non è mai stata dichiarata irreperibile, né peraltro sono in atto documentati i presupposti e le condizioni (in relazione alle particolari ricerche prescritte dall'art. 159 c.p.p.) per la declaratoria della irreperibilità.

1.1. — Sotto il primo profilo giova considerare che, fuori dei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legge accorda esclusivamente al «difensore di ufficio» la possibilità di ottenere, nei casi particolari previsti dal testo unico, cit., la liquidazione di onorari e spese a carico dell'erario.

E al difensore di ufficio — tale essendo quello precostituito ai sensi dell'art. 97, comma secondo, c.p.p. «il cui nominativo è comunicato [all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria] dall'ufficio [...] centralizzato», costituito dai «consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello» — non è assimilabile il difensore designato dal giudice, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, in temporanea sostituzione «del difensore (di fiducia o) di ufficio», non reperito o non comparso.

In proposito la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, ha affermato il principio di diritto, assolutamente costante e consolidato, secondo il quale:

«Il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per se', non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso ...) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta (Cass., sez. un., 19 dicembre 1994, numero 22 cui adde: sez. II, 28 giugno 1995, numero 3038, massima n. 202125; sez. I, 30 agosto 1995, numero 9284, massima n. 202229; sez. IV, 29 marzo 1996, numero 3876, massima n. 204280; sez. II, 14 giugno 1997, numero 3832, massima n. 208081; sez. V, 11 giugno 1999, numero 7557, massima n. 213783; sez. IV, 14 settembre 2000, numero 3983, massima n. 217260; sez. II, 2 settembre 2000, numero 9383, massima n. 217343, tutte in archivio penale - C.E.D. Cassazione)».

Pertanto, a differenza del sostituto nominato dal difensore (di ufficio) ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il quale può certamente instare per la liquidazione, agendo egli in virtù del mandato conferitogli dal collega sostituto che lo ha delegato e che resta titolare dell'ufficio difensivo (*cf.* Cass., sez. I, 10 agosto 1998, numero 3304, massima n. 211298, *ibidem*) il sostituto designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in contingente surrogazione del difensore di ufficio, non è legittimato a chiedere ai sensi dell'art. 117 del testo unico, cit., la liquidazione di spese e onorari a carico dell'erario, in quanto non riveste la qualità di difensore di ufficio, richiesta dalla legge, né è altrimenti abilitato, per la fonte officiosa dell'investitura, a far valere in nome proprio il diritto che la legge accorda al titolare dell'ufficio difensivo, stante il divieto generale di cui all'art. 81 c.p.c.

1.2. — Sotto il secondo profilo il riferimento alla irreperibilità, contenuto nella norma, non può altrimenti intendersi, se non in senso tecnico-giuridico con conseguente possibilità di applicazione della disposizione solo nel caso in cui sia intervenuta, in esito al *sub* - procedimento previsto dall'art. 159 c.p.p., la formale declaratoria della irreperibilità dell'imputato (v. in proposito: Tribunale Pisa, ord. 3 - 4 febbraio 2003, ric. Bartoli, in *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - 7 maggio 2003, numero 18, pag. 31).

2. — Il Tribunale dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale dell'art. 117 del testo unico, cit.:

(a) nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio, non reperito o non comparso, possa chiedere la liquidazione di spese e onorari, in relazione alla attività professionale che egli ha espletato in luogo del sostituto;

(b) nella parte in cui circoscrive la possibilità della liquidazione al solo caso della irreperibilità dell'imputato, senza comprendere il caso dell'imputato non più rintracciabile, nei confronti del quale le notificazioni sono eseguite, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore (di ufficio).

2.1.— L'esclusione subiettiva *sub* (a) contrasta con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), con il principio di effettività del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione), con il principio retributivo del lavoro (art. 36, comma primo, della Costituzione) e, comunque, con quello più generale di tutela del lavoro (art. 35, comma primo, della Costituzione), principio del quale quello anzidetto costituisce esplicazione.

2.1.1. — La prestazione professionale difensiva, sia che venga adempiuta dal difensore di ufficio, sia che venga espletata dal sostituto designato dal giudice in vece del primo, resta identica nella sua oggettività e nella funzione e parimenti identica è la negativa possibilità di essere remunerato dall'imputato irreperibile sia per il difensore di ufficio che per il sostituto designato *ex* art. 97, comma quarto, c.p.p.

Epperò affatto irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza appare la discriminazione che la norma sospettata di incostituzionalità, invero, comporta, laddove accorda al difensore di ufficio e nega al sostituto designato *ex* art. 97, comma quarto, c.p.p., la possibilità di ottenere dall'erario la liquidazione di spese e onorari.

Gli è che il rilievo del dato formale della diversa veste processuale che il professionista assume — posto a fondamento del *discrimen* — sembra assolutamente estrinseco e irrilevante rispetto al fine, che la *ratio legis* persegue, di garantire la remunerazione della prestazione professionale difensiva non fiduciaria.

2.1.2. — L'evoluzione del principio costituzionale del diritto di difesa, anche e recentemente nella prospettiva del «giusto processo», sancito dall'art. 111, comma primo, della Costituzione, ha comportato, in relazione all'istituto della assistenza difensiva non fiduciaria nel processo penale, il superamento di ogni concezione meramente formale del ministero del difensore nella affermazione del principio di effettività della difesa (enunciato nella direttiva numero 105, di cui all'art. 2, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delegazione al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).

E, indubabilmente, il legislatore ordinario (v. l'art. 31 disp. att. c.p.p. e l'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa di ufficio, che ha introdotto l'art. 32-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, trasfuso nell'attuale art. 117 del testo unico, cit.) ha dimostrato di cogliere appieno il nesso tra l'effettività della difesa non fiduciaria e l'esigenza della seria possibilità di remunerazione (e di rifusione delle spese eventualmente sostenute) per il professionista chiamato a prestare il suo ministero dall'autorità giudiziaria.

Consegue *a contrariis* che la mancata remunerazione della prestazione professionale di assistenza difensiva rischia di comprometterne la effettività e, dunque, di vulnerare il diritto costituzionale di difesa, nel contenuto che attualmente assume anche in relazione al «giusto processo».

Ma negli stessi termini si pone l'esigenza di «effettività» in relazione alla difesa dell'imputato irreperibile, che il sostituto del difensore di ufficio, designato *ex art. 97*, comma quarto, c.p.p., esercita — come per l'appunto nel caso in esame — addirittura per tutto l'arco del dibattimento, sicché l'esclusione della possibilità di ottenere la liquidazione dall'erario appare in definitiva, lesiva dello stesso diritto di difesa e dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

2.1.3. — Tra il difensore di ufficio, titolare del *munus* processuale, e il difensore designato *ex art. 97*, comma quarto, c.p.p. dal giudice, in temporanea sostituzione del primo, non si instaura, peraltro, alcun rapporto, giuridicamente rilevante.

È, pertanto, da negare la possibilità che il difensore di ufficio, temporaneamente sostituito, possa instare ai sensi dell'art. 117 del testo unico, cit., anche per la liquidazione delle prestazioni professionali espletate dal sostituto, al fine di trasferire a esso i relativi compensi liquidati dal magistrato.

La ineluttabile conseguenza della assoluta (e ingiustificata) gratuità della prestazione professionale — adempiuta dal difensore designato *ex art. 97*, comma quarto, c.p.p., in sostituzione del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile — collide con il principio di remunerazione del lavoro, fissato dall'art. 36, comma primo, della Costituzione e, comunque, con quello più generale di tutela del lavoro (art. 35, comma primo della Costituzione), principio del quale il primo costituisce esplicazione.

L'evoluzione dell'ordinamento (v. la legge 30 luglio 1990, n. 217, istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, la legge 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa di ufficio, la legge 29 marzo 2001, n. 134, di modifica della legge 30 luglio 1990 e il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo *a*), emanato con d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115), culminata, sotto altro profilo, con la «unificazione degli istituti volti a dare attuazione all'art. 24, terzo comma, della Costituzione» (Corte cost., ord. 6 maggio 2002 n. 186), esclude nettamente che la prestazione professionale difensiva non fiduciaria, alla stregua di tutto il sistema del diritto positivo vigente, possa essere configurata in termini di «ufficio onorifico ed obbligatorio per gli avvocati, connesso con la rilevanza pubblicistica della loro attività professionale e con i doveri di solidarietà sociale correlati» (come per l'appunto in passato nel vigore dell'abrogato r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282).

Tale prospettiva è stata, infatti, nettamente ripudiata dal legislatore, il quale ha inequivocabilmente dimostrato di ritenere che il *munus honorarium* non garantisse l'attuazione del principio di effettività della difesa professionale non fiduciaria.

Sicché, la gratuità della prestazione professionale, affatto priva (altrimenti) di fondamento e di giustificazione, depono — in relazione ai parametri costituzionali indicati — per la illegittimità della norma sospettata, dalla cui applicazione consegue, appunto, la non remunerazione del professionista.

2.2. — L'esclusione oggettiva *sub (b)* ha già costituito oggetto di incidente di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale ordinario di Pisa per denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Questo Tribunale condivide le considerazioni del Tribunale pisano, contenute nella citata ordinanza del 3 - 4 febbraio 2003, e rinvia alle medesime, che qui hanno da intendersi richiamante e trascritte.

E, altresì, rileva che la esclusione in parola comporta lesione anche degli altri principi costituzionali, indicati *sub 2.1.2* e *sub 2.1.3*, risultando, appunto, pure compromessi, nel caso considerato di cui all'art. 161, comma quinto, c.p.p., l'effettività del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) e il principio retributivo del lavoro (art. 36 della Costituzione), nei termini già illustrati.

3. — La presente questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto concerne la norma di legge, l'art. 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo *a*), emanato con d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, di cui il tribunale è chiamato a dare applicazione nel presente procedimento in relazione all'istanza in esame.

P. Q. M.

Letti e applicati gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1956, n. 87;

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo a), emanato con d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, per sospetta violazione degli articoli 3, 24, comma secondo, 35, comma primo, e 36, comma primo della Costituzione:*

(a) *nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in sostituzione del difensore di ufficio, non reperito o non comparso, possa chiedere la liquidazione di spese e onorari, in relazione alla attività professionale che egli ha espletato in luogo del sostituito;*

(b) *nella parte in cui circoscrive la possibilità della liquidazione al solo caso della irreperibilità dell'imputato, dichiarata ai sensi dell'art. 159 c.p.p., senza comprendere il caso dell'imputato non più rintracciabile nei confronti del quale le notificazioni sono eseguite, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., mediante consegna al difensore (di ufficio);*

2) *Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al difensoreistante, avvocato Vincenzo Galeota del foro di Catanzaro, al difensore di ufficio, avvocato Antonella Mascaro del foro di Catanzaro, alla imputata, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri e, inoltre, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

3) *Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento.*

Così deliberato in Catanzaro, nella sede del Tribunale addì 25 luglio 2003.

Il Presidente della sezione: VECCHIO

03C1298

N. 1063

Ordinanza dell'8 ottobre 2003 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Trentino-Alto Adige di Bolzano sul ricorso proposto da Zenleser Maria contro Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Beneficio dell'aumento, nella misura massima di cinque anni, del servizio effettivo, ai fini del compimento dell'anzianità di venti anni per la maturazione del diritto a pensione - Limitazione al personale coniugato con prole a carico - Ingiustificato deterioro trattamento del personale con prole a carico non coniugato.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 219, comma quarto.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 905/C del registro di segreteria, promosso dalla sig.ra Zenleser Maria, residente in provincia di Bolzano, rappresentata e difesa dall'avv. Sante Assennato di Roma con studio in via Carlo Poma n. 2 ed ivi elettivamente domiciliata, avverso le Ferrovie dello Stato e, alla luce dell'art. 43, legge n. 488/1999, avverso l'INPS;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 28 maggio 2003, assente l'ente ferroviario, l'avv. Lucia Orsingher dell'INPS di Bolzano;

Premesso che:

con il ricorso in epigrafe — depositato presso la sezione Lazio il 24 settembre 2001 e qui pervenuto il 14 dicembre 2001 — la sig.ra Zenleser invoca l'accertamento del diritto a beneficiare, ai sensi dell'art. 219 del d.P.R. n. 1092/1973, «di un aumento del servizio effettivo necessario (e comunque non superiore ai 5) ai fini del compimento dell'anzianità di vent'anni per la maturazione del diritto a pensione», previa eccezione di legittimità costituzionale della suddetta norma per violazione degli articoli 3 e 2 della Carta fondamentale «nella parte in cui nega il diritto a poter usufruire di un periodo massimo di 5 anni ai fini del collocamento a riposo alle dipendenti non coniugate con prole a carico».

Nell'atto di gravame si espone al riguardo quanto segue:

l'interessata, già dipendente delle FF.SS., dimissionaria dal 31 dicembre 1994 con 17 anni di servizio e due figlie a carico (nate nel 1988 e nel 1992), contraeva matrimonio nell'anno 1995 con il sig. Paolo Raffa, padre delle medesime, con il quale già «conviveva stabilmente»;

con lettera del 15 ottobre 1997 sollecitava presso le FF.SS. la liquidazione del trattamento di quiescenza, avendo ella raggiunto «anni 19, mesi 6 e 1 giorno, necessari al fine di ottenere il diritto a pensione»;

l'Amministrazione rispondeva negativamente, in quanto la richiedente all'atto della cessazione dal servizio non era coniugata, non potendo quindi trovare applicazione il quarto comma dell'art. 219 del d.P.R. n. 1092/1973 (comunicazione dd. 29 maggio 1998);

di talché, «l'articolo 219 del d.P.R. citato, così come formulato specificamente per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, nella parte in cui prevede il riconoscimento di un beneficio di 5 anni di servizio alle sole dipendenti che abbiano contratto matrimonio, appare discriminatorio riguardo a quelle dipendenti il cui trattamento di quiescenza è regolato dall'art. 42 dello stesso d.P.R.»;

«difatti, l'art. 42 prevede al terzo comma che “alla dipendente dimissionaria o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma [20 anni di servizio con conseguente diritto alla pensione normale, ndr], un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni”. Per le dipendenti delle altre amministrazioni statali lo stesso diritto è riconosciuto non solo nel caso che abbiano contratto matrimonio, ma anche quando abbiano solo prole a carico, indipendentemente dal proprio *status* di coniuge»;

«pertanto, pur venendo a regolare entrambi gli articoli di legge, la stessa materia, cioè il trattamento di quiescenza, l'art. 219 ha posto in essere una scriminante, lo stato di coniugio, fra le due categorie di dipendenti che a parità di condizioni personali (prole a carico) non trova alcuna *ratio* particolare che possa giustificarla, in quanto non è dato capire perché una donna madre, dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., risulti meritevole di tutela solo in quanto coniugata»;

«questa disparità di trattamento va a danno del bene tutelato consistente nel riconoscimento particolare del rapporto madre-figli che per le madri delle Ferrovie dello Stato non pare trovare riconoscimento specifico»;

la norma impugnata «si pone anche in contrasto con quelli che sono i principi di tutela delle lavoratrici-madri», nonché di «quelle dipendenti che svolgono la loro personalità in quella formazione sociale ormai riconosciuta quale “famiglia di fatto”».

Quanto alla posizione delle parti pubbliche, l'Ente ferroviario oltre a non trasmettere il relativo fascicolo amministrativo, non si è costituito in giudizio, mentre l'INPS ha prodotto memoria difensiva dd. 15 maggio 2003, il cui contenuto è stato richiamato all'odierna pubblica udienza dall'avv. Orsingher.

L'Istituto previdenziale, dopo aver pregiudizialmente eccepito sia il difetto di giurisdizione che la carenza di legittimazione passiva, ha in particolare dedotto quanto segue:

«per le dipendenti delle Ferrovie, il legislatore ha operato nell'ambito di una propria discrezionalità la scelta di ancorare l'aumento figurativo di anzianità al solo stato di coniugio, prescindendo dall'esistenza di prole a carico»;

premessi che «la disciplina lavorativa e “pensionistica” dei dipendenti FF.SS. è sempre stata assoggettata a normativa speciale» (come «rimarcato» dalla stessa suddivisione interna del d.P.R. n. 1092/1973), «contrario a logica sarebbe considerare estensibile o applicabile in via analogica una norma derogatoria (art. 42) ad una fattispecie anche lei derogatoria ed in più speciale (art. 219)»;

rilevate «le esigenze connesse agli equilibri economico-finanziari del settore pubblico» e sottolineato che «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 in quanto non applicabile ai dipendenti di sesso maschile o alle vedove è stata ritenuta infondata», nel caso di specie «manca altresì un'identità di condizioni soggettive, in quanto entrambe le norme presuppongono lo stato di coniugio e non la convivenza di fatto, il quale stato di coniugio può trovare un'alternativa nell'esistenza di figli solo nel caso dei dipendenti civili dello Stato e non di quelli delle Ferrovie»;

«la Corte cost. con sentenza n. 461/2000 ha sancito l'irrelevanza della famiglia di fatto in ambito previdenziale»;

Ritenuto che:

alla luce della documentazione già versata in atti, la causa risulta comunque adeguatamente istruita, per cui la mancata trasmissione da parte delle Ferrovie dello Stato del fascicolo amministrativo relativo all'interessata, pur ritualmente richiesto dalla segreteria della sezione, non inficia in ogni caso il compiuto esame della vertenza (ciò a maggior ragione ove si consideri il principio di speditezza che connota il rito pensionistico);

l'eccezione dell'INPS circa la propria asserita carenza di legittimazione passiva non attiene comunque — a prescindere dalla sua fondatezza — all'oggetto della presente ordinanza;

sussiste senz'altro la giurisdizione di questa Corte in materia, trattandosi palesemente, al contrario di quanto affermato dall'INPS, di una controversia concernente il diritto a pensione;

C O N S I D E R A T O

A) In ordine alla rilevanza della questione.

Premesso che la univoca formulazione del quarto comma dell'art. 219 d.P.R. n. 1092/1973 non sembra consentire a questo giudice una diversa interpretazione della relativa disposizione, la sollevata questione si appalesa rilevante ai fini del decidere, poiché dall'accoglimento della medesima nei termini più sopra prospettati deriverebbe il riconoscimento del diritto di cui si discute.

B) In ordine alla non manifesta infondatezza della questione.

1) Risulta sussistere il requisito della non manifesta infondatezza con riguardo all'art. 3 della Carta fondamentale.

Ciò per i seguenti motivi:

il giudice delle leggi ha da tempo avuto modo di chiarire che la *ratio* del terzo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 1092/1973 risiede nella «particolare vocazione familiare della donna, riconosciutale dall'art. 37 Cost. in relazione alla sua attività lavorativa» (ord. n. 868/1988), posto che il relativo beneficio «tende a consentire alla donna una sua scelta che la proietta più intensamente nell'ambito familiare, attenuandone il conseguente disagio economico» (sent. n. 374/1989);

la pacifica non applicabilità del prefato beneficio ai dipendenti di sesso maschile (v. — oltre alle succitate pronunce della Consulta — sez. Sardegna n. 224/1996 e sez. III 66041/1991) ed alle vedove senza prole (sez. III 57090/1984) trova appunto giustificazione nell'assenza, in dette ipotesi, di quel valore costituzionalmente protetto volto a consentire alla donna lavoratrice madre e/o coniugata «una maggiore realizzazione della propria personalità nell'ambito familiare» (ord. n. 868/1988 cit.);

posto che l'esigenza di tutela di cui si fa carico il terzo comma dell'art. 42 ammette espressamente l'alternativa tra il requisito dello stato di coniugio ed il requisito della prole a carico, non si rinviene alcuna ragione (né in via logica, né in via letterale) per dubitare che in quest'ultimo sia da includere anche l'ipotesi del figlio naturale;

il beneficio di cui si discute presenta un'indubbia valenza generale, atteso che l'abbuono di cinque anni è espressamente contemplato anche in caso di «prole a carico» dall'art. 18 legge n. 965/1965, afferente l'altro grande ordinamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ovvero il c.d. regime *ex* CPDEL (sul «parallelismo» tra tale ultima norma e il ripetuto terzo comma dell'art. 42 *cf.* sez. Sardegna cit.);

non sembra contestabile che il quarto comma dell'art. 219 sia connotato dalla medesima *ratio* delle suddette disposizioni, ovvero la considerazione dell'essenziale funzione familiare della donna: ciò a prescindere da ogni possibile specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, in quanto l'aspetto che qui rileva — l'anticipata acquisizione del titolo pensionistico in virtù del ruolo che la donna esplica nell'ambito del proprio nucleo familiare — identifica il necessario presupposto della piena identità di condizione soggettiva e soggettiva, vale a dire la condizione di lavoratrice con prole a carico e con una certa anzianità di servizio, indipendentemente dall'ente di appartenenza (Ferrovie, Stato, enti locali, amministrazioni sanitarie, etc);

tale essenziale funzione familiare, costituzionalmente protetta, si configura anzi come di primaria importanza proprio con riguardo al rapporto madre-figlio (piuttosto che al rapporto con il coniuge);

l'impugnata disposizione appare pertanto irragionevole e discriminatoria nella parte in cui non prevede che le dipendenti dell'Ente ferroviario, non coniugate ma con prole a carico, possano usufruire di un periodo massimo di 5 anni ai fini del compimento dell'anzianità necessaria a maturare il diritto a pensione.

2) Siffatta conclusione risulta viepiù corroborata alla luce dell'evoluzione che ha interessato, sia sul piano sociale che giuridico, quella peculiare «formazione sociale» che è la famiglia di fatto.

Ciò che tuttavia non induce questo giudicante a ritenere nella specie conferente l'argomento relativo alla lamentata violazione dell'art. 2 Cost., stante la già evidenziata relazione di possibile alternatività tra i due requisiti prescritti al terzo comma dell'art. 42, di talché il profilo determinante — ed assorbente ogni altra considerazione — rimane comunque quello del riferito contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale (ingiustificata disparità di trattamento a fronte di situazioni omogenee).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 219 d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevede che le dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non coniugate ma con prole a carico, possano usufruire di un periodo massimo di 5 anni ai fini del compimento dell'anzianità necessaria a maturare il diritto a pensione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così provveduto in Bolzano, addì 28 maggio 2003.

Il giudice: MARINARO

N. 1064

Ordinanza del 2 aprile 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2003) emessa dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Windisch Christian David e comune di Bressanone ed altra

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000 - Richiamo, altresì, alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e 340/2002, di manifesta inammissibilità interpretativa di questione identica, non condivise dal giudice rimettente.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 114/1999 R.G., promossa da Windisch Christian David, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dagli avv. P. Winkler e H. Pobitzer, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, parte attrice;

Nei confronti di: comune di Bressanone, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera n. 117 del 3 febbraio 1999, dall'avv. N. De Nigro, con elezione di domicilio o presso l'ufficio legale del comune di Bressanone, parte convenuta;

E nei confronti di: Provincia autonoma di Bolzano, contumace, parte convenuta.

In punto: restituzione di immobili *ex art.* 22 della l.p. Bolzano n. 10/1991.

IN FATTO

Con atti di citazione, notificati in data 1° febbraio 1999, Windisch Christian David, premesso di essere stato fino al 30 settembre 1988 proprietario degli immobili in P.T., 119/II C.C. Elvas (costituiti da una casa e da un prato) ovvero di beni espropriati con decreto n. 6845 del 30 settembre 1988, ha chiesto, previa pronuncia di decadenza delle dichiarazioni di pubblica utilità, la restituzione degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della l.p. Bolzano n. 10/1991, in quanto la strada per la cui realizzazione era stato emesso il suddetto provvedimento ablativo non era stata realizzata (né ne sarebbe possibile una futura realizzazione in considerazione della destinazione dei beni immobili espropriati a verde agricolo).

Costitutosi in giudizio il comune di Bressanone, in persona del sindaco *pro tempore*, non ha contestato né la mancata esecuzione della strada programmata né l'astratta sussistenza dei presupposti della restituzione, ma ha fatto valere una successiva e diversa destinazione ed utilizzazione pubblicistica degli stessi.

La Provincia autonoma di Bolzano non si è, invece, costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.

Con successiva memoria parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1988.

Con ordinanza del 13 giugno 2002, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 5 dicembre 2002.

A tale udienza parte convenuta ha insistito nell'eccezione formulata e la causa, pervia assegnazione dei termini perentori di legge, è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

Rilevato, che parte attrice ha fatto valere in giudizio la retrocessione totale di cui all'art. 22 della l.p. Bolzano n. 10/1991 in relazione ai beni espropriabile con decreto n. 6845/1998;

Ritenuto che tale materia appare essere regolata dall'art. 34 del d.lgs. n. 80/1988 (nella versione anteriore alla sostituzione operata dall'art. 7 della legge n. 205/2000), essendo indubbio:

che la retrocessione totale di beni oggetto di espropriazione attiene tradizionalmente all'alveo dei diritti soggettivi, la cui tutela, in assenza di specifica disposizione di legge istitutiva di una giurisdizione esclusiva, sarebbe appunto devoluta alla cognizione del giudice ordinario;

che a fronte della lata estensione data dal legislatore delegato alla materia urbanistica («tutti gli aspetti dell'uso del territorio») e della riserva di giurisdizione di cui alla lettera *b*) del comma 3 della norma citata («nulla è innovato in ordine: *b*) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa»), la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla restituzione dei beni espropriati per mancata realizzazione dell'opera pubblica costituisca una controversia in materia urbanistica;

che la presente controversia, essendo stati gli atti di citazione notificati in data 1° febbraio 1999, è stata iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 205/2000;

che pertanto, la questione di legittimità costituzionale è rilevante per la decisione del presente giudizio, in quanto una pronuncia di incostituzionalità dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 comporterebbe la sussistenza della giurisdizione del presente Tribunale, che, altrimenti, dovrebbe essere declinata;

Considerato che l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 (nell'originaria formulazione) appare costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 76 Cost., in quanto, secondo i principi ed i criteri direttivi della norma delegante (art. 11, comma 4, lett. *g*), della legge n. 59/1997), il legislatore delegato avrebbe dovuto, in materia urbanistica ed edilizia, limitarsi ad estendere la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali (tradizionalmente costituiti da pretese patrimoniali derivanti dalla pronuncia di illegittimità di un atto o provvedimento amministrativo), comprese quelle relative al risarcimento del danno, ma non anche a trasferire alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie su diritti soggettivi traenti origine da specifiche disposizioni di legge disciplinanti sostanzialmente la perdita di efficacia di provvedimenti amministrativi, pur legittimi al momento della loro emissione, come è l'ipotesi della retrocessione totale;

che neppure appare possibile ritenere che il legislatore con l'art. 7 della legge n. 205/2002, modificando il testo dell'art. 34 citato ma mantenendo immutato l'art. 45 dello stesso, avrebbe non solo sostituito le norme di un decreto legislativo con altrettante norme di legge formale, ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi relativi (così derogando al principio posto dall'art. 5 c.p.c.) in quanto:

1) accogliendo la pur autorevole tesi della Consulta si dovrebbe affermare, in contrasto con il tenore letterale della disposizione dell'art. 7 della legge n. 205/2000, che quest'ultima abbia natura di norma di interpretazione autentica del vecchio art. 34 del d.lgs. n. 80/1998;

2) il fatto che l'art. 45, comma 18, del d.lgs. n. 80/1998, continui a disporre che «le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998» non può essere considerato argomento decisivo, atteso, da un lato, il d.lgs. n. 80/1998 ha fissato la data di efficacia delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva in concomitanza temporale con la data di devoluzione delle controversie in materia di pubblico impiego al giudice del lavoro e, dall'altro lato, che il predetto omesso mutamento di contenuto può essere spiegata con il fatto che il legislatore del 2000 era consapevole della circostanza che, esistendo nel nostro ordinamento la disposizione dell'art. 5 c.p.c., non era necessario andare a modificare il disposto dell'art. 45, comma 18 citato, in quanto le controversie, introdotte anteriormente alla data dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 205/2000, avrebbero continuato ad essere disciplinate dal vecchio art. 34 fintanto che quest'ultima norma non fosse stata espunta dall'ordinamento da una pronuncia che, per motivi assolutamente identici a quelli sottesi alla decisione n. 292/2000 in relazione all'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, ne avesse dichiarato l'illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost., 1 e 2, legge cost. n. 1/1948, 23 legge cost. n. 87/1953, rilevato il contrasto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 con l'art. 76 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Ordina la notifica a cura della cancelleria della presente ordinanza di trasmissione alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bolzano, addì 31 marzo 2003

Il giudice: MIRANDOLA

03C1300

NN. da 1065 a 1069

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 9 settembre 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Bor Muhammed (R.O. 1065/2003), Kamel Madjer (R.O. 1066/2003), Caldare Jon (R.O. 1067/2003), Balogh Maria (R.O. 1068/2003), Lefter Robert Cristian (R.O. 1069/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Bor Muhammed sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, e difeso di ufficio dall'avv. Pierluigi Tiberio.

Alle ore 12,54 del giorno 8 settembre 2003 è stato tratto in arresto nella flagranza del reato sopra indicato perché sorpreso nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine di giorni 5 entro cui avrebbe dovuto lasciare l'Italia, in ottemperanza al provvedimento dal Prefetto di Gorizia, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998.

Il predetto è stato presentato in stato di arresto il giorno 9 settembre 2003 davanti a questo giudice, per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, a norma dell'art. 5-*quiquies* del citato art. 14.

Dopo la relazione orale dell'agente operante e l'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto, senza richiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare.

Questo giudice — che ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato — pur ritenendo conforme alle norme vigenti l'operato della p.g., che ha adottato la misura restrittiva della libertà personale nella flagranza di un reato per il quale è attualmente previsto l'arresto obbligatorio ed ha inoltre presentato l'arrestato, per la convalida, nei termini di legge, dubita di poter convalidare l'arresto, ritenendo di dover sollevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14, comma 5-*quiquies*, della citata legge, con riferimento, in particolare, al disposto dell'art. 13, comma terzo, e dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter*, sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Si osserva che la rilevanza della questione non viene meno per il fatto che l'arrestato è stato rimesso in libertà, atteso che comunque deve essere accertata la legittimità dell'arresto eseguito, che nella fattispecie verrebbe meno ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale esso è stato operato (si richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 16 febbraio 1993).

Nel merito si rileva che la norma di cui all'art. 13 Cost., dopo l'affermazione del principio della inviolabilità della libertà personale, oltre a stabilire, al secondo comma, una riserva di legge in materia, prevede, quale regola generale, che ogni provvedimento restrittivo della libertà della persona debba essere comunque adottato con «atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Nel terzo comma essa contempla una deroga, limitata ai soli «casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla legge», in presenza dei quali è possibile l'adozione di «provvedimenti provvisori» da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

In merito al significato del termine «eccezionale» la Corte costituzionale ha ritenuto, nella sentenza n. 64 del 1977, che esso non è «legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria», e che pertanto tale requisito «non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e prevedibilità dei fatti di violazione» della norma incriminatrice, e così motivando ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con due ordinanze di rinvio relative alla fattispecie di reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, norma che consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza.

Se, alla luce della richiamata decisione, non si evidenziano dubbi di costituzionalità della norma di cui trattasi in relazione al requisito appena considerato, ad opposta conclusione deve pervenirsi con riferimento agli altri due requisiti richiesti, ossia quelli della necessità e dell'urgenza che non appaiono ravvisabili nella fattispecie in esame.

La Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 173 del 1971, che «gli estremi della necessità ed urgenza affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia, nell'esercizio della loro funzione di pubblica sicurezza ... vanno visti sia in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle qualità morali del soggetto attivo, cioè, più in generale agli elementi subiettivi indicati dall'art. 133 cod. pen.».

Nel sistema delineato dal nostro codice di rito la misura dell'arresto obbligatorio è prevista nei casi di flagranza di reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380 cpp, primo comma), e nei casi di flagranza di altri reati, specificamente indicati (art. 380 secondo comma), che sono stati individuati dal legislatore in base al criterio stabilito nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva la possibilità di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente, in relazione ai quali la misura fosse però imposta da «speciali esigenze di tutela della collettività». Va osservato che tale individuazione è avvenuta nel pieno rispetto della direttiva appena indicata, come facilmente riscontrabile esaminando i reati che sono stati inclusi nella previsione, comunque connotati da particolare gravità.

In tutti questi casi la necessità e l'urgenza sono insite nella stessa natura dei reati per i quali la misura in esame è stata prevista, reati che sono oggettivamente e concretamente suscettibili di compromettere le suddette esigenze di tutela.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, che ha natura contravvenzionale, consiste invece nella semplice inottemperanza da parte dello straniero irregolare all'ordine di espulsione emanato dal questore, in assenza di giustificato motivo. Questa violazione si pone, dunque, su di un piano del tutto diverso rispetto a quello dei reati appena considerati.

In particolare la condotta che lo integra non è suscettibile di destare, né oggettivamente né dal punto di vista della condizione soggettiva dell'agente, astrattamente considerata, particolare allarme sociale, tale cioè da giustificare, di per sé, l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale quale quello previsto dalla nuova normativa.

È importante sottolineare che nei confronti dello straniero tratto in arresto per non aver ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non è consentita, per carenza dei presupposti di legge, l'applicazione di alcuna misura cautelare. La misura adottata dalla p.g. è quindi destinata ad esaurire i suoi effetti ancor prima dell'udienza di convalida. La norma dell'art. 121 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritenga di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato; è ovvio che tale disposizione deve trovare a maggior ragione applicazione nell'ipotesi in cui il p.m. non possa richiedere dette misure, come nel caso di specie, a causa della pena edittale prevista.

Il provvedimento contemplato dalla norma di cui trattasi si discosta, dunque, da quella che è la finalità propria dell'arresto, che è generalmente misura di natura precautelare, ossia da adottarsi per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di misure privative o limitative della libertà personale.

La necessità e l'urgenza dell'arresto non appare individuabile neppure con riferimento alla finalità di rendere concretamente possibile l'instaurazione del giudizio direttissimo, atteso che, come appena visto, quest'ultimo dovrà necessariamente svolgersi nei confronti dell'imputato in stato di libertà. Peraltro nel nostro sistema processuale, come è noto, il rito direttissimo non è necessariamente collegato ad un arresto in flagranza, e ben può essere adottato nei confronti di un imputato libero (esso è previsto, ad esempio, nei confronti dell'imputato libero che abbia reso confessione, e quindi nell'ipotesi di evidenza della prova).

Tanto meno può profilarsi la necessità e l'urgenza dell'arresto in relazione al fine, estraneo, peraltro, alle finalità proprie dell'istituto, di rendere possibile l'espulsione prevista per l'ipotesi che lo straniero si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

Il comma 5-ter dell'art. 14 prevede infatti che in tale caso l'espulsione avviene sempre mediante accompagnamento alla frontiera, e dunque, in base a tale disposizione, è in ogni caso garantita l'effettività dell'espulsione, e non si vede come quest'ultima possa essere agevolata dall'arresto.

L'inutilità dell'arresto al suddetto fine, attesa la breve durata dei suoi effetti, traspare poi con maggiore evidenza nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, ipotesi nella quale il questore, in base al comma 5-quinquies dell'art. 14, può disporre che lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea, per la durata di trenta giorni, prorogabili per altri trenta.

Da ultimo va sottolineato come sia del tutto da escludersi che il provvedimento coercitivo in questione possa presentarsi come necessario ed urgente in relazione allo scopo dell'acquisizione o conservazione della prova del reato, finalità che non vi è alcun pericolo che possa essere compromessa ove l'autore del reato rimanga libero.

La restrizione della libertà personale dello straniero prevista dalla norma in esame è dunque priva di qualsivoglia concreta utilità, e appare, in definitiva, fine a sé stessa e quindi del tutto irragionevole.

A questo riguardo va richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 244 del 1974, nella quale la stessa ha affermato che «la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale e, quindi, di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso una posizione di libertà in ordine ... alla permanenza nello Stato italiano, dal momento che egli può soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni ...», ha poi aggiunto che la ponderazione degli svariati interessi pubblici che presiedono a tali determinazioni «spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le scelte non risultino» per l'appunto «manifestamente irragionevoli».

La ritenuta non ragionevolezza della previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, nella fattispecie considerata, consente di ritenere manifestamente discriminatoria la stessa, nei confronti di una categoria di persone peraltro socialmente sfavorite, e dunque di dubitare della conformità della stessa al dettato dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1977, relativa ad una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 — nella parte in cui consente che l'autorità di P.S. possa procedere all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza — e sollevata in riferimento all'art. 13, comma terzo, della Costituzione, ha dichiarato la stessa manifestamente infondata, avendo ritenuto «sufficiente, perché i detti estremi siano realizzati, che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessità del provvedimento ... salvo poi rimanendo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento, in base alla valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del 1971».

La norma è stata quindi ritenuta conforme al dettato costituzionale in quanto prevede l'arresto come misura non obbligatoria ma facoltativa ed ancorata alla sussistenza in concreto della necessità ed urgenza del provvedimento.

Tale decisione fa comprendere, con riferimento alla fattispecie di reato di cui trattasi, come sarebbe stata ragionevole, tutt'al più, la previsione dell'arresto facoltativo, ossia di una misura lasciata al potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, da esercitarsi in presenza di determinate situazioni soggettive, che rendessero urgente necessario l'intervento di P.S., salvo ovviamente il controllo circa la effettiva ricorrenza di tali estremi da parte dell'autorità giudiziaria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, stesso decreto, sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 13, comma terzo, e 3 della Costituzione come sopra motivato.

Dispone la immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 9 settembre 2003

Il giudice: ARGENTO

03C1301

NN. da 1070 a 1074

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 19 settembre 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Gasparotto Gomez Omil Mariano (R.O. 1070/2003), Dos Santos Jose Gomes (R.O. 1071/2003), Nieva Victor Alejandro (R.O. 1072/2003), Da Silva Anderson Reis (R.O. 1073/2003), Anderson Libano De Moraes (R.O. 1074/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Gasparotto Gomez Omil Mariano, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e difeso dall'avv. Francesco Paolantonio.

Alle ore 14 del giorno 19 settembre 2003 il Gasparotto è stato tratto in arresto nella flagranza del reato sopra indicato perché sorpreso nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine di giorni 5 entro cui avrebbe dovuto lasciare l'Italia, in ottemperanza al provvedimento dal Questore di Roma emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998.

Il predetto è stato presentato in stato di arresto il giorno 19 settembre 2003 davanti a questo giudice, per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, a norma dell'art. 5-quinquies, del citato art. 14.

Dopo la relazione orale dell'agente operante e l'interrogatorio del Gasparotto, il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto, senza richiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare.

Questo giudice — che ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato — pur ritenendo conforme alle norme vigenti l'operato della p.g., che ha adottato la misura restrittiva della libertà personale nella flagranza di un reato per il quale è attualmente previsto l'arresto obbligatorio ed ha inoltre presentato l'arrestato, per la convalida, nei termini di legge, dubita di poter convalidare l'arresto, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento, in particolare, al disposto dell'art. 13, comma terzo, e dell'art. 3 della Costituzione.

Si osserva che la rilevanza della questione non viene meno per il fatto che l'arrestato è stato rimesso in libertà, atteso che comunque deve essere accertata la legittimità dell'arresto eseguito, che nella fattispecie verrebbe meno ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale esso è stato operato (si richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 16 febbraio 1993).

Nel merito si rileva che la norma di cui all'art. 13 Cost.; dopo l'affermazione del principio della inviolabilità della libertà personale, oltre a stabilire, al secondo comma, una riserva di legge in materia, prevede, quale regola generale, che ogni provvedimento restrittivo della libertà della persona debba essere comunque adottato con «atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Nel terzo comma essa contempla una deroga, limitata ai soli «casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla legge», in presenza dei quali è possibile l'adozione di «provvedimenti provvisori» da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

In merito al significato del termine «eccezionale» la Corte costituzionale ha ritenuto, nella sentenza n. 64 del 1977, che esso non è «legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria», e che pertanto tale requisito «non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e prevedibilità dei fatti di violazione» della norma incriminatrice, e così motivando ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con due ordinanze di rinvio relative alla fattispecie di reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, norma che consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza.

Se, alla luce della richiamata decisione, non si evidenziano dubbi di costituzionalità della norma di cui trattasi in relazione al requisito appena considerato, ad opposta conclusione deve pervenirsi con riferimento agli altri due requisiti richiesti, ossia quelli della necessità e dell'urgenza che non appaiono ravvisabili nella fattispecie in esame.

La Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 173 del 1971, che «gli estremi della necessità ed urgenza affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia, nell'esercizio della loro funzione di pubblica sicurezza ... vanno visti sia in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle qualità morali del soggetto attivo, cioè, più in generale agli elementi subiettivi indicati dall'art. 133 cod. pen.».

Nel sistema delineato dal nostro codice di rito la misura dell'arresto obbligatorio è prevista nei casi di flagranza di reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380 cpp, primo comma), e nei casi di flagranza di altri reati, specificamente indicati (art. 380 secondo comma), che sono stati individuati dal legislatore in base al criterio stabilito nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva la possibilità di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente, in relazione ai quali la misura fosse però imposta da «speciali esigenze di tutela della collettività». Va osservato che tale individuazione è avvenuta nel pieno rispetto della direttiva appena indicata, come facilmente riscontrabile esaminando i reati che sono stati inclusi nella previsione, comunque connotati da particolare gravità.

In tutti questi casi la necessità e l'urgenza sono insite nella stessa natura dei reati per i quali la misura in esame è stata prevista, reati che sono oggettivamente e concretamente suscettibili di compromettere le suddette esigenze di tutela.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, che ha natura contravvenzionale, consiste invece nella semplice inottemperanza da parte dello straniero irregolare all'ordine di espulsione emanato dal questore, in assenza di giustificato motivo. Questa violazione si pone, dunque, su di un piano del tutto diverso rispetto a quello dei reati appena considerati.

In particolare la condotta che lo integra non è suscettibile di destare, né oggettivamente né dal punto di vista della condizione soggettiva dell'agente, astrattamente considerata, particolare allarme sociale, tale cioè da giustificare, di per sé, l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale quale quello previsto dalla nuova normativa.

È importante sottolineare che nei confronti dello straniero tratto in arresto per non aver ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non è consentita, per carenza dei presupposti di legge, l'applicazione di alcuna misura cautelare. La misura adottata dalla p.g. è quindi destinata ad esaurire i suoi effetti ancor prima dell'udienza di convalida. La norma dell'art. 121 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritenga di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato; è ovvio che tale disposizione deve trovare a maggior ragione applicazione nell'ipotesi in cui il p.m. non possa richiedere dette misure, come nel caso di specie, a causa della pena edittale prevista.

Il provvedimento contemplato dalla norma di cui trattasi si discosta, dunque, da quella che è la finalità propria dell'arresto, che è generalmente misura di natura precautelare, ossia da adottarsi per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di misure privative o limitative della libertà personale.

La necessità e l'urgenza dell'arresto non appare individuabile neppure con riferimento alla finalità di rendere concretamente possibile l'instaurazione del giudizio direttissimo, atteso che, come appena visto, quest'ultimo dovrà necessariamente svolgersi nei confronti dell'imputato in stato di libertà. Peraltro nel nostro sistema processuale, come è noto, il rito direttissimo non è necessariamente collegato ad un arresto in flagranza, e ben può essere adottato nei confronti di un imputato libero (esso è previsto, ad esempio, nei confronti dell'imputato libero che abbia reso confessione, e quindi nell'ipotesi di evidenza della prova).

Tanto meno può profilarsi la necessità e l'urgenza dell'arresto in relazione al fine, estraneo, peraltro, alle finalità proprie dell'istituto, di rendere possibile l'espulsione prevista per l'ipotesi che lo straniero si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

Il comma 5-ter dell'art. 14 prevede infatti che in tale caso l'espulsione avviene sempre mediante accompagnamento alla frontiera, e dunque, in base a tale disposizione, è in ogni caso garantita l'effettività dell'espulsione, e non si vede come quest'ultima possa essere agevolata dall'arresto.

L'inutilità dell'arresto al suddetto fine, attesa la breve durata dei suoi effetti, traspare poi con maggiore evidenza nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, ipotesi nella quale il questore, in base al comma 5-quinquies dell'art. 14, può disporre che lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea, per la durata di trenta giorni, prorogabili per altri trenta.

Da ultimo va sottolineato come sia del tutto da escludersi che il provvedimento coercitivo in questione possa presentarsi come necessario ed urgente in relazione allo scopo dell'acquisizione o conservazione della prova del reato, finalità che non vi è alcun pericolo che possa essere compromessa ove l'autore del reato rimanga libero.

La restrizione della libertà personale dello straniero prevista dalla norma in esame è dunque priva di qualsivoglia concreta utilità, e appare, in definitiva, fine a sé stessa e quindi del tutto irragionevole.

A questo riguardo va richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 244 del 1974, nella quale la stessa ha affermato che «la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale e, quindi, di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso una posizione di libertà in ordine ... alla permanenza nello Stato italiano, dal momento che egli può soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni ...», ha poi aggiunto che la ponderazione degli svariati interessi pubblici che presiedono a tali determinazioni «spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le scelte non risultino» per l'appunto «manifestamente irragionevoli».

La ritenuta non ragionevolezza della previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, nella fattispecie considerata, consente di ritenere manifestamente discriminatoria la stessa, nei confronti di una categoria di persone peraltro socialmente sfavorite, e dunque di dubitare della conformità della stessa al dettato dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1977, relativa ad una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 — nella parte in cui consente che l'autorità di P.S. possa procedere all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza — e sollevata in riferimento all'art. 13, comma terzo della Costituzione, ha dichiarato la stessa manifestamente infondata, avendo ritenuto «sufficiente, perché i detti estremi siano realizzati, che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessità del provvedimento ... salvo poi rimanendo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento, in base alla valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del 1971».

La norma è stata quindi ritenuta conforme al dettato costituzionale in quanto prevede l'arresto come misura non obbligatoria ma facoltativa ed ancorata alla sussistenza in concreto della necessità ed urgenza del provvedimento.

Tale decisione fa comprendere, con riferimento alla fattispecie di reato di cui trattasi, come sarebbe stata ragionevole, tutt'al più, la previsione dell'arresto facoltativo, ossia di una misura lasciata al potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, da esercitarsi in presenza di determinate situazioni soggettive, che rendessero urgente necessario l'intervento di P.S., salvo ovviamente il controllo circa la effettiva ricorrenza di tali estremi da parte dell'autorità giudiziaria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, stesso decreto, sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 13, comma terzo, e 3 della Costituzione come sopra motivato.

Dispone la immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2003

Il giudice: COSTANTINI

03C1302

N. 1075

*Ordinanza del 14 ottobre 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Greco Giovanni*

Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: Greco Giovanni nato a Empoli il 9 dicembre 1962, attualmente detenuto presso la Casa circondariale «Sollicciano» di Firenze emessa in data 6 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 276 c.p.p. per violazione obblighi sottesi alla misura degli arresti domiciliari in Empoli, piazza Gamucci 18, applicata con ordinanza emessa dal g.i.p. in data 14 giugno 2003 (in sostituzione di quella della custodia in carcere emessa il 10 ottobre 2002 ed eseguita il 15 ottobre 2002); comparso all'udienza; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Marco Ammannati del foro di Firenze (Empoli), comparso all'udienza;

Vista l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 268, terzo comma c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. formulata dal p.m. nel corso dell'udienza preliminare 13 ottobre 2003 illustrata con memoria depositata unitamente a documentazione in allegato;

Rilevato che:

in data 7 luglio 2003 veniva richiesto il rinvio a giudizio di Greco Giovanni per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma c.p. e 73 del d.P.R. 309/1990 per avere, in concorso con Curella Giovanni e Moriani Serena (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e ceduto a terzi sostanze stupefacenti del tipo eroina e precisamente per avere Curella e la Moriani detenuto e fornito al Greco Giovanni rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina che il Greco cedeva ed offriva a sua volta a numerosi tossicodipendenti tra cui: Cortigiani Claudio, Sallemi Andrea, Pini Sonia, Terreni Fausto, Borghini Fausto, Borghini Andrea, Paladini Antonio, Nigi Mauro, Padovani Simone, Mori Sabrina, Sparacino Giuseppe, Bruno Alfio ed Esposito Pasquale, nonché ad altre persone allo stato non identificate, reati commessi in Empoli dal novembre del 2001 al gennaio 2002;

in data 4 ottobre 2003, l'udienza preliminare a suo carico veniva rinviata al 13 ottobre 2003, con stralcio della sua posizione da quella di altri trentasette tra coimputati o imputati di reati connessi e, comunque, collegati (mentre Curella e Moriani formulavano istanza di applicazione pena su richiesta, con conseguente separazione della loro posizione);

all'udienza del 13 ottobre 2003 il difensore dell'imputato, in fase di discussione, chiedeva il proscioglimento dello stesso *ex art.* 425 c.p.p., formulando preliminarmente eccezione di inutilizzabilità, *ex art.* 271, primo comma c.p.p., di tutte le operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, sul cui esito si fondano tutte le fonti di prova a carico di Greco, per violazione dell'art. 268, terzo comma c.p.p. mancando del tutto le motivazioni del p.m. circa la deroga per le operazioni di intercettazione autorizzate nel corso del detto procedimento alla regola dell'uso degli impianti in dotazione presso la Procura della Repubblica, operazioni svolte presso gli impianti in dotazione dei Carabinieri della stazione di Empoli;

il p.m. chiedeva in via principale il rigetto dell'eccezione, rifacendosi alla giurisprudenza della cassazione (citando a sentenza delle sezioni unite n. 42792 del 28 novembre 2001) secondo cui non è necessaria la reiterazione del provvedimento quando lo stesso è stato emesso e motivato all'inizio del procedimento e, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del processo, eccettuando l'incostituzionalità dell'art. 268, terzo comma per violazione degli artt. 3 e 112 Cost.;

il difensore, dal suo canto, chiedeva rigettarsi l'eccezione essendo manifestamente infondata ed in particolare trattandosi di una norma che, sia pur irragionevole in concreto, non viola il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost.;

il giudice si riservava rinviando l'udienza preliminare al 14 ottobre 2003 ore 15.

Orbene, il giudice, a scioglimento della riserva ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità proposta dal pubblico ministero per i seguenti motivi.

1. — Sulla pregiudizialità e la rilevanza della questione.

Innanzitutto, va osservato, in punto rilevanza che:

il reato contestato all'imputato riguarda varie cessioni di sostanza stupefacente ricevute dai coniugi Curella e Moriani e che, poi, lo stesso avrebbe a sua volta ceduto ed offerto a numerosi tossicodipendenti, alcuni individuati ed altri no;

gli elementi di prova a suo carico sono essenzialmente costituiti dalle operazioni di intercettazione telefonica, in base alle quali il g.i.p., in data 10 ottobre 2003, emetteva a suo carico ordinanza cautelare applicando al medesimo la misura della custodia in carcere: in particolare, dagli atti emerge che il presente procedimento è scaturito dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al cittadino albanese Troplini Arjan, tra cui quelle sulla utenza installata presso il bar Zanzibar di Empoli, dallo stesso frequentato, da cui emergeva una telefonata diretta al cellulare n. 347/0620473 intestato a tale Scudieri Luigi i cui interlocutori venivano riconosciuti senza ombra di dubbio nei noti Benitozzi Agostino e Greco Giovanni (il chiamato), in cui il primo chiedeva all'altro «due», inteso sicuramente come dosi di eroina e riceveva come risposta che il prezzo era di novantamila lire, fissando quindi un appuntamento; da qui l'intercettazione sul telefono cellulare in uso al Greco, da cui sono emersi i suoi fornitori, Curella Giuseppe e Moriani Serena (i cui telefoni venivano pure sottoposti a intercettazione) e i vari episodi di spaccio contestati all'imputato;

successivamente alle intercettazioni a carico di Greco sono emersi altri elementi di prova ma di carattere parziale, vale a dire sono state raccolte dagli organi investigativi le dichiarazioni di alcuni acquirenti, ed in particolare quelle rese il 27 dicembre 2002 da Paladini Antonio, Terreni Fausto e Esposito Pasquale, i quali, sentiti su alcune telefonate intercettate, riferivano:

Paladini che, quanto alla parola «buste», usata nella telefonata n. 200 del 9 novembre 2001 ore 10.39 intercorsa tra lui e Greco, non ricordava se avesse preso materialmente lo stupefacente ma che la parola «buste» era riferito a dosi di eroina, mentre in occasione della telefonata n. 222 dell'11 novembre 2001 ore 18.20, sempre con il Greco, anche in quel caso si trattava di eroina, ma Greco, non avendone nell'occasione disponibilità, lo aveva indirizzato verso terzi;

Terreni che effettivamente, nella telefonata n. 146 del 5 novembre 2001 ore 18.14, aveva chiesto a Greco una quantità di eroina corrispondente a lire 80.000, aggiungendo di avere acquistato eroina da Greco anche in altre occasioni;

Esposito che effettivamente, nelle telefonate nn. 508 del 2 dicembre 2001, ore 11.19 e 509 del 2 dicembre 2001, ore 11.21, aveva chiesto a Greco delle boccette di metadone e che la telefonata n. 138 del 5 novembre 2001 riguardava un episodio di uso di eroina insieme a Greco, aggiungendo di avere acquistato eroina in piccole dosi per uso personale da vari soggetti, tra cui anche Greco;

pertanto le intercettazioni appaiono rilevanti al fine di valutare la sussistenza della maggior parte dei reati contestati a Greco (con particolare riferimento agli acquisti da Curella e Moriani e alle cessioni a Cortigiani Claudio, Sallemi Andrea, Pini Sonia, Borghini Fausto, Borghini Andrea, Nigi Mauro, Padovani Simone, Mori Sabrina, Sparacino Giuseppe e Bruno Alfio, nonché ad altre persone non identificate) e la sua responsabilità (laddove appare fondamentale, al fine anche della valutazione delle circostanze — fatto di lieve entità oppure no — e della congruità della pena, la lettura e il coordinamento tra loro delle varie telefonate emerse e ben individuate nell'informativa finale dei CC di Empoli e nell'ordinanza cautelare sopra citata);

dalla lettura dei provvedimenti di autorizzazione è poi palese la totale mancanza di motivazione da parte del pubblico ministero circa l'uso di impianti diversi da quelli ubicati presso la Procura della Repubblica di Firenze; infatti, solo con riferimento alle utenze la cui intercettazione veniva autorizzata con il primo decreto g.i.p. (quello del 16 ottobre 2001), tra cui quella del bar Zanzibar sopra citata, è rinvenibile un provvedimento del p.m. di autorizzazione a disporre l'effettuazione delle operazioni di intercettazione presso la sala esistente presso i Carabinieri compagnia di Empoli, provvedimento datato 20 ottobre 2001 e sottoscritto in calce ad una nota dei CC di Empoli 19 ottobre 2001 in cui testualmente si avvisava il p.m. titolare delle indagini che «in esito al decreto di intercettazione di conversazioni e comunicazioni relativo al procedimento penale in oggetto indicato (n. 13711/01 Mod. 21 RGNR)... presso la sala intercettazioni di codesta procura in viale dei Mille, risultano libere alla data odierna, esclusivamente due postazioni (n. 21 e 23)», chiedendo quindi per le intercettazioni, per le quali erano necessarie 5 linee, l'autorizzazione ad eseguirle presso la sala ascolto della compagnia dei CC di Empoli;

anche a voler sostenere la tesi del p.m., secondo cui non sarebbe necessaria una reiterazione, il provvedimento cui si riferisce il p.m. è, comunque, immotivato in punto «sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza», limitandosi lo stesso a prendere atto dell'insufficienza (peraltro neppure totale) degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, così disattendendo il disposto dell'art. 268, terzo comma c.p.p. che espressamente prevede che tali operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati in Procura, prevedendo una deroga in caso di insufficienza o inidoneità degli stessi e di eccezionali ragioni d'urgenza, con provvedimento motivato del pubblico ministero;

né è possibile rinvenire provvedimenti del p.m. la cui motivazione può ricavarsi *per relationem*, così come pure sostenuto dalle sezioni unite, con la sentenza n. 42792 del 28 novembre 2001 (cc. del 31 ottobre 2001, Policastro, rv 220095), limitata alle intercettazioni ambientali ma applicabile pacificamente anche a quelle telefoniche¹⁾ secondo cui «in tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima la motivazione *per relationem* del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1) il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura; 2) abbia natura di atto del medesimo procedimento; 3) sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero a lui ostensibile quanto meno al momento — giudizio di riesame — in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione»;

infatti i provvedimenti del p.m. si limitano a far riferimento agli atti del procedimento in epigrafe e all'autorizzazione del g.i.p. disponendo, quindi, l'intercettazione a mezzo degli impianti dei CC di Empoli, senz'altra indicazione;

ciascuno dei provvedimenti del g.i.p. non contiene quell'idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura, limitandosi a motivare, come del resto prevede la normativa in materia, sui gravi indizi di reato e sull'indispensabilità delle intercettazioni.²⁾

1) tale disposizione ha dato luogo a varie problematiche interpretative a cui, in particolare, quella relativa alla sua applicabilità o meno alle intercettazioni ambientali (tema su cui la giurisprudenza è divisa), risolta dalle sezioni unite in senso positivo.

2) secondo sez. IV; sent. n. 5992 del 12 maggio 1999 (cc. del 22 aprile 1999). Nobile (rv 213819), però, «in tema di intercettazioni le eccezionali ragioni d'urgenza, che facultano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica e risultati insufficienti o inidonei, non sono assimilabili all'urgenza di cui all'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen. - quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini», di guisa che, «in mancanza di motivazione, trova applicazione il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271, comma primo, cod. proc. pen.»

sulla base dell'art. 271, primo comma c.p.p., la violazione della disposizione prevista dal terzo comma dell'art. 268 c.p.p. (e, quindi, anche dell'obbligo di motivazione del p.m.) comporta la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, sanzione disciplinata dall'art. 191 c.p.p. che, al secondo comma, prevede la rilevanza della stessa anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento: sul punto la giurisprudenza di legittimità è alquanto consolidata laddove prevede che il decreto del p.m. deve essere motivato a pena di nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 268, terzo comma e 125, terzo comma c.p.p., nel senso che deve indicare le ragioni che nel caso concreto consentono di derogare alla regola generale, con riferimento sia all'insufficienza ed all'inidoneità degli impianti installati presso la Procura sia alle eccezionali ragioni di urgenza e che, in ogni caso, la violazione di tale norma è dal primo comma dell'art. 271 c.p.p. sanzionata con la inutilizzabilità;³⁾

la stessa sentenza delle sezioni unite sopra citata conferma la necessità della motivazione; nelle motivazioni della sentenza, in particolare, affrontando in generale la questione e dissertando sulla *ratio legis* di tale norma, si rammenta che lo sviluppo normativo che sta a monte dell'odierno criterio codicistico conferma che il legislatore, in ossequio alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale già nella vigenza dell'abrogato codice di rito (sentenza n. 34 del 1973), pretende che la compressione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione tutelato dall'art. 15 Cost. contemperandosi con il distinto interesse, pure oggetto di protezione costituzionale, all'efficace prevenzione e repressione di gravi illeciti penali, sia subordinato al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico ma anche di ordine «tecnico», finalizzate alla possibilità che l'autorità giudiziaria eserciti «anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e nei limiti dell'autorizzazione»; e difatti, a seguito della citata pronuncia n. 34 del 1973, «il legislatore aveva, dapprima, stabilito che le intercettazioni dovessero effettuarsi esclusivamente mediante impianti installati nelle procure della Repubblica (art. 226-*quater*, comma 1, c.p.p. 1930, aggiunto dall'art. 5, legge n. 98 del 1974) e poi, consentito di utilizzare, ma solo «per ragioni di urgenza», anche gli impianti in dotazione della polizia giudiziaria (art. 226-*quater*, comma 2, sost. dall'art. 8, d.lgs. n. 59 del 1978 conv. in legge n. 191 del 1978); «l'aver il legislatore del nuovo codice di rito», si legge sentenza, «privilegiato l'impiego degli apparati installati negli uffici giudiziari, dettando una “regola di selezione” volta a circoscrivere, in presenza dei concorrenti requisiti dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura e delle eccezionali ragioni d'urgenza, nonché con l'apposita garanzia dell'obbligo di motivazione — sul punto — del decreto esecutivo del pubblico ministero», comporta che «l'utilizzazione “in via derogatoria” degli impianti esterni, risponde al ragionevole intento di collocare la disposizione contenuta nell'art. 268 c.p.p., comma 3 nel solco e nella prospettiva del rammentato sviluppo normativo, di talché», continua la Corte, «avuto riguardo alla formidabile capacità intrusiva del mezzo di ricerca della prova nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, appare assolutamente adeguato il riflesso processuale della radicale sanzione d'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative ove le “garanzie tecniche” di espletamento del mezzo (in particolare, quella dell'obbligo di motivazione del provvedimento esecutivo derogatorio, relativamente al duplice requisito dell'insufficienza o inidoneità degli impianti di procura e delle eccezionali ragioni di urgenza) siano state eluse⁴⁾ sosteneva, comunque, la Suprema Corte⁵⁾ o, almeno, questo «si legge» tra le righe della sentenza, che la motivazione deve avere ad oggetto anche le «eccezionali ragioni di urgenza», condizione di assoluta indifferibilità temporale che

3) tra le tante decisioni in tale senso si citano: sez. I, sent. n. 1077 del 3 dicembre 1997 (cc. del 7 ottobre 1997), Bonavota (rv 209163) secondo cui gli elementi ricavati da intercettazioni eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, in totale mancanza di specifico provvedimento del p.m. ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. sono inutilizzabili in giudizio; ed invero, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dall'autorità giudiziaria circa le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, dà luogo automaticamente ad una situazione di radicale illegittimità sanzionata non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma addirittura dalla fisica distruzione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stato e grado del processo: il che esclude altresì, evidentemente, la possibilità di qualsiasi intervento correttivo successivo all'esecuzione delle operazioni; sez. VI, sent. n. 9760 del 9 settembre 1994 (cc. del 18 maggio 1994), Bani (rv 199091) secondo cui «in materia di intercettazioni telefoniche, l'art. 268, terzo comma, cod. proc. ven. stabilisce che le operazioni d'intercettazione telefonica possono essere eseguite, previo provvedimento motivato del pubblico ministero, mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria quando quelli esistenti presso le procure risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza»; l'art. 271 cod. proc. pen. prevede diversi casi di inutilizzabilità per i risultati di intercettazioni, fra le quali quelle compiute senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.; la lettera della legge è, pertanto, nel senso che, non solo le condizioni di fatto, ma anche le formalità stabilite per le intercettazioni eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti nelle procure, e fra queste il provvedimento motivato del p.m., costituiscono condizioni per l'utilizzabilità processuale dei risultati delle operazioni» con la conseguenza che l'assenza della motivazione determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.

4) in sentenza si cita Corte costituzionale sentenza n. 34 del 1973 e le ordinanze nn. 304 del 2000 e 259 del 2001, nonché, tra la giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. VI, 18 maggio 1994, sez. I, 20 marzo 1996, sez. I, 7 ottobre 1997, sez. IV 22 aprile 1999, sez. IV 17 novembre 1999 e sez. IV 9 febbraio 2000.

5) che pure, in concreto, rigettava nel caso di specie l'eccezione di inutilizzabilità proposta dalla difesa del ricorrente, ritenendo che il provvedimento del p.m. fosse motivato.

— unitamente alla motivata indisponibilità degli impianti installati in procura per essere in corso altre intercettazioni — avrebbe potuto giustificare la deroga all'utilizzazione degli stessi per il compimento delle operazioni di intercettazione;

è del tutto evidente, quindi, che nel caso di specie ci troviamo di fronte a un'ipotesi di omessa motivazione e, quindi, di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (rilevabile anche in fase di udienza preliminare), questione pregiudiziale ai fini del rinvio a giudizio per la gran parte degli episodi contestati a Greco e, pertanto, il giudizio di rilevanza della questione non può che essere positivo.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

Secondo quanto previsto dall'art. 23 e ss. della legge n. 87/53, la possibilità riconosciuta al giudice di merito di attivare il giudizio incidentale sulla costituzionalità di una norma è condizionato alla previa verifica della non manifesta infondatezza della medesima, ossia ad una sommaria delibazione dalla quale emergano profili di contrasto con disposizioni costituzionali.

Ciò premesso, in punto non manifesta infondatezza va rilevato che:

il pubblico ministero, dopo aver fatto una dissertazione storica sulla normativa e la giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni telefoniche, citando gli interventi sul punto della Corte costituzionale, conclude per l'irragionevolezza della sanzione di inutilizzabilità correlata all'aver effettuato le operazioni di intercettazioni in luogo diverso dagli impianti della Procura della Repubblica posto che quei timori che giustificavano anni addietro, rendendola ragionevole alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, la sanzione di inutilizzabilità in casi siffatti, non ha più oggi, alcuna ragion d'essere, con conseguente contrasto dell'art. 268, terzo comma e quindi dell'art. 271, primo comma c.p.p. con gli artt. 3 e 112 della Costituzione; infatti, la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza in materia (si citano in particolare le ordinanze nn. 304 del 2000 e 259 del 2001, che richiamano la sentenza n. 34 del 1973), ha ritenuto necessario che venga garantito che da parte della polizia giudiziaria delegata per le operazioni di intercettazione venga effettuata, avvalendosi del provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'intercettazione di quella specifica utenza telefonica, soltanto di quella e solo entro i limiti enunciati dell'autorizzazione (e ciò per evitare abusi al di fuori del controllo anche di fatto dell'autorità giudiziaria); orbene, secondo il p.m., i dubbi sottostanti a tali pronunce, proprio in quanto finalizzati a tutelare il rispetto di queste «garanzie tecniche», è frutto però di una manifesta non conoscenza del progresso tecnologico a cui si è pervenuti nell'epoca attuale, ben diverso dal contesto in cui si muoveva la Corte all'epoca della sentenza n. 34; a quell'epoca gran parte delle operazioni concernenti le intercettazioni si facevano accedendo agli impianti pubblici di telefonia e eseguendo materialmente dei collegamenti fra i vari cavi lì esistenti, modo di procedere che, in tutta evidenza poteva prestarsi ad abusi, essendo sufficiente collegare uno «spinotto» ad un cavo piuttosto che ad un altro per ascoltare le conversazioni su un'utenza diversa; ma allo stato attuale la situazione «tecnica» è del tutto diversa; il p.m., infatti produceva la nota 3 ottobre 2001 della Telecom Italia Mobile, compagnia che gestisce in modo predominante il traffico telefonico, avente ad oggetto la descrizione di ciò che in concreto avviene per effettuare le operazioni di intercettazione; da tale documento, che farebbe emergere «in tutta la sua macroscopica evidenza l'anacronismo del ragionamento della Corte costituzionale», si evincerebbe come «a nessun operatore di polizia giudiziaria può essere consentito di arbitrariamente sottoporre ad ascolto una linea telefonica al di fuori dei limiti, tempi e modi enunciati nel provvedimento dell'autorità giudiziaria» in quanto tutte le operazioni materiali che realizzano una intercettazione telefonica sono compiute dalle società telefoniche che agiscono sui propri sistemi computerizzati, provvedendo a deviare su un cavo telefonico, cioè su un numero di utenza, che gli viene indicato dall'autorità giudiziaria, attenendosi in tutto e per tutto a quanto indicato nel provvedimento medesimo, di talché, l'ufficiale di polizia giudiziaria in questo sistema tecnologicamente avanzato non ha alcuna possibilità di «abusare» della propria posizione di delegato ad eseguire le operazioni di intercettazione e, quindi, di esorbitare dai limiti del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

il ragionamento del pubblico ministero merita attenzione proprio sulla base dei principi in materia che la Corte costituzionale ha fatto propri;

in particolare, il giudice delle leggi, come già sopra ricordato, si è più volte occupato della questione e, precisamente:

con la citata sentenza 6 aprile 1973, n. 34 in cui si sono posti dei principi generali in tema di intercettazione, essendosi lì rilevato che l'art. 15 della Costituzione non si limita solo a proclamare l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ma enuncia anche l'esigenza che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; due sono, quindi, secondo la Corte, i distinti interessi che la norma costituzionale intende proteggere: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della persona definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati vale a

dire inerente ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale; nel nostro sistema, ha puntualizzato la Corte, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice; è a questi che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione nei limiti e sotto le condizioni desumibili dalla legge stessa, i quali costituiscono i limiti all'esercizio di quel potere; in tale solco la Corte ha puntualizzato, innanzitutto, che la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione va valutata con cautela scrupolosa, giacché da provvedimenti del genere deriva una grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni, e, pertanto, nel compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionali protetti, onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali (a tal fine è indispensabile che il giudice accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso; del corretto uso del potere attribuitogli, conclude la Corte, il giudice deve dare concreta dimostrazione con un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo); in detta sentenza la Corte afferma anche che il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova soddisfazione solo nell'obbligo della puntuale motivazione del decreto dell'autorità giudiziaria, essendo richieste, altre garanzie di carattere tecnico, che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione e di ordine giuridico, che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo»; in relazione al primo punto, quello che qui direttamente interessa, la Corte, dopo aver affermato che il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del servizio, formula «l'auspicio che si realizzino opportuni interventi legislativi idonei ad attuare anche sul piano tecnico le condizioni necessarie all'effettivo controllo»⁶⁾

dopo la citata sentenza n. 34 del 1973 la Corte si è occupata di questioni di legittimità costituzionale, aventi ad oggetto più specificatamente l'uso degli impianti, con le ordinanze nn. 304 del 2000 e 259 del 2001 di manifesta inammissibilità di questioni relative alla previsione dell'inutilizzabilità per violazione del terzo comma dell'art. 268 c.p.p. la Corte, in cui, nell'affermare la legittimità costituzionale della disciplina in questione, ha osservato che «l'impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari, dettando una disciplina volta a circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni», non può dirsi, in sé, «scelta arbitraria...., avuto anche riguardo alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata»: e ciò proprio perché si tratta di scelta finalizzata ad «evitare che gli organi deputati alla ese-

6) tali principi sono stati poi ribaditi e puntualizzati nella sentenza n. 366 del 1991 della stessa Corte, nella quale, fra l'altro, si è affermato che la stretta attinenza del diritto sancito dall'art. 15 Cost., al nucleo essenziale dei valori della personalità — che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana — comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base all'art. 2 Cost., il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente; in base all'art. 15 Cost., lo stesso diritto è inviolabile, nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, condizionato dalla stretta necessità di tutela di quell'interesse e nel rispetto della duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato della autorità giudiziaria; in detta decisione, dalla particolare invasività del mezzo captativo e dalla specifica caratura dei presidi costituzionali, la Corte ha tratto spunto per ribadire, «con forza», non soltanto che l'atto della autorità giudiziaria, con il quale vengono autorizzate le intercettazioni, deve essere puntualmente motivato, ma anche che l'utilizzazione delle informazioni raccolte deve essere circoscritta a quelle strettamente rilevanti al processo nel cui ambito sono state acquisite; e ancora con la sentenza n. 81 del 1993, relativa, peraltro, alla problematica dell'acquisizione ed utilizzazione dei tabulati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche, la Corte delle leggi ha, fra l'altro, osservato che le speciali garanzie previste dagli artt. 266 e segg. c.p.p., fra le quali anche quelle che stabiliscono i presupposti e le forme dei provvedimenti che autorizzano le intercettazioni, rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere i reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, quale l'invulnerabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali. E ciò, secondo il pensiero della Corte, perché il rigore garantista delle disposizioni di legge in materia tende a far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, in modo che l'invulnerabile dignità dell'uomo sia salvaguardata da irreversibili e irrimediabili lesioni; infine, con la sentenza n. 63 del 1994 la Corte ha stigmatizzato come apertamente contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, una utilizzazione senza limiti dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri processi (diversi da quello nel quale l'autorizzazione fu data), dal momento che una tanto ampia estensione dell'utilizzabilità delle stesse trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 Cost., in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera.

cuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto” possano “operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell’autorità giudiziaria” (v. in particolare l’ordinanza n. 304 del 2000);

pertanto la Corte insiste, nel ritenere la ragionevolezza di tale disciplina, proprio sul fatto che la disposizione in esame avrebbe la funzione di evitare abusi in sede di esecuzione delle operazioni, sul presupposto che l’utilizzo degli impianti della procura consente il controllo da parte del magistrato del pubblico ministero, cosa invece non garantita negli altri casi;

al proposito il pubblico ministero ha prodotto documentazione da cui si evincerebbe l’equipollenza ai fini della prevenzione di abusi tra l’uso di impianti installati presso la procura e l’uso di impianti installati presso le sale d’ascolto della polizia giudiziaria (nella fattispecie, quella della compagnia dei Carabinieri di Empoli); in particolare, dalla prodotta nota della TIM datata 3 ottobre 2003 si evince che, una volta notificato al gestore telefonico il decreto di intercettazione telefonica del p.m. con il numero telefonico cellulare da intercettare, il numero di utenza fissa da utilizzare quale punto di ascolto e il numero di giorni per cui si chiede il provvedimento, i tecnici del gestore inseriscono all’interno di sistema automatizzato denominato «CIRCE» il numero cellulare da intercettare, numero che risulta in evidenza nel sistema di rete a livello nazionale e tutta la fonia (entrante e uscente) transitante su di esso viene convogliata anche sul numero di rete fissa, detto punto di ascolto, secondo le modalità «conferenza» (come si trattasse di una telefonata a tre: l’utente sottoposto a intercettazione, l’utente in conversazione con l’intercettato e la polizia giudiziaria che registra la fonia intercettata tra i due tramite il punto di ascolto di cui sopra), precisando che «nessun altro numero può venire autonomamente deviato su quel determinato punto di ascolto in quanto mancante dell’abilitazione al sistema CIRCE, ottenibile solo con decreto del magistrato» e che «allo scadere del periodo di intercettazione stabilito dal decreto la funzionalità presente sul sistema CIRCE viene disabilitata, rendendo non più operativa la sua deviazione sul numero fisso e conseguentemente l’ascolto»; tale *iter* è confermato dalle note trasmesse al p.m. e prodotte in udienza dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Empoli datata 1° ottobre 2003⁷⁾, dalla VI Sezione — Antidroga — della Squadra mobile della questura di Firenze⁸⁾ e dal G.O.A. della Guardia di finanza⁹⁾ di Firenze datate 2 ottobre 2003;

da tale documentazione appare evidente che abusi quali quelli paventati dalla Corte costituzionale nei provvedimenti sopra citati appaiono ben difficili e collegati solo ad attività patologiche e di rilevanza penale (ad esempio, comunicazione di falsi decreti) che, però, ben possono avvenire anche se le operazioni di intercettazione vengano eseguite negli impianti della Procura che svolge le indagini.

le argomentazioni svolte dal pubblico ministero, avvalorate dalla documentazione prodotta, sono sicuramente nuove e diverse rispetto a quelle svolte nelle ordinanze rimesse respinte con le ordinanze 304 del 2000 e 259 del 2001, quanto meno sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost.

sotto tale profilo, infatti, va qui ricordata la giurisprudenza ormai del tutto consolidata della Corte che ha fatto propria una nozione di ragionevolezza del tutto affrancata sia dal principio di uguaglianza che dalla ricerca del *tertium comparationis*; infatti, «la giurisprudenza della Corte, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all’interno della previsione dell’art. 3 della Costituzione che afferma — come noto — il principio di uguaglianza, di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni; come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l’irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. *tertium comparationis*; una volta affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del *tertium comparationis*, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra

7) al punto 4 della citata nota si specifica che ad avvenuta notifica dei decreti di intercettazione alla società telefonica interessata, questa diretta sul numero della linea RES precedentemente comunicatole unitamente ai decreti tutte le comunicazioni generate dall’utenza sotto controllo, che vengono così registrate automaticamente dagli apparati attivati sulle apposite postazioni.

8) in tale nota si precisa che le linee telefoniche a disposizione della questura dove vengono allacciate le apparecchiature per l’ascolto delle telefonate vengono attivate dalla TELECOM solo dietro presentazione del decreto del pubblico ministero.

9) in tale nota, dopo aver spiegato cosa avviene proceduralmente e tecnicamente (notifica dei decreti alle società telefoniche che forniscono le linee — RES o ISDN a seconda se si tratta di telefoni fissi, cellulari o internazionali — necessarie a consentire il trasporto, sino alla sala intercettazione, del segnale telefonico che il gestore competente ha inviato alla centrale «TELECOM ITALIA S.p.A.», con successiva comunicazione del numero da controllare e di quello del punto di ascolto; dopodiché la p.g. predispone la postazione ove verrà effettuata l’intercettazione, collegando un apparato di intercettazione alla presa corrispondente alla linea RES o ISDN inviata dalla TELECOM), si specifica che gli apparati per intercettazione utilizzati provvedono in automatico a registrare le conversazioni telefoniche intercettate, senza possibilità di intervento diretto dell’ufficiale di p.g. che può semplicemente procedere all’ascolto delle telefonate in tempo reale o in differita e non può escludere la registrazione di una qualsiasi intercettazione senza dover obbligatoriamente interrompere il servizio di intercettazione.

fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenza n. 450) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416)»;¹⁰⁾

e se tale impostazione è corretta, allora, nel valutare la costituzionalità o meno della norma di cui sopra, non può non tenersi conto del fatto che se la *ratio* è quella di evitare abusi, il legislatore, pur nella sua discrezionalità, nel contemperare i due diversi interessi costituzionali in gioco (quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della persona definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati), una volta che da un punto di vista tecnico¹¹⁾ quegli abusi, per evitare i quali, la normativa *de qua* è stata pensata e posta in essere, non sono, per i motivi di cui sopra, possibili, non può sacrificare in modo del tutto «irragionevole» l'interesse connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, pure costituzionalmente garantito, impedendo la possibilità, pur nella presenza dei presupposti previsti dagli artt. 266 e ss. c.p.p., di acquisire materiale investigativo che può portare non solo alla «repressione» di reati già commessi, ma anche ad evitare la commissione di reati *in fieri*, obiettivo, quest'ultimo, più facilmente realizzabile, tra l'altro, permettendo che le indagini vengano svolte nei luoghi maggiormente «vicini» ai fatti oggetto dell'indagine stessa (l'intervento, infatti, sarebbe sicuramente più tempestivo e, quindi, più efficace);

a ciò va aggiunto che tutta la normativa in materia di intercettazioni tutela in modo alquanto puntuale e completo il principio costituzionalmente garantito della libertà e segretezza delle comunicazioni, avendo il legislatore predisposto delle garanzie costituite, «a monte», dalla precisazione di puntuali presupposti delle intercettazioni medesime (artt. 266 e 267 c.p.p.) e dall'obbligo di motivazione (art. 267 c.p.p.), e «a valle» da una serie di disposizioni che regolano in modo puntuale e garantista le operazioni materiali di intercettazione, quali la previsione che il pubblico ministero, una volta ottenuta l'autorizzazione, con proprio decreto, indica le modalità e la durata delle operazioni (terzo comma dell'art. 267) procedendo alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia di giudiziaria (il che è, nella prassi, la regola: quarto comma dell'art. 267) e annotando in un apposito registro riservato secondo l'ordine cronologico i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (quinto comma dell'art. 267); l'obbligo, sanzionato con l'inutilizzabilità, di registrare le comunicazioni intercettate e di redigere verbale delle operazioni (primo comma dell'art. 268), verbale in cui è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (secondo comma); e ancora, l'art. 89 delle disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) impone l'annotazione nel verbale dei nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni e la sottoscrizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha redatto il verbale, indicazione ritenuta a pena di nullità a norma dell'art. 142 c.p.p., anche se vi è giurisprudenza che esclude tale sanzione processuale;¹²⁾

in tale ottica e tenuto conto della complessiva situazione normativa sopra sintetizzata, la sanzione dell'inutilizzabilità nel caso *de quo* appare del tutto irragionevole, anche in considerazione del fatto che tale situazione, irragionevole per i motivi sopra detti, sarebbe sanzionata allo stesso modo della totale mancanza di autorizzazione delle operazioni di intercettazione o di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge;

si ravvisa, pertanto, un evidente contrasto dell'art. 268, terzo comma c.p.p. e dell'art. 271, primo comma c.p.p., limitatamente alla parte in cui prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione qualora non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 268, terzo comma c.p.p., con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza per intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore e sancita, peraltro, in materia di intercettazione telefonica dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 34 del 1973;

anche la previsione della necessità delle eccezionali ragioni di urgenza appare irragionevole nel senso sopra specificato, posto che il legislatore ha già previsto tra i presupposti dell'intercettazione la sua assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, indispensabilità che, quindi, non sarebbe più assoluta laddove gli impianti della Procura fossero per qualsiasi motivo inadeguati o insufficienti; ciò che vuole qui sostenersi è l'assoluta incoerenza interna di una normativa che, da un lato, ritiene lo strumento delle intercettazioni «assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini» e, dall'altro, impone di «fermarsi» laddove non vi siano «eccezionali ragioni d'urgenza»; delle due l'una, o in caso di intercettazioni autorizzate vi è sempre l'eccezionale

10) così si legge nella relazione annuale del 2001 del Presidente della Corte.

11) e nella citata sentenza n. 34/73 la Corte dà rilevanza anche all'aspetto meramente tecnico

12) Cass. Pen. sez. VI 26 ottobre 93, Carapacchi, in GP 1995, III; 218, VI 3 giugno 93, De Tommasi, GP 1995, III. 218; VI 7 aprile 1995, Celone, in ANPP 1996, 156; quest'ultima precisa che i cc.dd. brogliacci d'ascolto non hanno alcuna rilevanza probatoria, la quale è invece riconosciuta dalla legge solo ai documenti fonici e ai verbali.

ragione d'urgenza, coincidendo questa con l'assoluta indispensabilità investigativa (ed allora appare evidente la superfluità di una motivazione da parte del p.m. sul punto) o l'eccezionale ragione d'urgenza è qualcosa di più e di diverso (come il significato letterale dell'espressione usata lascerebbe intendere) ed allora appare evidente l'intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore, impedendo la normativa, per questioni di carattere contingente (mancanza di impianti presso la Procura), lo svolgimento di indagini ritenute dal legislatore (e, conseguentemente, dal giudice nella sua motivazione) «assolutamente indispensabili»; va qui detto che essendo richiesta non l'urgenza ma l'eccezionale urgenza (che quindi dovrebbe essere un concetto diverso e più ristretto rispetto all'urgenza sottesa al provvedimento emesso dal p.m. in caso di urgenza e convalidato dal g.i.p. ai sensi del terzo comma dell'art. 267), ben pochi (e difficilmente individuabili in astratto) sarebbero i casi in cui ciò in concreto si verifica, vanificando, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, il mezzo investigativo delle intercettazioni solo a causa della mancanza di impianti in Procura; anche sotto profilo, quindi, le norme sopra citate appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

quanto al contrasto con l'art. 112 Cost., che pure la Corte con la citata ordinanza 259/2001 ha dichiarato manifestamente infondata «trattandosi di disposizione che non incide sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, ma stabilisce, con finalità di salvaguardia di un valore di rango costituzionale e conseguenti riflessi sul piano dell'utilizzabilità le «garanzie tecniche» di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo», va qui invitata la Corte a rivedere tale sua posizione, alla luce delle considerazioni che seguono: di fronte ad un reato accertato attraverso operazioni di intercettazioni telefoniche, appare del tutto inconferente con il principio di obbligatorietà dell'azione penale impedire che l'azione penale possa nella sostanza essere esercitata, attraverso la previsione dell'inutilizzabilità di fonti di prova per violazione di una norma da ritenersi «irragionevole» nei limiti di cui alla presente motivazione; trattasi di un profilo di incostituzionalità conseguente ad un giudizio di irragionevolezza della normativa disciplinante le sopra indicate «garanzie tecniche» di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, terzo comma c.p.p. e 271, primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione qualora non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 268, terzo comma, c.p.p., per violazione degli artt. 3, 112 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti «infra indicati» alla Corte costituzionale;

Sospende l'udienza preliminare nel procedimento penale in epigrafe sino all'esito del giudizio incidentale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dispone trasmettersi alla Corte costituzionale, oltre al presente provvedimento i seguenti atti:

richiesta di rinvio a giudizio;

informativa CC di Empoli 29 marzo 2002 in Filza n. 3 (pp. 2401/3575);

ordinanza cautelare 10 ottobre 2002 g.i.p. d.ssa Aloisio relativa ad applicazione misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di vari indagati, tra cui Greco Giovanni;

decreti di autorizzazione intercettazioni telefoniche relative a utenze in uso a Troplini, Greco, Curella, Moriani e Sparacino, ivi comprese proroghe e decreti del p.m. (in Filze da 1 a 3);

verbali delle udienze preliminari del 4, 13 e 14 ottobre, ivi compresa la trascrizione della registrazione di quella del 13 ottobre 2003;

memoria presentata dal p.m. all'udienza del 13 ottobre 2003 e, tra gli allegati, le note CC Empoli 1° ottobre 2003, Questura e Goa di Firenze 2 ottobre 2003 e TIM 3 ottobre 2003.

Si da lettura della presente ordinanza in udienza alla presenza di pubblico ministero, imputato e difensore.

Così deciso in Firenze il 14 ottobre 2003.

Il giudice: LUPO

NN. da 1076 a 1079

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 12 settembre 2003 dal Tribunale di Trento nei procedimenti penali a carico di: Abisi Kamel (R.O. 1076/2003), Zied Haflawi (R.O. 1077/2003), Ben Ali Ahmed (R.O. 1078/2003), Sassi Ahmed (R.O. 1079/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Abisi Kamel nato in Tunisia il 24 settembre 1979, arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Trento in data 9 settembre 2003 per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e presentato direttamente dal p.m. all'udienza in stato di arresto per il contestuale giudizio direttissimo;

Considerato che il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto dello straniero e il difensore di quest'ultimo si è rimesso alla decisione del Tribunale;

Esaminata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, notificato dalla legge n. 189/2002, in relazione agli articoli 3 e 13 della Costituzione;

O S S E R V A

La normativa in materia di immigrazione e di asilo, di cui al d.lgs. n. 1998/286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nel disciplinare l'espulsione in via amministrativa dello straniero, statuisce che la stessa è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4) oppure (art. 13, comma 5), quando lo stesso si è trattenuto nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto di validità da più di sessanta giorni, tramite l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni (in quest'ultimo caso, quando si rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, si dà luogo parimenti al suo accompagnamento immediato alla frontiera).

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

A) In caso di trasgressione, lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 13, comma 13).

B) Il reiterato comportamento trasgressivo è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13-bis).

Per entrambi i reati di cui sopra, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto è consentito ed è imposto il rito direttissimo.

Quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal Tribunale in composizione monocratica entro le 48 ore successive, pena la perdita di ogni effetto (art. 14, comma 1).

Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea (ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che siano stati eseguiti l'espulsione o il respingimento), il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio entro il termine di cinque giorni.

C) Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione di tale ordine è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 14, comma 5-ter).

D) Lo straniero già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter (di cui appena sopra), che viene trovato nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5-quater).

Per entrambi i reati, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto dell'autore del fatto è obbligatorio ed è imposto il rito direttissimo.

Ebbene, la disciplina dell'art. 14, comma *quinquies*, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, appare in patente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

I due reati contravvenzionali (quello di cui all'art. 13, comma 13, descritto *sub A*), e quello di cui all'art. 14, comma 5-ter descritto *sub C*), sono di pari gravità e sanzionati, per questo, con la medesima pena edittale.

Come è già stato evidenziato, e come appare a una lettura approfondita della norma, si può dire, anzi, che la fattispecie criminosa di cui all'art. 13, comma 13 (descritta *sub A*) è più grave di quella di cui all'art. 14, comma 5-ter (descritta *sub C*).

Valgano in tal senso le parole spese dal giudice del Tribunale di Modena che, sollevando con ordinanza del 31 ottobre 2002 analoga eccezione di incostituzionalità della norma *de qua*, così si è espresso: «La fattispecie descritta dall'art. 14, comma 5-ter, appare ontologicamente meno grave rispetto a quella inserita nell'art. 13, comma 13.

Lo straniero che rientra nel territorio dello Stato dopo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica pone in essere una condotta attiva.

Più esattamente, trasgredisce ad un ordine non solo legalmente impartito dalla pubblica autorità italiana ma addirittura eseguito in modo coattivo, con impiego da parte dello Stato di risorse umane ed economiche.

Una simile condotta è certamente poco compatibile con un atteggiamento colposo.

La contravvenzione di cui al comma 5-ter dell'art. 14 si realizza, invece, con una condotta meramente omissiva.

La trasgressione posta in essere dallo straniero non ha alle spalle un accompagnamento coatto alla frontiera ma un ordine scritto del questore di lasciare il territorio dello Stato nel breve termine di cinque giorni.

La disobbedienza è sicuramente compatibile in questo caso con un atteggiamento colposo, negligente.

La mancata esecuzione dell'ordine non vanifica uno sforzo compiuto dallo Stato per attuare in maniera forzata i propri provvedimenti».

E, però, a ritenuta parità di situazioni normative, in presenza di due fatti criminosi sanzionati con la stessa pena edittale, con un effetto certamente a sorpresa ed inaspettato il legislatore ha previsto, in un caso (art. 13, comma 13), l'arresto facoltativo e, nell'altro caso (art. 14, comma 5-ter) l'arresto obbligatorio.

L'esito inevitabile è nel senso che la previsione normativa (art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002) dell'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, concretizzando una palese disparità di trattamento rispetto all'art. 13, comma 13 che, per una fattispecie di pari se non addirittura maggiore gravità, si limita a consentire il mero arresto facoltativo, si pone in sensibile ed insanabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma la ingiustificata disparità di trattamento si delinea ancor più evidente solo che si consideri che, mentre per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter (che corrisponde al tipo di reato meno grave) è stato previsto l'arresto obbligatorio, per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 (che corrisponde al tipo di reato più grave) è stato previsto solamente l'arresto facoltativo. Ora, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsione (art. 380 c.p.p.) che si configura esclusivamente in rapporto alla commissione di un delitto non colposo, e non di ogni delitto ma di quelli di particolare gravità, puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, oppure facenti parte di quelli elencati specificamente nel comma secondo dello stesso articolo.

L'averlo analogamente esteso, fatto unico nel nostro ordinamento giuridico, a una fattispecie contravvenzionale (ad una fattispecie, cioè, che lo stesso legislatore ritiene di notevole minore gravità) non può che essere stigmatizzato come violatore del principio di uguaglianza.

È pacifico che alla discrezionalità legislativa appartenga la scelta dei presupposti di applicabilità delle misure precautelari e cautelari.

E, tuttavia, allorché tale discrezionalità venga utilizzata per dar luogo ad esiti di irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, la norma presupposta può e deve essere censurata sotto il profilo della vulnerazione costituzionale («Non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore getta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso considera e dichiara diverse» Corte cost. n. 53/1958).

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, si pone, peraltro, in contrasto con l'art. 13 della Costituzione che, dopo avere affermato che la libertà è inviolabile, assume che non è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

È vero che il terzo comma di detto art. 13 statuisce che, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'autorità di P.S. può adottare provvedimenti provvisori.

Ma essi devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria ai fini della convalida.

Il sintagma suggerisce che, fermo il potere esclusivamente in capo all'autorità giudiziaria di restringere con atto motivato la libertà personale, quello affidato all'iniziativa della p.g. in quanto meramente anticipatorio o sostitutivo o derogatorio o residuale che dir si voglia del primo in ragione dell'eccezionalità e dell'urgenza, non può mai superarlo o eccederlo.

L'affermazione, in chiave processuale, sta a significare che, ogni volta che alla p.g. è affidato il potere di procedere in modo precautelare all'arresto, obbligatorio (o anche solo facoltativo, anche se è tema estraneo alla materia che qui si tratta), deve corrispondere un analogo potere dell'autorità giudiziaria di disporre in via cautelare la stessa misura privativa della libertà personale.

Ed, infatti, se si vanno ad analizzare gli istituti dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, si ha modo di verificare che effettivamente tutte le volte in cui alla p.g. è consentita l'iniziativa di procedere all'arresto obbligatorio (o, anche solo facoltativo) corrisponde l'analogo potere dell'autorità giudiziaria di applicare la misura cautelare della custodia in carcere.

Nel caso che ci interessa, per contro, alla p.g. viene conferito il potere di procedere all'arresto obbligatorio della persona che commette una mera contravvenzione (peraltro, eccedendo la previsione degli articoli 272 e segg. c.p.p. e delle norme speciali), pur non corrispondendo un analogo potere in capo all'autorità giudiziaria.

Alla prima, ad una autorità amministrativa, dunque, è dato il potere di privare della libertà personale una persona che non può essere attinta da analogo misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Né vale sostenere che all'autorità giudiziaria viene attribuito comunque il potere di convalidare la misura restrittiva in questione.

Rimane, infatti, che alla p.g. viene conferito un potere che, configurandosi autonomo e addirittura superiore rispetto a quello della magistratura, viola il precetto costituzionale che affida solo a questa la possibilità della privazione della libertà personale.

La questione sollevata è da ritenere rilevante.

Lo straniero è stato arrestato ai sensi della norma di cui viene sollevato il sospetto di incostituzionalità.

La questione è, altresì, rilevante ai fini della convalida dell'arresto, procedura che non è stata esaurita ed anzi è stata sospesa proprio al fine di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Sotto tale aspetto, è irrilevante che l'imputato sia stato rimesso in libertà ai sensi dell'art. 391, u.c. cpp. (si confronti, a tal proposito, sentenza Corte costituzionale n. 54 del 1993).

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter e quinquies, legge n. 286/1998 (così come modificato dalla legge n. 189/2002) nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall'art.14, comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato, al difensore e al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, addì 12 settembre 2003

Il giudice: PASCUCCI

N. 1080

*Ordinanza del 16 settembre 2003 emessa dal giudice di pace di Monza
nel procedimento civile vertente tra Giacomelli Massimo e Prefettura di Milano*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Subordinazione della tutela dei diritti alle disponibilità economiche, senza distinzione fra cittadini abbienti e non abbienti - Irrazionale compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Disparità di trattamento rispetto alle impugnazioni per le quali l'onere non è previsto - Richiamo alle sentenze nn. 21/1961 e 67/1960 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, e 113, commi primo, secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso *ex art.* 22-23 legge n. 689/1981 e 205 del codice della strada n. 3595/2003 promosso da Giacomelli Massimo residente in Rovereto via Firmian, 2, rappresentato dagli avv. Davide Alessio di Verona e Stefania Fiorentini, con studio in Monza, via Carlo Alberto n. 1, presso la quale ha eletto domicilio, come da mandato a margine del ricorso;

Contro: Prefettura di Milano.

Oggetto: ricorso *ex artt.* 22-23 legge n. 689/1981 e 205 del codice stradale, depositato il 5 settembre 2003 avverso l'ordinanza emessa dal Prefetto di Milano (prot. n. 5984/03 area IV *bis*) con cui è stata disposta la sospensione provvisoria in via cautelativa per mesi tre della patente di guida del ricorrente Massimo Giacomelli a seguito del sinistro stradale verificatosi in Agrate Brianza in data 6 aprile 2003.

Svolgimento del processo

Il signor Massimo Giacomelli con l'atto depositato il 5 settembre 2003 ha esposto che a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 6 aprile 2003 in prossimità del casello di Agrate sud, nel quale era stato coinvolto alla guida dell'autovettura Honda Civic tg. CD734BM, e nel quale aveva perso la vita il sig. Fulvio Bozzato, il Prefetto di Milano con decreto notificato in data 11 agosto 2003, aveva disposto la sospensione in via cautelativa e provvisoria per mesi tre, della patente di guida, patente che era stata consegnata nei termini previsti alla autorità preposta.

Il ricorrente ha dichiarato di voler adire direttamente il giudice di pace competente per territorio, articolando i seguenti motivi di impugnazione:

1. — Illegittimità del provvedimento prefettizio in quanto richiamava l'art. 223, secondo comma, del c.d.s., e disponeva l'immediato ritiro della patente, senza aver acquisito fondati elementi in ordine alla responsabilità basandosi unicamente sul verbale della Polizia stradale che aveva contestato la contravvenzione *ex art.* 154, commi primo e ottavo, del c.d.s. senza attendere il parere obbligatorio dell'ufficio del dipartimento per i trasporti, e senza evidenziare i dati di significativa certezza, e gli elementi di evidente responsabilità richiamati dalla norma.

2. — La mancanza nella condotta contestata di una potenziale pericolosità suscettibile di essere reiterata, e tale da giustificare *ex ante* il provvedimento cautelare.

A sostegno del ricorso ha articolato mezzi di prova.

Il deposito dell'atto non è stato accompagnato dal versamento presso la cancelleria di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione pecuniaria inflitta dall'organo accertatore (verbale n. 628324U R.G. 142115 del 12 maggio 2003 della Polizia stradale di Bergamo) come previsto dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha inserito dopo l'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'art. 204-*bis* secondo il quale (n. 3) «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma in caso di accoglimento del ricorso è restituita al ricorrente».

M O T I V I

Muovendo da tale sequenza procedimentale, ritiene questo giudice di dover sollevare d'ufficio ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 4 novembre 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale in ragione del contrasto della citata disposizione, art. 204-*bis* del c.d.s. introdotta dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214, con gli artt. 3 - 24, commi primo, secondo e terzo, e 113 della Costituzione.

Rileva in proposito che il deposito previsto dall'art. 204-*bis* n. 3 del d.lgs. n. 285/1992 (come modificato dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003 n. 214) avendo portata astratta e indipendente da qualsiasi valutazione di merito per tutte le ipotesi previste dal primo comma dello stesso costituisce quel «diaframma» preclusivo al quale fa riferimento il secondo comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, nel senso che solo la risoluzione di tale questione permette al giudice di definire il giudizio.

La questione rappresentata dal contrasto delle disposizioni citate con gli artt. 3-24-113 della Costituzione, alla luce dell'interpretazione accolta dal giudice delle leggi, sin dalla lontana pronuncia in tema di *solve et repete*, (doc. n. 21 del 1961) e di cauzione per le spese (doc. n. 67 del 1960), non può ritenersi manifestamente infondata.

L'espressa costituzionalizzazione del diritto alla tutela giudiziaria, che rappresenta in principio fondamentale della nostra Carta anche con riferimento agli atti dell'amministrazione pubblica, non può non far considerare sindacabili, sotto il profilo enunciato, le norme citate.

L'assoggettamento ad un preventivo deposito per tutta la durata del procedimento (la norma citata collega il rimborso eventuale all'accoglimento definitivo del ricorso) non solo subordina la tutela del diritto alla disponibilità della somma occorrente per il deposito, senza discriminare fra soggetti abbienti e non, senza lasciare spazio per il ricorso agli istituti previsti dal terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, ma si risolve in una palese disparità di trattamento nel momento in cui assoggetta al deposito solo le impugnazioni contro le ordinanze sottoposte all'art. 204-*bis* del c.d.s., lasciando immuni da tale regime di inammissibilità le impugnazioni avverso altre ordinanze, comprese quelle riservate alla competenza del tribunale ordinario o del tribunale amministrativo regionale.

Si è in definitiva posto in essere un «diaframma» di inequivoca portata deflattiva, basata sul criterio delle disponibilità economiche, prescindendo da qualsiasi coordinamento razionale con i principi che devono ispirare il regime della tutela dei diritti.

P. Q. M.

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla costituzionalità dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, inserito dall'art. 4, 1-septies, della legge 1° agosto 2003 n. 214, in rapporto agli artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, 113, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza alle parti del procedimento, nonché ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, al Presidente del Consiglio, ed ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Sospende il procedimento ai sensi dell'art. n. 295 c.p.c.

Monza, addì 16 settembre 2003

Il giudice di pace: SANNA

N. 1081

*Ordinanza del 20 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Bari
nel procedimento civile vertente tra Profita Bianca Maria e Polizia municipale di Bari*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo della sanzione editale inflitta dall'organo accertatore - Possibilità che tale somma sia assegnata all'Amministrazione e prelevata (in tutto o in parte) in caso di rigetto del ricorso - Denunciata reintroduzione della regola del *solve et repete* dichiarata a suo tempo incostituzionale - Disparità di trattamento fra soggetti che abbiano o meno le necessarie disponibilità economiche - Violazione del diritto di difesa - Attribuzione di un privilegio all'Amministrazione in contrasto con la parità delle parti in contraddittorio - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale esperibile dinanzi al g.o. contro gli atti della Pubblica Amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, commi 3 e 5, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 111, comma secondo, e 113, commi primo e secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa n. 7036/03 R.G. promossa da Profita Bianca Maria patrocinata dall'avv. Vito Luigi Cofano presso il cui studio in Bari via Principe Amedeo, 25, elettivamente domicilia, contro il comune di Bari avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento violazione;

Visto il ricorso depositato in data 30 settembre 2003 dall'istante avverso il verbale di accertamento violazione n. 327208/2003/A emesso dalla Polizia municipale di Bari e notificato in data 4 settembre 2003.

Vista la documentazione, da cui risulta che il detto atto è stato emesso a carico del responsabile in solido proprietario di un ciclomotore per l'impossibilità di fermarne il conducente nei modi regolamentari, per la riscossione delle somme a titolo di sanzione amministrativa ed accessori riguardo alla violazione all'art. 146/1 c.d.s. per fatto verificatosi in Bari in data 27 maggio 2003;

Rilevato che in fatto l'opponente assume di non essere detentrica della targa di ciclomotore 9JNVD, invece consegnata ad ignoti che per ottenerla avrebbero sfruttato i suoi dati personali, ricavati dalla sua patente di guida smarrita in data 20 luglio 2001, come da unita documentazione di denuncia e successiva denuncia querela contro ignoti;

Visto l'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992 così come introdotto dalla legge n. 214/2003 e rilevato che il ricorso è stato depositato senza il versamento della «somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, provvedimento che, all'esito del preliminare accertamento della condizione processuale imposta, questo giudice dovrebbe adottare d'ufficio, così come previsto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992;

Considerato che detta disposizione legislativa appare in contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Costituzione, in quanto sembra voler reintrodurre nel nostro ordinamento la regola del *solve et repete*, già dichiarata incostituzionale in numerose precedenti pronunzie della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 21/1961;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio in corso che non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione pregiudiziale del quesito di costituzionalità della norma in esame, perché da una riconosciuta conformità deriverebbe la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso, con impossibilità di esame del merito, mentre in caso contrario dovrebbe procedersi alla normale cognizione;

Considerato in diritto positivo che detto art. 204-bis c.d.s. prevede al comma terzo ed al comma quinto, pena l'inammissibilità del ricorso, il versamento di una somma, pari alla metà della sanzione edittale massima, che potrà sì essere poi restituita al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, ma che in caso di rigetto dovrà, con assegnazione in sentenza, essere sottoposta al prelievo totale o parziale dell'amministrazione sanzionante;

Rilevato che detta disposizione legislativa imponente il versamento, in alcuni casi anche di rilevante importo, potrebbe non assicurare uguaglianza di trattamento tra colui in grado di assolvere la cauzione preventiva e colui, che pur potendo astrattamente aver ragione nei confronti della amministrazione, necessariamente soccomberebbe per non poterla corrispondere e ciò in possibile violazione dell'art. 3, comma primo della Costituzione;

Rilevato che similmente potrebbe ipotizzarsi una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione il cui esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilità economica del singolo, tanto più ravvisabile nella procedura *de quo* per la possibilità consentita al cittadino di difendersi personalmente avanti al giudice di pace, con esonero da ogni spesa di patrocinio;

Considerato che detta disposizione legislativa imponente un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente, da sottoporre, in caso di soccombenza con sentenza, a prelievo parziale o totale in favore dell'amministrazione sanzionante, possa preconstituire un onere per il ricorrente con corrispondente privilegio dell'avversario in causa, non coerente con il requisito costituzionalmente garantito delle condizioni di parità delle parti in contraddittorio previsto dall'art. 111, secondo comma della Costituzione;

Rilevato infine che detta disposizione legislativa sembra costituire, in violazione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio senza limitazioni, un vero e proprio onere imposto al ricorrente per la contestazione della legittimità della sanzione amministrativa in sede giudiziaria, nonché sembra rappresentare un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti, subordinando al versamento di una somma l'esperibilità del ricorso all'A.G.O. contro gli atti della pubblica amministrazione con possibile violazione dell'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, terzo e quinto comma, decreto legislativo n. 285/1992, così come introdotto dall'art. 1-septies della legge n. 214/2003 (Gazzetta Ufficiale - Suppl. ord. n. 186 del 12 agosto 2003), nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia del presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Così deciso in Bari il 20 ottobre 2003

Il giudice di pace: RIZZO

N. 1082

Ordinanza del 3 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Vietri di Potenza nel procedimento civile vertente tra Pacella Alfonso e Ministero dell'interno

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in danno dei cittadini non abbienti (di fatto residuando per essi la sola possibilità del ricorso amministrativo) - Lesione del diritto all'uguaglianza come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo - Violazione del diritto di difesa - Ingiustificata compressione e/o limitazione del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale - Ingiustificato trattamento processuale di favore nei confronti della Pubblica Amministrazione - Contrasto con la parità delle parti del giudizio - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 1-*septies*, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 22/03 R.G. Mod. A, vertente tra Pacella Alfonso, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Picerno, presso il cui studio, in Potenza alla via Due Torri n. 33, elettivamente domicilia, opponente;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Ufficio territoriale del Governo di Potenza, opposto, avente ad oggetto: opposizione a verbale di infrazione al codice stradale.

F A T T O

Con ricorso del 15 settembre 2003, depositato il 16 settembre 2003, Pacella Alfonso chiedeva a questa A.G. di voler dichiarare l'annullamento del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 0464373, elevato il 12 luglio 2003 dai Carabinieri di Balvano, notificato il 18 luglio 2003, in ordine alla violazione di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *a*), e 14 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), per la sanzione di € 33,60, in quanto lasciava il veicolo in area vietata, nonostante la segnaletica. Eccepiva, in via preliminare, l'illegittimità e la nullità del verbale in quanto all'epoca dei fatti l'auto non si trovava parcheggiata nella piazza di Balvano, bensì si trovava presso il parcheggio del compartimento A.N.A.S. di Potenza in via Nazario Sauro.

Nel merito, deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6 e 7 c.d.s., in quanto, pur ammettendo per assurdo che l'auto fosse parcheggiata in Balvano, la segnaletica relativa al divieto di sosta è del tutto illegittima perché priva di autorizzazione, posto che il cartello affisso in loco non recava l'indicazione degli estremi da parte del sindaco che deve essere resa nota al pubblico.

Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'opposto verbale con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.

D I R I T T O

Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, rileva il giudicante che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», così come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992 (introdotto dalla legge n. 214/2003). Tale omissione, conformemente al disposto del citato articolo, determina l'inammissibilità del ricorso, provvedimento che, *in limine litis*, all'esito del preliminare controllo in ordine all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio.

La citata legge, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 1, n. 2, della legge). E poiché il ricorso è stato depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 16 settembre 2003, lo stesso, senza dubbio alcuno, è soggetto alla nuova disposizione legislativa.

Infatti, la modifica introdotta, di sicura natura processuale, per il principio *tempus regit actum* imperante nel sistema processuale, comporta l'immediata applicazione della legge processuale vigente al momento del compimento dell'atto (*ex plurimis*, Cass. nn. 2973/1996; 9544/1996), salvo diverse disposizioni (e la cit. legge n. 214 nulla stabilisce in tal senso).

Ciò premesso, questo decidente ravvisa la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 285/1992, così come introdotto dall'art. 1-*septies* della legge 1° agosto 2003, n. 214, ritenendo sussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (introdotto dalla citata legge 1° agosto 2003, n. 214), nella parte in cui (comma tre) «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», sottoponendo l'ammissibilità del ricorso al versamento della detta somma, per i motivi e nei termini che seguono.

Rilevanza della questione

La questione ha un'indubbia rilevanza nella controversia all'esame del decidente, dal momento che il presente giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, la quale costituisce una vera e propria questione pregiudiziale.

Infatti, qualora si ritenesse la conformità dell'art. 204-*bis* al dettato costituzionale, il ricorso andrebbe senz'altro dichiarato inammissibile, mentre, per contro, laddove si dovesse ritenere l'illegittimità costituzionale del disposto legislativo il ricorso dovrà essere esaminato nel merito.

Non manifesta infondatezza

1. — Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione.

Con la novella introdotta, il legislatore ha creato di fatto e riservato sul piano processuale (con indubbi risvolti di carattere socio-economico) una diversa posizione al ricorrente e alla pubblica amministrazione, differenziando il cittadino abbiente da quello meno abbiente.

L'introduzione della cauzione nel giudizio di opposizione ai soli verbali di contravvenzione derivanti da infrazioni al codice stradale non ha eguali nel nostro sistema giuridico, dal momento che gli istituti processuali che prevedono la cauzione — quale adempimento di carattere patrimoniale — sono stati posti dal legislatore in funzione di particolari interessi pubblici che, nel caso in esame, non solo non si ravvisano, ma piuttosto costituiscono una decisa remora ad iniziare un giudizio.

La cauzione *ex art. 204-bis*, d.lgs. n. 285/1992, a parere di questo giudice, lede il diritto fondamentale dell'individuo, tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo i soggetti abbienti e meno abbienti su un piano di disuguaglianza tra loro dando la facoltà esclusivamente al soggetto che sia in grado di pagare di poter esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice ordinario.

La cosa assume carattere ancora più pregnante ove solo si consideri che lo stesso legislatore, al fine di eliminare gli ostacoli di carattere economico tra i cittadini, ha previsto con l'art. 26, legge n. 689/1981 il pagamento rateale della sanzione — che può essere disposto sia dall'autorità giudiziaria (nei casi *ex art. 24*, legge n. 689) che da quella amministrativa — «su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate», norma, senza dubbio alcuno, applicabile a tutte le sanzioni amministrative ivi incluse quelle derivanti da infrazioni al codice stradale. Senonchè, con la cauzione *ex art. 204-bis*, le disuguaglianze economiche tra i cittadini si

amplificano, dal momento che solo i cittadini abbienti potranno pagare, da subito, una somma che, per di più, è addirittura il doppio di quella prevista per il pagamento in misura ridotta (che permette di chiudere bonariamente la vertenza).

Certo, si potrebbe sostenere che il soggetto meno abbiente può comunque presentare il ricorso amministrativo (che non prevede il versamento della cauzione). Ma proprio un simile ragionamento induce a ritenere come il ricorso al giudice sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente agiati, dal momento che la scelta della sede per la tutela dei propri diritti finirebbe per discriminare i cittadini ponendoli su differenti posizioni socio-economiche, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli stessi. In parole povere, il ricorso amministrativo diventerebbe il ricorso riservato ai cittadini poveri e quello giudiziario lo strumento destinato ai cittadini ricchi.

Sulla scorta di quanto sopra, a parere di questo giudice, risulta del tutto evidente come l'art. 204-*bis*, d.lgs. n. 285/1992 sia incostituzionale, violando l'art. 3 della Costituzione, il quale stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Aggiungasi che tale nuova disposizione, per i rilevi sopra descritti e per l'indubbio collegamento tra gli artt. 2 e 3 della Costituzione, lede anche il disposto dell'art. 2 Cost. che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», quale, appunto, il diritto all'uguaglianza, come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo.

2. — Violazione del diritto di difesa *ex* art. 24 della Costituzione.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, appare evidente altresì il contrasto dell'art. 204-*bis*, d.lgs. n. 285/1992 con l'art. 24 della Costituzione, il quale statuisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

Una disposizione normativa che lede il principio di uguaglianza, operando un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in uguale situazione, crea un trattamento differenziato che può trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di «ragionevoli motivi» (Corte cost., sent. n. 61/1964).

La «ragionevolezza» dell'art. 204-*bis* c.d.s. consiste nel solo scopo di evitare che il cittadino meno abbiente possa ricorrere in sede giurisdizionale contro i verbali di infrazione al codice stradale.

La disposizione in esame si propone l'obiettivo (non dichiarato, ma intuibile) di conseguire, attraverso il forte freno inibitorio della cauzione, il deflazionamento del carico dei processi di opposizione a sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice stradale, introducendo tale «espediente», con il solo scopo — nei confronti dei soggetti meno abbienti — che è quello di impedire l'instaurazione di nuovi giudizi. E si commenta da sé il fatto che in nessun tipo di giudizio esiste un tale «balzello».

Il processo nasce e si sviluppa nel rispetto delle regole procedurali, ovvero quelle medesime regole che pongono su un piano di parità i soggetti processuali. Anche sotto questo profilo, l'articolo *de quo* è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, determinando una ingiustificata compressione e/o limitazione del diritto inviolabile del cittadino alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale.

Sul piano processuale, la cauzione riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti della P.A. (che nel giudizio è parte processuale al pari del ricorrente-cittadino) avvantaggiando quest'ultima a danno del ricorrente, violando altresì il principio di parità processuale tra le parti nel giudizio. La violazione del detto principio è altresì evidente anche in sede conclusiva del giudizio, in quanto l'Amministrazione, a differenza dell'opponente, in caso (per lei) di esito positivo della lite, ha immediatamente a propria disposizione la somma che le è dovuta oltre sicuramente ad una parte delle spese di causa, dal momento che la cauzione versata è pari al doppio della sanzione oggetto di discussione tra le parti del giudizio, considerando che, come sovente avviene, la sanzione da parte delle forze dell'ordine è comminata nel minimo edittale.

In tale prospettiva, l'art. 204-*bis*, nel cercare di frenare il cittadino a ricorrere in sede giurisdizionale, induce i soggetti meno agiati a presentare il ricorso amministrativo, dove, in caso di accoglimento dell'opposizione — non vigendo il principio della soccombenza alle spese processuali, a differenza della sede giurisdizionale — il ricorrente non viene rifiuto né delle spese di causa sostenute per l'eventuale assistenza di un legale e né degli esborsi.

Quanto detto assume ancora maggior valore considerando che per il ricorso in sede giurisdizionale, nel quale l'opponente può stare in giudizio personalmente quale che sia il valore della causa, il legislatore ha adottato il regime di totale esenzione tributaria e che la Corte costituzionale ha ripetutamente detto che il previo esperimento del ricorso amministrativo è del tutto facoltativo, essendo rimesso alla scelta dell'interessato che può quindi rivolgersi al giudice ordinario indipendentemente dall'azione amministrativa, restando affidata al giudice adito la verifica circa la conformità alle norme vigenti delle modalità e dei termini osservati da chi abbia invocato la tutela giurisdizionale senza il preventivo esperimento del ricorso amministrativo (Corte cost. sent. n. 255 e n. 311 del 1994, ord. n. 315 e sent. n. 437 del 1995).

3. — Violazione del diritto al giudice naturale *ex* art. 25 della Costituzione.

Appare altresì evidente, per quanto finora esposto, il contrasto dell'art. 204-*bis*, d.lgs. n. 285/1992 con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui recita «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

Il balzello della cauzione toglie al cittadino meno abbiente il suo diritto a poter ricorrere al giudice naturale precostituito per legge, in quanto pregiudica la possibilità al cittadino meno agiato di ricorrere al giudice naturale, ponendosi in netto contrasto con il diritto per tutti i cittadini di poter agire in sede giurisdizionale.

L'unico strumento per non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge è rappresentato dalla scelta — libera ed incondizionata — da parte di ogni cittadino (senza distinzione «economica» alcuna) di poter ricorrere al giudice ordinario. In altri termini, il diritto al giudizio del giudice naturale risulta garantito esclusivamente dalla possibilità della proposizione del giudizio ordinario dinanzi al giudice naturale precostituito per legge, essendo il ricorso amministrativo facoltativo privo delle garanzie costituzionali di difesa del cittadino, proprie della sede giurisdizionale.

Senonché, il diritto di «scelta» potrà essere esercitato esclusivamente dal cittadino abbiente mentre quello meno agiato potrà soltanto «scegliere» il ricorso amministrativo, ponendosi l'art. 204-*bis* in commento come fonte di ulteriori disuguaglianze e discriminazioni tra i cittadini.

In tale ottica, il cittadino ricco continuerà ad essere tale, mentre il cittadino economicamente più debole vedrà il suo *status* di cittadino regredire a quello di «suddito». E ciò anche in netta controtendenza con la copiosa legislazione degli ultimi anni (accesso ai documenti amministrativi, trasparenza amministrativa, efficienza e funzionalità dell'amministrazione), che ha visto colmare nel tempo la distanza tra cittadino e pubblica amministrazione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 (in Gazzetta Ufficiale suppl. ord. n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli articoli 2, 3, 24 e 25 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, e pertanto:

letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione per i motivi sopra esposti.

Sospende il presente procedimento.

Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Vietri di Potenza, il 30 settembre 2003

Il giudice di pace: CALABRESE

N. 1083

*Ordinanza del 17 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Recco
nel procedimento civile vertente tra Tota Assunta e comune di Recco*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Denunciata istituzione di un deposito cauzionale per la presentazione di domande giudiziali di merito - Contraddittoria imposizione di ostacoli economici e tecnici al diritto di agire dinanzi al giudice di pace - Esclusione della tutela giudiziaria e disparità di trattamento in danno dei meno abbienti - Mancata previsione dell'immediata eseguibilità della sentenza di accoglimento del ricorso ai fini della restituzione della cauzione - Conseguente disparità di trattamento fra le parti del processo (stante la prevista esecutività della sentenza di rigetto) - Introduzione di un deterrente al ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Sulla questione di inammissibilità del ricorso proposto da Tota Assunta per non avere provveduto al versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 204-*bis*, d.l. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, d.l. 27 giugno 2003 convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella misura di legge, si osserva quanto segue.

Nella infelicissima stesura definitiva della legge 1° agosto 2003, n. 214 il legislatore ha veramente raggiunto il «sublime negativo» essendo riuscito a sancire la competenza del Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza e quella del giudice di pace per il reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti per un evidente errore nel richiamo di norme (l'art. 187, novellato del codice della strada richiama le sole sanzioni previste dall'art. 186/2 e non la modifica di competenza e non è stabilita alcuna abrogazione dell'art. 4, d.l. 274/2000 circa la competenza del giudice di pace) nonché a sancire l'ovvio stabilendo che il giudice di pace non possa applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata (art. 204-*bis*, comma 7, c.d.s.).

Nella formulazione dell'art. 204-*bis* citato è invece incorso in una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Laddove infatti si richiede, a pena di inammissibilità del ricorso, il contestuale deposito di somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta, si viene in sostanza ad istituire un deposito cauzionale.

Non v'è chi non veda come il deposito cauzionale sia istituito non proprio peculiare del nostro ordinamento giuridico, essendo i casi di cauzione previsti dal codice di rito un *numerus clausus* legato soprattutto a provvedimenti di natura cautelare e non già alla mera presentazione di domande giudiziali di merito.

Ben nota al riguardo la sorte dei depositi di soccombenza nel giudizio di cassazione previsto dall'art. 364 c.p.c., nonché dagli artt. 381 e 651 c.p.c. poco graditi alla Consulta all'epoca e definitivamente abrogati dall'art. 1, legge 18 ottobre 1977, n. 793.

Ciò non di meno, in una materia caratterizzata dalla gratuità («gli atti del processo sono esenti da ogni tassa e imposta» recita l'art. 23, legge n. 689/1981) e dalla semplificazione per le parti («a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede di ufficio» recita sempre l'art. 23), si pone a carico del cittadino un costo che, in qualche ipotesi può essere anche molto oneroso (v. *exempli causa* art. 21 C.d.s. ai sensi del quale cui la metà del massimo edittale è pari a € 1.251,00) ed un adempimento, quale quello dell'apertura di un deposito giudiziario presso l'ufficio postale (perché questa, stando alle circolari sembra essere l'unica forma possibile e comunque anche forme equipollenti quali libretti bancari o polizze fideiussorie non semplificherebbero alcunchè) estremamente complesso, anche e soprattutto per quanto concerne l'eventuale recupero e restituzione della cauzione.

La violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione è di solare evidenza in quanto si ostacola l'esercizio del diritto di agire per la tutela dei propri diritti proprio in un settore caratterizzato dal fatto di non addossare alcun onere né economico né tecnico al cittadino, si elimina la tutela giudiziaria ai non abbienti — a nulla rilevando che in alcuni casi si tratti di importi contenuti — e si crea disparità di trattamento tra abbienti e non abbienti o minusabbienti.

Ma vi è di più.

Nel caso di rigetto del ricorso è previsto che la somma determinata dal giudice sia assegnata alla pubblica amministrazione con sentenza immediatamente eseguibile (art. 204-*bis*, comma 5) mentre nel caso di accoglimento del ricorso è prevista la restituzione della cauzione al ricorrente, ma senza prevedere l'esecutività della sentenza, venendo così a determinare una disparità di trattamento tra le parti nel processo, del tutto immotivata e confliggente con il dettato costituzionale dell'art. 3.

Come se ciò non bastasse l'art. 204-*bis*, comma 5 prevede che, una volta assegnata la somma all'amministrazione, l'eventuale eccedenza sia restituita al ricorrente, con sentenza appunto immediatamente eseguibile, mentre il comma 3 dell'articolo citato stabilisce la restituzione al ricorrente del deposito ma senza prevedere l'esecutività della pronuncia.

Orbene, considerata l'impossibilità per il giudice di dichiarare di sua iniziativa la pronuncia esecutiva, considerato che detta pronuncia non è tale per legge, altrimenti sarebbe superflua la previsione per le sentenze favorevoli alla amministrazione, ne deriva l'aberrante conseguenza di prevedere l'esecutività in favore del soccombente e non in favore del vittorioso.

In altri termini ed in sostanza la parte soccombente si vedrebbe automaticamente ed immediatamente restituita la somma, mentre la parte vittoriosa sarebbe costretta a notificare la sentenza e ad attenderne il passaggio in giudicato — salvo voler attendere tredici mesi e mezzo — per avere la restituzione della somma depositata.

Anche sotto questo profilo vi sarebbe disparità di trattamento in violazione dell'art. 3.

Non può in definitiva sfuggire ad un osservatore attento come la finalità di questa riforma altra non sia se non quella di creare, avendo peraltro in alcune ipotesi raddoppiato gli importi delle sanzioni in spregio dell'art. 195/3 del codice della strada, proprio un forte deterrente alla presentazione dei ricorsi al giudice di pace avverso i verbali di contestazione, istituendo un deposito di somma del tutto immotivato e costringendo in pratica l'utente a presentare un ricorso gerarchico che, oltre a fornire minori garanzie, non consente istruzione orale.

Per le suesposte ragioni la questione di incostituzionalità ravvisata appare non manifestamente infondata e la sua soluzione è imprescindibile per il presente processo.

P. Q. M.

Solleva di ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 204-bis, d.l. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, d.l. 27 giugno 2003, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214, nelle parti e per il motivo che crea ostacoli ed elimina la tutela giudiziaria dei meno abbienti e crea disparità di trattamento per situazioni analoghe, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana.

Vista la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Recco, addì 17 ottobre 2003

Il giudice di pace: FONTICELLI

N. 1084

*Ordinanza dell'11 settembre 2003 emessa dal giudice di pace di Racconigi
nel procedimento civile vertente tra Burgo Anna e comune di Cavallermaggiore*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Previsione irragionevole e vessatoria - Ingiustificato ostacolo all'esercizio della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Disparità di regolamentazione rispetto al ricorso amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 1-*septies* [recte: dall'art. 4, comma 1-*septies*], del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Nel giudizio civile r.g. n. 141/C03, introdotto con ricorso depositato *ex art.* 22 della legge n. 689/1981 in data 5 settembre 2003 da Brugo Anna avverso il verbale di contestazione n. 100068/2003 adottato il 28 giugno 2003 in Cavallermaggiore e notificato il 9 luglio 2003, per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.s., pronuncia d'ufficio la seguente ordinanza interlocutoria sul predetto ricorso depositato senza il contestuale deposito della somma prevista dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo n. 285/1992, nel testo introdotto con d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003.

Premesso in fatto

1) che il ricorrente ha ommesso, all'atto del deposito dell'emarginato ricorso, il versamento della somma prevista dal suddetto art. 204-*bis* del decreto legislativo n. 285/1992, nel testo introdotto con decreto-legge n. 151/2003, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge 1° agosto 2003 n. 214 e così di una somma pari, come precisato nel comma 3, alla metà del massimo edittale stabilito per la sanzione inflitta con il verbale opposto;

2) che, di conseguenza, a mente della stessa norma, il ricorso presentato dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

M O T I V I

Tale norma si ritiene contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e sia inoltre irragionevole e vessatoria.

L'imposizione del relativo onere, pari alla metà del massimo della sanzione prevista per la violazione contro la quale viene proposta l'opposizione, ostacola senza alcun motivo sia l'esercizio del diritto di difesa, sia il diritto di eguaglianza.

Ed infatti, mentre per il ricorso in sede amministrativa, così come previsto dall'art. 203 del decreto legislativo n. 285/1992, nel testo modificato con il decreto-legge 151/2003 conv. in legge n. 214/2003, non è richiesto alcun onere economico concomitante alla relativa proposizione, invece e solo per l'ipotesi del ricorso giudiziario esperibile ai sensi della legge n. 689/1981 è imposto il versamento di una somma pari

alla metà del massimo della sanzione inflitta con il verbale oggetto di opposizione. Oltre che del tutto ingiustificata la predetta disparità di regolamentazione dei due tipi di ricorso introduce una illegittima limitazione al diritto di difesa dei cittadini.

Più volte il giudice delle leggi ha dichiarato la non conformità ai principi fondamentali sanciti negli artt. 3 e 24 della Costituzione di norme legislative «... che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti soggettivi dei cittadini ...» (Corte cost. n. 113/1963), od anche che impongano «... oneri ... o modalità tali da rendere ... difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale ...» (Corte cost. n. 63/1977; Id. n. 333/2001).

Orbene, il versamento imposto per l'ipotesi di ricorso in sede giudiziaria si ritiene ostacoli ingiustificatamente e renda comunque difficile l'esercizio del rimedio giurisdizionale rispetto a quello amministrativo. Basti considerare al riguardo che la somma da versarsi, in quanto pari alla metà del massimo della sanzione edittale, risulta quasi sempre e di molto superiore alla somma minima comminabile per le diverse ipotesi sanzionate e si traduce altresì in una sanzione preventiva e temporanea del tutto incompatibile con le finalità del giudizio disciplinato dalla legge n. 689/1981.

Nel presente giudizio è rilevante la prospettata questione di incostituzionalità della suddetta norma, posto che, nell'ipotesi in cui venga accolta, il ricorso proposto sarebbe ammissibile nonostante l'omissione del versamento come sopra prescritto.

P. Q. M.

Visti gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nonché la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, nel testo introdotto con l'art. 1-septies del decreto-legge n. 151/2003, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui subordina l'ammissibilità del ricorso in sede giudiziaria al contestuale versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione oggetto di opposizione.

Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Racconigi, addì 11 settembre 2003

Il giudice di pace: SANGIANTONI

N. 1085

*Ordinanza del 16 settembre 2003 emessa dal giudice di pace di Venafro
nel procedimento civile vertente tra Barbato Antonino ed altra e Prefettura di Isernia*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra soggetti abbienti e non abbienti - Differenziazione di fatto dei mezzi di tutela dei diritti - Limitazione di diritti fondamentali dell'individuo - Ingiustificato ostacolo alla possibilità di agire in giudizio - Ingiusto vantaggio per la Pubblica Amministrazione - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa civile iscritta in data 13 settembre 2003 al n. 469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 e vertente tra Barbato Antonino e De Chiaro Rita, entrambi residenti in Venafro alla via Maria Pia n. 13, ed ambedue elettivamente domiciliati in Venafro al corso Campano n. 168 presso lo studio dell'avv. Antonio Caranci che li rappresenta e difende per delega in atti, opposenti, e prefettura di Isernia, in persona del Prefetto *pro tempore*, opposto.

F A T T O

In seguito a sinistro stradale verificatosi in Venafro (IS) il 21 giugno 2003 alle ore 19:30 circa — tra la Fiat Panda targata AJ121WV di proprietà di Di Chiaro Rita e condotta da Barbato Antonino, e la moto Honda 900 targata AS22556 di proprietà di Cerrone Anna Ida e condotta da Cambio Emilio —, il Nucleo Radio Mobile dei Carabinieri di Venafro in data 16 luglio 2003 notificava agli opposenti Barbato Antonino e De Chiaro Rita, in quanto solidalmente obbligati al pagamento, il verbale n. 1016886611 datato 21 giugno 2003 contenente la sanzione amministrativa di € 78,94, per la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

In data 13 settembre 2003 Di Chiaro Rita e Barbato Antonino proponevano opposizione avverso il verbale n. 1016886611 sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa nei loro confronti.

Concludeva, pertanto, la difesa delle parti ricorrenti per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato in cancelleria in data 13 settembre 2003 senza il versamento presso la cancelleria del giudice di pace di Venafro di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, scaturisce dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151.

Detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 - Supplemento ordinario n. 133 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, nel caso che ci occupa, doveva essere osservata sebbene contrastante con l'art. 4 del regio decreto 10 marzo 1910 n. 149, tutt'ora in vigore, che espressamente prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono:

Sulla rilevanza della questione

Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente. Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito.

Sulla non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

Per ritenere l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 conforme a Costituzione occorrerebbe affermare che la diversa posizione che il legislatore ha riservato a cittadino e pubblica Amministrazione, oltre che a cittadino abiente e cittadino non abiente, non violi alcun precetto costituzionale.

Tale assunto, tuttavia, non viene condiviso da questo giudice in quanto la normativa in parola lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abienti e non abienti su un piano di disuguaglianza fra loro permettendo esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace.

Né è sostenibile la tesi che al soggetto non abiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al prefetto in quanto tale procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia in quanto a maggior ragione ciò evidenzerebbe come il ricorso al giudice di pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente a soggetti facoltosi, sia in quanto la scelta della sede ove tutelare i propri diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli stessi.

Del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

Peraltro il disposto, della cui costituzionalità si dubita, lede altresì l'art. 2 Cost. che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

Violazione dell'art. 24 Cost.

L'ingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei diritti del cittadino nella sola sede giurisdizionale contrasta con l'art. 24 della Carta costituzionale, il quale espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed aggiunge che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese il netto contrasto di quest'ultima con l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151.

Infatti, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto vantaggio per l'autorità opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto, non assicura la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

Peraltro, è indubbio che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 nell'indurre il ricorrente, di fatto, a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, scoraggia l'unico mezzo di tutela che quest'ultimo ha a propria disposizione soggetto al principio della soccombenza, costringendo o comunque inducendo i meno facoltosi a presentare ricorso al Prefetto per la tutela dei propri diritti, sede in cui in caso di accoglimento dell'opposizione il ricorrente non viene affatto rifiuto non solo delle eventuali spese sostenute per l'assistenza di un professionista, ma neppure delle spese vive sostenute.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio, n. 469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venafro, addì 16 settembre 2003

Il giudice di pace: AMATO

N. 1086

*Ordinanza del 6 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Sulmona
nel procedimento civile vertente tra Margiotta Alessandro e Polizia municipale di Sulmona ed altro*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadino e Pubblica Amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Violazione del principio di uguaglianza (nella sua accezione formale e sostanziale) - Lesione del diritto inviolabile ad agire e difendersi in giudizio.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 403/03 R.G.A.C., avente per oggetto «opposizione a verbale di contravvenzione» vertente tra Margiotta Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Margotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sulmona alla via Cavrini n. 6 come da mandato a margine del ricorso introduttivo, opponente, e: Polizia municipale di Sulmona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Comune di Sulmona, in persona del sindaco *pro tempore*, opposto.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 16 settembre 2003, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 7838 emesso, in data 10 luglio 2003, dalla Polizia municipale del Comune di Sulmona per la violazione dell'art. 172, primo e ottavo comma, CDS con conseguente irrogazione della sanzione di euro 68,25 oltre la sanzione accessoria della decurtazione dei punti a disposizione del titolare di patente di guida.

L'opponente esponeva che l'impugnato verbale è affetto da un vizio formale in quanto indica come data di rilascio della patente una data diversa da quella effettiva e cioè il 1998 anziché 1993 con la conseguenza che ciò comporta una decurtazione maggiore e cioè 10 punti invece di 5.

Inoltre, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti risulta essere, comunque, inapplicabile in quanto nel momento della redazione del verbale con conseguente sottrazione dei punti non erano previsti strumenti o corsi di recupero per riacquistare il punteggio perso.

Concludeva, pertanto, la difesa della parte ricorrente, in via preliminare per la remissione della questione davanti alla Corte costituzionale, ed all'esito de giudizio, nel merito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato in cancelleria in data 16 settembre 2003 senza il versamento presso la cancelleria del giudice di pace di Sulmona di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, scaturisce dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151.

Detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 - suppl. ordinario n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, nel caso in questione, doveva essere osservata sebbene contrastante con l'art. 4 del r.d. 10 marzo 1910 n. 149, tutt'ora in vigore, che espressamente prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 non sia conforme alla Costituzione ed intende, pertanto, sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono.

Sulla rilevanza della questione

Nel caso *de quo* il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente.

Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-*bis* legge 1° agosto 2003 n. 214 conforme a Costituzione il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito.

Sulla non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

L'art. 204-*bis* legge 1° agosto 2003 n. 214 impone al ricorrente che voglia adire l'autorità giudiziaria il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Orbene con questa norma il legislatore riserva espressamente una diversa posizione a cittadino e pubblica amministrazione oltre che a cittadino abbiente e cittadino non abbiente. Riserva una posizione di vantaggio alla pubblica amministrazione perché essa, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria, ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto. Riserva una posizione di vantaggio ai soggetti facoltosi in quanto essi, a differenza dei soggetti economicamente più disagiati, possono liberamente tutelare i loro diritti ricorrendo al giudice di pace in quanto l'imposizione di una cauzione non funge da deterrente. A nulla vale l'obiezione che ogni cittadino avverso una ordinanza ingiunzione ha, comunque, la possibilità di far ricorso al Prefetto senza che sia versata alcuna cauzione, perché una tale scelta non sarebbe libera ma favorita ed indotta proprio dalla previsione del non dover versare alcuna cauzione. Ciò discrimina ulteriormente i cittadini abbienti dai non abbienti perché questi ultimi si troverebbero a dover preferire un strumento di tutela che non è soggetto al principio del contraddittorio tipico del processo ordinario, che non è soggetto al principio della soccombenza e che prevede in caso di rigetto del ricorso il pagamento di una somma doppia rispetto a quella inflitta.

Queste considerazioni portano a ritenere che una simile norma violi innanzitutto il precetto costituzionale dell'art. 2 della Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

E non è forse un diritto inviolabile il diritto di difesa?

Non è forse elevato al rango costituzionale il diritto di difendersi davanti all'autorità giudiziaria?

Diritto riconosciuto ed espresso dalla evoluzione della coscienza sociale e consacrato in numerose leggi dello Stato e in atti e convenzioni internazionali.

Ancora: viola il principio d'eguaglianza nella sua accezione formale e sostanziale così come esplicitato nell'art. 3 della Costituzione.

Un principio la cui rilevanza fondamentale è riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1966 che così lo esplicita: l'eguaglianza è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta cioè che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate.

Non resta allora che guardare alla *ratio* delle differenziazioni che il legislatore alcune volte necessariamente introduce.

Ciò che giustifica l'impiego di criteri di distinzione è lo scopo che il legislatore si propone il quale è in grado di contrastare al valore paritario del principio d'eguaglianza quando e perché assunto o sussulto in disposizioni dello stesso grado.

Ma qual è lo scopo di una norma che impone il versamento di una cauzione per ricorrere all'autorità giudiziaria?

Non è forse uno scopo anch'esso in contrasto con la stessa Costituzione?

Non è forse uno scopo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione laddove solennemente sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; che la difesa è diritto inviolabile; che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione?

Questa normativa toglie ad una categoria di cittadini, la categoria dei cittadini meno abbienti, un diritto inviolabile, un diritto che spetta a tutti i cittadini. E lo toglie a quei cittadini meno abbienti a cui copiosa normativa vuole assicurare la possibilità di agire in giudizio e di difendersi indipendentemente dalle proprie possibilità economiche, ma solo in funzione della loro esigenza di giustizia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio, n. 403/2003 R.G.A.C.;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sulmona, addì 3 ottobre 2003

Il giudice di pace: PETRELLA

N. 1087

*Ordinanza del 9 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria
nel procedimento civile vertente tra Branca Anna Maria e Comune di Reggio Calabria*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento in danno dei soggetti non abbienti - Sostanziale preclusione per questi ultimi della tutela giurisdizionale - Discriminazione limitativa di fatto della libertà e uguaglianza dei cittadini - Irragionevolezza - Ingiustificato vantaggio per l'Amministrazione - Violazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1503 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003, vertente tra Branca Anna Maria, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Filippini n. 33 presso e nello studio dell'avv. Manuela M. Marciano, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di opposizione, opponente, e Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco in carica, opposto, esaminati gli atti;

R I L E V A

In data 30 settembre 2003 Branca Anna Maria ha presentato ricorso in opposizione avverso sommario processo verbale di accertamento della violazione dell'art. 154, commi 5 e 8 del codice della strada con versamento della somma di euro 20/00 sul libretto postale n. 051910 a titolo di deposito cauzionale, di cui all'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Il versamento della predetta somma è stato effettuato in misura non corretta, giacché l'importo della cauzione da depositare doveva essere pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, e cioè euro 68,78 (art. 154, comma 8 con riferimento al comma 5), all'esito di tanto, il giudicante;

O S S E R V A

Dal chiaro dettato della norma (art. 204-*bis* del c.d.s.) si evince che, ove il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso, abbia versato l'importo della cauzione in misura inferiore alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta o non l'abbia del tutto versato, il giudice, a conclusione della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza del versamento, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Orbene, sollevando la questione di ufficio, ritiene il giudicante che l'eccezione di incostituzionalità della suddetta norma perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione non sia manifestamente infondata e, nel caso in esame, abbia rilevanza ai fini della decisione della controversia insorta tra la ricorrente Branca Anna Maria e il Comune di Reggio Calabria, poiché, ove si ritenesse l'art. 204-*bis* c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, mentre ove, per contro, si reputasse in contrasto con la Costituzione la opposizione de qua dovrà essere esaminata nel merito.

Ciò posto, l'art. 204-*bis* c.d.s., con l'introduzione del già ricordato deposito cauzionale, lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro col permettere esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace.

È, pertanto, davvero incongrua ed irragionevole, e soprattutto contro la *ratio* ed il dettato dell'art. 3 della Costituzione, una disposizione siffatta.

Né vale sostenere che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al Prefetto, non essendo previsto per tale procedura il versamento di alcuna cauzione: un tale assunto non farebbe altro che rimarcare ancor di più la rilevata disuguaglianza, evidenziando come il ricorso al giudice di pace diverrebbe un mezzo di tutela riservato solamente ai soggetti facoltosi e come la scelta della sede ove tutelare i propri diritti opererebbe una discriminazione dei cittadini sul piano economico e sociale, limitando di fatto la loro libertà e uguaglianza.

Inoltre, l'art. 204-*bis* c.d.s. si pone in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale sancisce espressamente che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Ed invero, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti nella sola sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto vantaggio per l'autorità opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a disposizione quanto eventualmente dovuto, costituisce un indubbio ostacolo per la tutela dei diritti e degli interessi di quanti non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, i quali, anche in ragione della onerosità della cauzione imposta, sarebbero di fatto indotti a desistere dall'impugnazione, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative.

Così deciso in Reggio Calabria il 9 ottobre 2003.

Il giudice di pace: SCORDO

N. 1088

*Ordinanza del 14 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Brindisi
nel procedimento civile vertente tra Cinieri Antonio e Sindaco di Brindisi*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Deteriore posizione del cittadino ricorrente rispetto alla P.A. - Restrizione della facoltà di ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo - Compressione della tutela dei diritti dei soggetti meno abbienti - Reintroduzione dell'istituto del *solve et repete* - Contrasto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli impedimenti di fatto al pieno sviluppo della persona umana.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 6 ottobre 2003 al n. 1037 del R.G.A.C. dell'anno 2003, tra Cinieri Antonio, residente in Brindisi in via Centauro n. 13, in giudizio di persona, opponente.

Contro: sindaco di Brindisi, domiciliato per la carica in Brindisi, piazza Matteotti, Palazzo di Città, opposto.

F A T T O

In data 12 luglio 2003 alle ore 10,45 in Brindisi alla via Pace Brindisina, agenti della Polizia Municipale di Brindisi accertavano con verbale n. 032606 la violazione dell'art. 158 del codice della strada, nei confronti di Cinieri Antonio, conducente dell'autoveicolo Fiat Punto S targato AL641DE, in quanto sostava in zona rimozione. Verbale da ritenersi conosciuto il giorno stesso della sua elevazione. In data 6 ottobre 2003 Cinieri Antonio, proponeva ricorso chiedendone l'annullamento, sostenendo di essere invalido e che la zona di parcheggio riservata agli invalidi era occupata da altri veicoli senza titolo. Il ricorso è tempestivo, considerando la sospensione estiva dei termini.

D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato nella cancelleria del giudice di pace di Brindisi in data 6 ottobre 2003 senza il versamento presso la detta cancelleria di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo è previsto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151).

Detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, supplemento ordinario n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, pertanto, deve essere osservata anche quando trattasi di infrazioni commesse in data antecedente.

L'art. 204-*bis* del codice della strada contrasta con l'art. 4 del r.d. 10 marzo 1910, n. 149, tutt'ora in vigore, che vieta alle cancellerie di ricevere versamenti in denaro. Epperò non appare possibile, così come vorrebbe la circolare del 13 agosto 2003 del Ministero della giustizia, far prevalere una fonte secondaria (art. 4 r.d. n. 149/1910) su una disposizione (art. 204-*bis* C.d.S.) non solo successiva, ma introdotta da fonte primaria.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151), sia costituzionalmente illegittimo, e solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei termini che seguono.

Rilevanza

Il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, in quanto, se questo giudice applicasse la detta norma, dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso; mentre, ove si ritenesse la stessa in contrasto con la Costituzione, il ricorso potrà essere esaminato nel merito.

Non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

La norma in questione:

1) riserva una diversa e vessata posizione al cittadino che ricorre al giudice, rispetto alla P.A. convenuta, che ha ora il vantaggio del versamento della cauzione (iniquo perché a tutela di un interesse di una parte in causa), e che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria, ha immediatamente a propria disposizione;

2) discrimina e penalizza il ricorso ad un soggetto «terzo», l'autorità giudiziaria, per favorire il ricorso al prefetto, soggetto «parte», e quindi «parziale» per antonomasia;

3) riduce il ricorso al giudice di pace ad un mezzo di tutela legato alla disponibilità economica del soggetto leso dal provvedimento autoritativo, rendendo schiavo il cittadino meno abbiente, e limitandolo nella scelta della sede ove tutelare i propri diritti; consentendo il ricorso alla imparziale autorità giudiziaria solo a coloro in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che consentirebbe di conciliare mediante pagamento in misura ridotta, e relegando i meno abbienti al negletto ricorso al prefetto;

4) rappresenta un ingiustificabile ostacolo e la più grave compressione della piena ed incondizionata tutela dei diritti, ancor più perché si impone nella sola sede giurisdizionale; calpesta i primi tre commi dell'art. 24 Cost., reintroducendo l'istituto del *solve et repete* (già dichiarato incostituzionale con sent. 31 marzo 1961, n. 24);

5) inducendo di fatto i meno abbienti a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, e costringendoli a presentare ricorso al prefetto, preclude loro l'unico mezzo di tutela ove vige il principio della soccombenza, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, il prefetto non liquiderà loro le eventuali competenze legali sostenute e neppure le spese vive.

6) la norma incriminata è ancor più censurabile alla luce del comma 2 dell'art. 3 della Costituzione, laddove è sancito che il compito della Repubblica è proprio quello di rimuovere, non già di creare, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Considerato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 3, 2 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio n. 1037 del R.G.A.C. dell'anno 2003;

Manda alla cancelleria:

di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brindisi, addì 14 ottobre 2003

Il giudice di Pace: GUARINI

N. 1089

*Ordinanza del 3 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Brindisi
nel procedimento civile vertente tra Iaia Francesco e Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Deteriore posizione del cittadino ricorrente rispetto alla P.A. - Restrizione della facoltà di ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo - Compressione della tutela dei diritti dei soggetti meno abbienti - Reintroduzione dell'istituto del *solve et repete* - Contrasto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli impedimenti di fatto al pieno sviluppo della persona umana.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 17 settembre 2003 al n. 968 del R.G.A.C. dell'anno 2003, tra Iaia Francesco, elettivamente domiciliato in Brindisi c/o lo studio dell'avv. Maurizio Salerno, dal quale è rappresentato e difeso unitamente alla dott.ssa Michela Cassiano, giusta procura a margine del ricorso, opponente.

Contro: Ministero dell'interno, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Viminale, opposto.

F A T T O

In data 20 agosto 2003 alle ore 20,55 in Brindisi alla via Raffaello, agenti della Questura di Brindisi, ufficio UPGSP, accertavano e contestavano, con verbale n. 720805 Z, la violazione dell'art. 193, commi 1 e 2 del codice della strada, nei confronti di Iaia Luigi, conducente del motociclo Aprilia Scarabeo targato BJ13160, in quanto circolava spovvisto di copertura assicurativa.

In data 17 settembre 2003 Iaia Francesco, proprietario del mezzo, proponeva opposizione avverso il verbale n. 720805 Z chiedendone l'annullamento, con la motivazione che lo stesso è illeggibile.

D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato nella cancelleria del giudice di pace di Brindisi in data 17 settembre 2003 senza il versamento presso la detta cancelleria di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo è previsto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151).

Detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, supplemento ordinario n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, pertanto, deve essere osservata, sebbene contrastante con l'art. 4 del r.d. 10 marzo 1910, n. 149, tutt'ora in vigore, che vieta alle cancellerie di ricevere versamenti in denaro. Né appare possibile, così come vorrebbe la circolare del 13 agosto 2003 del Ministero della giustizia, far prevalere una fonte secondaria (art. 4 r.d. n. 149/1910) su una disposizione non solo successiva, ma introdotta da fonte primaria.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151), sia costituzionalmente illegittimo, e solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei termini che seguono.

Rilevanza

Il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, in quanto, se questo giudice applicasse la detta norma, dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso; mentre, ove si ritenesse la stessa in contrasto con la Costituzione, il ricorso potrà essere esaminato nel merito.

Non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

La norma in questione:

1) riserva una diversa e vessata posizione al cittadino che ricorre al giudice, rispetto alla P.A. convenuta, che ha ora il vantaggio del versamento della cauzione (iniquo perché a tutela di un interesse di una parte in causa), e che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria, ha immediatamente a propria disposizione;

2) discrimina e penalizza il ricorso ad un soggetto «terzo», l'autorità giudiziaria, per favorire il ricorso al prefetto, soggetto «parte», e quindi «parziale» per antonomasia;

3) riduce il ricorso al giudice di Pace ad un mezzo di tutela legato alla disponibilità economica del soggetto leso dal provvedimento autoritativo, rendendo schiavo il cittadino meno abbiente, e limitandolo nella scelta della sede ove tutelare i propri diritti; consentendo il ricorso alla imparziale autorità giudiziaria solo a coloro in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che consentirebbe di conciliare mediante pagamento in misura ridotta, e relegando i meno abbienti al negletto ricorso al prefetto;

4) rappresenta un ingiustificabile ostacolo e la più grave compressione della piena ed incondizionata tutela dei diritti, ancor più perché si impone nella sola sede giurisdizionale; calpesta i primi tre commi dell'art. 24 Cost., reintroducendo l'istituto del *solve et repete* (già dichiarato incostituzionale con sent. 31 marzo 1961, n. 24);

5) inducendo di fatto i meno abbienti a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, e costringendoli a presentare ricorso al prefetto, preclude loro l'unico mezzo di tutela ove vige il principio della soccombenza, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, il prefetto non liquiderà loro le eventuali competenze legali sostenute e neppure le spese vive;

6) la norma incriminata è ancor più censurabile alla luce del comma 2 dell'art. 3 della Costituzione, laddove è sancito che il compito della Repubblica è proprio quello di rimuovere, non già di creare, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Considerato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 3, 2 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio n. 1037 del R.G.A.C. dell'anno 2003;

Manda alla cancelleria:

di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brindisi, addì 3 ottobre 2003

Il giudice di Pace: GUARINI

N. 1090

*Ordinanza del 3 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Brindisi
nel procedimento civile vertente tra Santoro Angelo e Sindaco di Brindisi*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Deteriore posizione del cittadino ricorrente rispetto alla P.A. - Restrizione della facoltà di ricorso giurisdizionale per favorire la scelta del ricorso amministrativo - Compressione della tutela dei diritti dei soggetti meno abbienti - Reintroduzione dell'istituto del *solve et repete* - Contrasto con il dovere della Repubblica di rimuovere gli impedimenti di fatto al pieno sviluppo della persona umana.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 17 settembre 2003 al n. 969 del R.G.A.C. dell'anno 2003, tra Santoro Angelo, elettivamente domiciliato in Brindisi c/o lo studio dell'avv. Maurizio Salerno, dal quale è rappresentato e difeso unitamente alla dott.ssa Michela Cassiano, giusta procura a margine del ricorso, opponente.

Contro: sindaco di Brindisi, domiciliato per la carica in Brindisi, piazza Matteotti, Palazzo Città, opposto.

F A T T O

In data 28 agosto 2003 alle ore 12 in Brindisi alla via Farinata degli Uberti intersezione con via Bafile, agenti della polizia Municipale di Brindisi accertavano con verbale n. 033703/G/03 la violazione dell'art. 171 del codice della strada, nei confronti di Santoro Angelo, conducente del ciclomotore Yamaha targato 6YKRY, in quanto «durante la marcia non teneva regolarmente allacciato il caso protettivo». Infrazione notificata il 5 settembre 2003.

In data 17 settembre 2003 Santoro Angelo, anche proprietario del mezzo, proponeva opposizione avverso il verbale n. 033703/G/03 chiedendone l'annullamento, negando l'addebito.

D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato nella cancelleria del giudice di pace di Brindisi in data 17 settembre 2003 senza il versamento presso la detta cancelleria di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo è previsto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151).

Detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, supplemento ordinario n. 133, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, pertanto, deve essere osservata, sebbene contrastante con l'art. 4 del r.d. 10 marzo 1910, n. 149, tutt'ora in vigore, che vieta alle cancellerie di ricevere versamenti in denaro. Né appare possibile, così come vorrebbe la circolare del 13 agosto 2003 del Ministero della giustizia, far prevalere una fonte secondaria (art. 4 r.d. n. 149/1910) su una disposizione non solo successiva, ma introdotta da fonte primaria.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151), sia costituzionalmente illegittimo, e solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei termini che seguono:

Rilevanza

Il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, in quanto, se questo giudice applicasse la detta norma, dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso; mentre, ove si ritenesse la stessa in contrasto con la Costituzione, il ricorso potrà essere esaminato nel merito.

Non manifesta infondatezza

Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

La norma in questione:

1) — riserva una diversa e vessata posizione al cittadino che ricorre al giudice, rispetto alla P.A. convenuta, che ha ora il vantaggio del versamento della cauzione (iniquo perché a tutela di un interesse di una parte in causa), e che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria, ha immediatamente a propria disposizione;

2) discrimina e penalizza il ricorso ad un soggetto «terzo», l'autorità giudiziaria, per favorire il ricorso al prefetto, soggetto «parte», e quindi «parziale» per antonomasia;

3) riduce il ricorso al giudice di Pace ad un mezzo di tutela legato alla disponibilità economica del soggetto leso dal provvedimento autoritativo, rendendo schiavo il cittadino meno abbiente, e limitandolo nella scelta della sede ove tutelare i propri diritti; consentendo il ricorso alla imparziale autorità giudiziaria solo a coloro in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che consentirebbe di conciliare mediante pagamento in misura ridotta, e relegando i meno abbienti al negletto ricorso al prefetto;

4) rappresenta un ingiustificabile ostacolo e la più grave compressione della piena ed incondizionata tutela dei diritti, ancor più perché si impone nella sola sede giurisdizionale; calpesta i primi tre commi dell'art. 24 Cost., reintroducendo l'istituto del *solve et repete* (già dichiarato incostituzionale con sent. 31 marzo 1961, n. 24);

5) inducendo di fatto i meno abbienti a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, e costringendoli a presentare ricorso al prefetto, preclude loro l'unico mezzo di tutela ove vige il principio della soccombenza, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, il prefetto non liquiderà loro le eventuali competenze legali sostenute e neppure le spese vive;

6) la norma incriminata è ancor più censurabile alla luce del comma 2 dell'art. 3 della Costituzione, ladove è sancito che il compito della Repubblica è proprio quello di rimuovere, non già di creare, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Considerato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 3, 2 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio n. 969 del R.G.A.C. dell'anno 2003;

Manda alla cancelleria:

di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brindisi, addì 3 ottobre 2003

Il giudice di pace: GUARINI

03C1321

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 1 2 1 7 *

€ 8,00